

TERRITORI

- 22 -

DIRETTRICE

Daniela Poli

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Magnaghi (<i>Università di Firenze, presidente</i>)	Roberto Gambino (<i>Politecnico di Torino</i>)
Paolo Baldeschi (<i>Università di Firenze</i>)	Carlo Alberto Garzonio (<i>Università di Firenze</i>)
Iacopo Bernetti (<i>Università di Firenze</i>)	Giancarlo Paba (<i>Università di Firenze</i>)
Luisa Bonesio (<i>Università di Pavia</i>)	Rossano Pazzagli (<i>Università del Molise</i>)
Lucia Carle (<i>EHESS</i>)	Daniela Poli (<i>Università di Firenze</i>)
Luigi Cervellati (<i>Università di Venezia</i>)	Massimo Quaini (<i>Università di Genova</i>)
Giuseppe Dematteis (<i>Politecnico e Università di Torino</i>)	Bernardino Romano (<i>Università dell'Aquila</i>)
Pierre Donadieu (<i>ENSP</i>)	Leonardo Rombai (<i>Università di Firenze</i>)
André Fleury (<i>ENSP</i>)	Bernardo Rossi-Doria (<i>Università di Palermo</i>)
Giorgio Ferraresi (<i>Politecnico di Milano</i>)	Wolfgang Sachs (<i>Wuppertal institute</i>)
	Bruno Vecchio (<i>Università di Firenze</i>)
	Sophie Watson (<i>Università di Milton Keynes</i>)

COMITATO DI REDAZIONE

Daniela Poli (<i>Università di Firenze, responsabile</i>)	Alberto Magnaghi (<i>Università di Firenze</i>)
Iacopo Bernetti (<i>Università di Firenze</i>)	Giancarlo Paba (<i>Università di Firenze</i>)
Leonardo Chiesi (<i>Università di Firenze</i>)	Gabriele Paolinelli (<i>Università di Firenze</i>)
Claudio Fagarazzi (<i>Università di Firenze</i>)	Camilla Perrone (<i>Università di Firenze</i>)
David Fanfani (<i>Università di Firenze</i>)	Claudio Saragosa (<i>Università di Firenze</i>)
Fabio Lucchesi (<i>Università di Firenze</i>)	

La collana *Territori* nasce per iniziativa di ricercatori e docenti dei corsi di laurea interfacoltà – Architettura e Agraria – dell'Università di Firenze con sede ad Empoli. Il corso di laurea triennale (Pianificazione della città e del territorio e del paesaggio) e quello magistrale (Pianificazione e progettazione della città e del territorio), svolti in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria, sviluppano in senso multidisciplinare i temi del governo e del progetto del territorio messi a punto dalla "scuola territorialista italiana". L'approccio della "scuola di Empoli" assegna alla didattica un ruolo centrale nella formazione di figure professionali qualificate nella redazione e nella gestione di strumenti ordinativi del territorio, in cui i temi dell'identità, dell'ambiente, del paesaggio, dell'*empowerment* sociale, dello sviluppo locale rappresentano le componenti più rilevanti. La collana *Territori* promuove documenti di varia natura (saggi, ricerche, progetti, seminari, convegni, tesi di laurea, didattica) che sviluppano questi temi, accogliendo proposte provenienti da settori nazionali e internazionali della ricerca.

Invarianti strutturali nel governo del territorio

Marvi Maggio

Invarianti strutturali nel governo del territorio / Marvi Mag-
gio . – Firenze : Firenze University Press, 2014.
(Territori ; 22)
<http://digital.casalini.it/9788866556299>
ISBN 978-88-6655-629-9 (online)

Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández

Ottimizzazione grafica, post-editing e impaginazione di Angelo
M. Cirasino

Dove non diversamente segnalato, le immagini fotografiche
sono state realizzate dall'autrice; le tavole relative al PPTR della
Puglia sono tratte da <http://paesaggio.regione.puglia.it>, quelle re-
lative al PS di Prato da <http://psonline.comune.prato.it>; si fa divie-
to di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo

Immagine di copertina: Grand Canyon National Park, Arizona
(USA); foto dell'autrice

*In perpetua trasformazione, continuamente plasmato dall'erosione,
è stato abitato per secoli da numerosi gruppi di nativi americani. Le
miniere di uranio che hanno avvelenato di arsenico il fiume, ora sono
chiuse. Oggi è un grande valore accessibile a tutti e fruibile da tutti.*

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui
sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole
collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal
Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo
di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul sito-catalogo della casa
editrice (<http://www.fupress.com>).

Consiglio editoriale Firenze University Press

G. Nigro (Coordinatore), M.T. Bartoli, M. Boddi, R. Casalbuoni, C. Ciappei, R. Del Punta, A. Dolfi,
V. Fargion, S. Ferrone, M. Garzaniti, P. Guarnieri, A. Mariani, M. Marini, A. Novelli, M. Verga, A. Zorzi.

© 2014 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy
<http://www.fupress.com/>
Printed in Italy

Sommario

Introduzione	7
0. Una premessa	11
1. Una questione promettente e ricca di opportunità	13
2. I concetti su cui si fonda l'invariante strutturale	21
2.1 Sostenibilità dello sviluppo: una questione di relazioni	21
2.2 La questione delle risorse	27
2.3 La concettualizzazione dello spazio	29
2.4 Definizione di luogo e identità dei luoghi	33
2.5 Strutture territoriali spazio-temporali	36
2.6 Statuto dei luoghi e del territorio	39
3. Alle radici delle definizioni di invariante strutturale	53
3.1 Lo strutturalismo	53
3.2 Etimologia ed origine dell'invariante strutturale	54
4. Il testo e l'interpretazione della legge toscana	59
4.1 Giurisprudenza / governo del territorio; leggi e concetti	59
4.2 Il testo della legge: chiarire senza svilire la ricchezza dei contenuti	60
4.3 L'interpretazione della norma: difficoltà interpretative e dubbi	62
4.4 La questione del potere conformativo delle invarianti: l'art.6 della LR1/2005	63
4.5 Gli slittamenti: fra beni e servizi, il concetto di prestazione	69
4.6 La questione dei servizi sociali e dei beni vincolati	72
4.7 La questione dei beni estesi e complessi e delle regole	75
5. Quattro casi di norme di piano	79
5.1 Le invarianti strutturali nel PIT approvato nel 2007	80
5.2 Le invarianti strutturali nel Piano strutturale di Prato	84
5.3 Le invarianti strutturali del PTC di Grosseto	97
5.4 Le invarianti strutturali nel Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia	100

6. Interviste sul concetto e le sue applicazioni	111
6.1 <i>Alberto Magnaghi</i>	111
6.2 <i>Daniela Poli</i>	122
6.3 <i>Gianfranco Gorelli</i>	131
6.4 <i>Camilla Perrone</i>	139
6.5 <i>Giuseppe De Luca</i>	151
7. Una proposta di definizione: strutture e processi	161
7.1 L'individuazione ovvero i nodi dell'invariante strutturale	161
7.2 Strutture urbane versus processo di urbanizzazione	163
7.3 Il ruolo delle società e le responsabilità specifiche	166
7.4 La questione delle regole di trasformazione: spaziali / spazio-temporali	167
7.5 Un importante tassello del governo del territorio	169
Bibliografia	175
English abstract	179
Profilo dell'autrice	181

Introduzione

Una civiltà non è dunque una data economia, né una data società, ma quello che, attraverso una serie di società, continua la propria esistenza, lasciandosi appena flettere a poco a poco. Una civiltà viene raggiunta soltanto nel tempo lungo, nella lunga durata, afferrando il filo di una matassa che non finisce più di svolgersi; è, in fondo, tutto ciò che un gruppo di uomini ha conservato e trasmesso di generazione in generazione come il proprio bene più prezioso, attraverso una storia tumultuosa e spesso tempestosa [...] (Braudel 1966, 52-54).

Sì, caro Nano, siamo arrivati a questi ferri! Ci buttano fuori di casa. Nelle nostre strade c'è sgomento perché nessuno vorrebbe lasciare il Quartiere dove in un modo o nell'altro si guadagna il pane o c'è affezionato. Per qualche famiglia numerosa hanno promesso di sistemarla nelle case popolari, in campagna, verso Settignano, e giocoforza bisogna che ci vadano. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare un quartierino in via dell'Agnolo, sulla parte che non è destinata allo sventramento: una stanza e la cucina. Costa trenta lire al mese di più ed è più piccola e più umida della nostra vecchia casa, ma almeno qualcosa si è trovato (Pratolini 1943, 150).

“Capisci com'è? Con la scusa del risanamento abbattono il Quartiere e poi ci ricostruiscono palazzi per allargare il centro della città. Nello stesso tempo costruiscono le case alla periferia. Così le imprese fanno un doppio affare, mentre le nostre paghe restano sempre uguali, oppure oggi te le aumentano e domani aumentano il prezzo del vino. È un giro vizioso, vecchio quanto il cucco, ma gli riesce sempre, che vuoi farci?”

“Fino a quando pensi gli riuscirà, babbo?”
(Pratolini 1943, 155-156)

La piccola casa fra gli alberi sul lago.

Dal tetto sale il fumo.

Se non ci fosse

Come sarebbero squallidi

Casa, alberi e lago.

(Brecht, poesie 1947-1956).

Nel cielo ancora chiaro, coi bianchi cirri naviganti, era comparsa una falce di luna. V'era fra terra e cielo quel distacco di ogni sera, allorché le cose terrene, uomini e flora, acquistano un alone mortale: al di sopra degli oggetti e delle creature, grevi del proprio corpo, il cielo è ancora limpido e terso, con una falce di luna, e Venere che brilla. Il vento si era alzato più forte: ne palpitava alle nostre spalle la siepe, l'erba si piegava tutta per un verso e i cipressetti si scuotevano alle cime (Pratolini 1943, 48).

Lo sguardo e la presenza umana sono parte dell'invariante strutturale.

L'invariante strutturale è in primo luogo il rapporto fra gruppi sociali e territori, nella sua articolazione storica.

Se l'invariante strutturale sono gli abitanti a basso reddito del centro storico di Firenze, quelli espulsi attraverso le politiche dei decenni passati e quelli ancora presenti, è necessario costruire le politiche e le strategie per riprodurre quella invariante. Oltre a proteggere gli abitanti che ancora vi risiedono, devo creare le opportunità perché vi ritornino. E per farlo devo governare il mercato immobiliare e il conflitto fra valori d'uso e di scambio.



Firenze, piazza di Santo Spirito, festa del 25 aprile 2014.



Firenze, piazza di Santo Spirito, festa del 25 aprile 2014.



Città del Messico, la lotta per una vita degna.



Città del Messico, bambini.

0. Una premessa

Lo scopo di questo lavoro è indagare i problemi applicativi del concetto di invariante strutturale e formulare una nuova definizione che risponda alle questioni che esporremo nel corso della trattazione. La tesi è che ogni definizione di invariante strutturale implica, consente e permette solo una specifica tipologia di norme, collegata a sua volta con peculiari capacità di influenzare la trasformazione territoriale. Interpretazione e azione sulla realtà non potrebbero essere più intrecciate. Ne deriva l'importanza di una definizione all'altezza dei tempi e delle questioni che ci troviamo ad affrontare e di una specifica attenzione alla individuazione di norme e regole d'uso appropriate e strategiche, nel senso di capaci di rapportarsi al loro compito.

Il lavoro si articola in cinque sezioni: la presentazione dei concetti teorici su cui si fonda, in modo esplicito o implicito, l'idea di invariante strutturale; l'analisi delle prescrizioni della legge della Regione Toscana sul governo del territorio e le questioni che solleva; lo studio di quattro casi di norme sulle invarianti contenuti in piani di differente livello territoriale, scelti per la loro capacità innovativa oppure perché pongono dei problemi cruciali; l'intervista a cinque osservatori privilegiati, studiosi impegnati da tempo su questo tema; una proposta di definizione che deriva dal percorso intrapreso.

Trattandosi di un concetto presente in un atto normativo è stato necessario fare i conti con le interpretazioni giuridiche. Per approfondire la loro problematicità ho utilizzato fra gli altri, un testo a cura di Francesca De Sanctis (2005a), interamente dedicato al governo del territorio in Toscana alla luce della legge 1/2005.

Una fonte importante di questo lavoro sono le interviste ad alcuni studiosi che fanno del governo del territorio e dell'urbanistica il loro campo di studi e d'azione. Si tratta di persone che sono impegnate contemporaneamente sul fronte teorico disciplinare e sul fronte pratico della pianificazione.

A loro si sono rivolte molte amministrazioni comunali toscane per redigere i propri piani. Il fatto che provengano tutti dall'Università di Firenze dipende dal loro impegno nell'ambito regionale come professionisti oltre che come professori universitari. Il loro ausilio è essenziale per le amministrazioni locali soprattutto quando si trovano di fronte concetti complessi come quello di cui intendiamo trattare. I casi di norme sulla invarianti sono stati scelti per la loro capacità innovativa o per il fatto di porre dei problemi ineludibili, che vanno risolti.

L'obiettivo di offrire una definizione di invariante strutturale più adatta ad essere utilizzata da una vasta platea di utenti, non ultima la popolazione, e più efficace nell'influenzare la trasformazione territoriale richiede in primo luogo di indagare quali siano stati i motivi che hanno ingenerato troppo spesso confusione oppure lo svilimento dei concetti innovativi attraverso il mancato utilizzo delle loro potenzialità. Si intraprenderà un percorso per capire le motivazioni della pluralità di interpretazioni ed usi.

1. Una questione promettente e ricca di opportunità

Le invarianti strutturali e lo statuto del territorio sono concetti che ci accompagnano da tempo all'interno del dibattito disciplinare sull'interpretazione e il governo del territorio. Spesso li troviamo intrecciati con le proposte di innovazione e revisione dell'intero sistema degli strumenti di piano, elaborate a partire da quelle presentate dall'INU nel 1995 (INU 1997; Oliva 2012), che delineavano una pianificazione strutturale accanto ad un regolamento degli insediamenti esistenti e un piano operativo. Non è un caso quindi che il tema delle invarianti appaia immerso nel più complessivo discorso del rinnovo della strumentazione urbanistica e che un filo rosso colleghi numerosi articoli apparsi sulle riviste *Urbanistica* (Urbanistica 110, 146, 147, 149) e *Urbanistica Informazioni* (150/1996, 159/1998). Disponiamo oggi di molteplici e differenti proposte di definizione di invariante strutturale, spesso finalizzate a rendere maggiormente efficace e denso il concetto e la sua operatività (Viviani 2005; Baldeschi 2000; Cinà 2000; Poli 2008, Poli 2012, Maggio 2012a, Maggio 2012b). La qualità di un concetto interpretativo, soprattutto quando è interno ad una disciplina come il governo del territorio, che riguarda l'azione sulla realtà, si misura anche sulla sua chiarezza, semplicità nella complessità, sinteticità e capacità di incidere positivamente sul territorio. Deve essere compreso ed utilizzato da tutti, funzionari, pianificatori, amministratori, politici, popolazione ed essere riconosciuto come un dispositivo capace di guidare l'azione. La qualità della definizione è la condizione per costruire norme e regole d'uso appropriate e quindi efficaci. Tuttavia nella pratica abbiamo assistito alla difficoltà a definire una normativa incisiva, soprattutto quando si tratta di agire sulle componenti immateriali, sociali, economiche, culturali, che sono parti costitutive delle invarianti. E più in generale si è verificata la difficoltà di tradurre le invarianti strutturali in specifiche regole d'uso.

La questione dell'adozione delle invarianti strutturali nella normativa toscana per il governo del territorio, a partire dalla legge 5/1995 e successivamente con la legge 1/2005, ha dovuto rapportarsi con alcuni nodi: primo fra tutti l'interpretazione del dettato normativo, intenzionalmente aperto a differenti sperimentazioni, e poi, in stretta relazione e conseguenza, l'utilizzo discorsivo e normativo che se ne è fatto negli strumenti di pianificazione. Va verificato quanto la sua applicazione nella pratica abbia favorito un miglioramento delle trasformazioni territoriali dal punto di vista della qualità sociale, ambientale, paesaggistica, urbana e come si potrebbe renderlo più efficace ed attivo.

Il punto di partenza è che troppo spesso il nuovo dispositivo è stato sovrapposto a quelli preesistenti, senza quindi sfruttarne le potenzialità innovative: mi riferisco a casi in cui sono state individuati come invarianti i beni paesaggistici vincolati con Decreti Ministeriali di vincolo paesaggistico (trasposizione dei beni vincolati) e null'altro, oppure le infrastrutture viarie (la grande viabilità). Altri piani hanno individuato come invarianti: le aree soggette a rischio idraulico o a rischio frana, che erano già in potenza protette, e che quindi non aggiungevano nuove ed altre limitazioni allo sviluppo edilizio. La torsione che ha permesso di individuare una infrastruttura come invariante strutturale è piuttosto decisa perché semplifica ed elide il carattere strutturale delle relazioni fra natura, cultura, società, storia. Talvolta è avvenuto un rispetto nominale e non sostanziale delle norme.

Romano Viviani, un urbanista e professore universitario che è stato un protagonista della riforma toscana, sostiene che il progetto collettivo sotteso alla legge toscana del 1995 era la conservazione del territorio e delle sue risorse naturali e storico-sociali: dei centri antichi, dei paesaggi, delle coste, dei siti archeologici, dei documenti materiali, della sua cultura e della sua storia. Viviani scrive:

L'interpretazione banale di questa convinzione, di questa nuova declinazione da parte del modello toscano della cultura territoriale europea, consiste nelle invarianti strutturali: un elenco di luoghi ed eventi che si ritengono per l'appunto dati e permanenti. Nella elementarietà (queste sono!) la struttura della conservazione diviene immediatamente comprensibile, penetra nell'immaginario collettivo e decreta il successo dell'ideale culturale e politico (Viviani 2005, 27).

Secondo l'autore nella pratica della pianificazione in Toscana si sono verificate tre diverse interpretazioni del concetto di invariante strutturale.

La prima è quella contenuta nel piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana del 2000, dove si identificano come invarianti le funzioni e le prestazioni assicurate da specifiche tipologie di risorse: insediamenti urbani, territorio rurale, infrastrutture per la mobilità. In questo caso lo scopo della tutela delle risorse è relazionato con lo sviluppo sostenibile. Nella presentazione del primo testo di legge regionale di norme sul governo del territorio (approvazione della giunta regionale del 27 aprile 1994) si portava l'esempio della collina:

Una collina può essere vista ad esempio, come un giacimento di materiali estrattivi da chi si occupa di cave, come fatto paesistico da chi tutela il bell'aspetto dei luoghi, come terreno suscettibile di coltura da parte di chi possiede un'azienda agricola, come ostacolo da superare per chi si occupa di mobilità e via dicendo (Regione Toscana 1994, 54).

Lo scopo era considerare la varietà di prestazioni insite in ogni risorsa a condizione che venga conservata. L'interpretazione della Regione Toscana conteneva il riconoscimento del diverso significato che assume una risorsa in relazione agli interessi e agli obiettivi dei soggetti che la utilizzano o si propongono di utilizzarla. Alcuni piani strutturali hanno seguito questo approccio.

In altri piani strutturali, sempre seguendo la tripartizione proposta da Viviani, le invarianti vengono fatte coincidere con oggetti territoriali, fisici, sociali, economici, culturali, caratterizzati dalla lunga durata. In questi casi la normativa del piano fornisce un elenco di invarianti, storico-insediative, paesaggistiche e ambientali, culturali, sociali e propone indirizzi di tutela demandando al regolamento urbanistico la disciplina degli interventi. Questa interpretazione delle invarianti è di semplice comprensione,

aspetto da non trascurare per la leggibilità del piano da parte dei non addetti ai lavori, e costituisce un riferimento immediato per la gestione urbanistica. Il territorio infatti si presenta come uno schermo sul quale si possono cliccare i diversi sistemi di invarianti per porli in relazione fra loro e con le relative norme; il loro insieme struttura il piano e condiziona la gestione (Viviani 2005, 28).

Una terza interpretazione sono le invarianti come sistemi di vincoli, limiti, condizioni e misure, che la pianificazione presuppone, prima e al di sopra di ogni possibile azione o intervento,

in condizioni di assoluta ignoranza dei progetti. Questa interpretazione è più vicina alla tradizionale pianificazione vincolistica; rispetto alla seconda, presenta l'indubbia difficoltà di mettere in relazione (di rendere coerenti fra loro) un numero inevitabilmente alto di vincoli, limiti, condizioni e misure. Ulteriori difficoltà, che si riscontrano per l'appunto nella pianificazione tradizionale, sorgono dalla varietà e conflittualità di interpretazione dei vincoli (Viviani 2005, 28).

Viviani afferma che

se la finalità comune alle varie interpretazioni è genericamente la tutela delle risorse, alcune sembrano più consapevoli dei mutamenti cui le risorse sono soggette a motivo delle esigenze di sviluppo, dell'incessante emergere di nuovi bisogni, di nuove domande economiche e sociali; si propongono pertanto di governare l'evoluzione mantenendo ben salda la scelta politica e culturale della conservazione (Viviani 2005, 28-29).

Per Viviani

invariante non è l'oggetto territoriale (un determinato insediamento storico o paesaggio) bensì il vincolo di valore con cui lo investiamo. I risultati dovuti a questi meccanismi culturali si trasmettono - per così dire per via ereditaria - alle generazioni future, dando luogo a un ambiente culturale caratteristico che concorre a definire l'identità di una popolazione (Viviani 2005, 29).

Le differenti interpretazioni evidenziate da Viviani mostrano uno scontro fra culture di piano differenti: porre al centro le funzioni e le prestazioni apre alla consapevolezza del contesto economico e sociale, ma mentre ne riconosce l'importanza rischia di farlo prevalere sui valori storico-culturali e fisico-ambientali; l'elenco di beni da tutelare riconduce le invarianti a beni di cui la tutela è già richiesta, rischiando di sottrarne il significato sociale e rinunciando ad evidenziare quali forze ne mettano a rischio il permanere, (da definire più nel dettaglio di quanto faccia una generica denuncia della speculazione edilizia o della rendita); il sistema di beni mette al centro la relazione ma non evidenzia la questione del rapporto fra i beni e società, fra beni e relazioni sociali.

Per capire la genesi di uno dei significati più diffusi usciamo dal contesto toscano. Stefano Garano, urbanista e professore della Sa-

pienza, definisce gli elementi invarianti del piano come quelli che comprendono:

da un lato le preesistenze archeologiche, storiche e culturali (ovvero quelle alle quali la collettività attribuisce tali valenze) e i sistemi ecologici (frutto della negoziazione tra concezioni e interessi diversi), dall'altro lato alcune localizzazioni di funzioni metropolitane ed i legami infrastrutturali sui quali si basa l'organizzazione del territorio. Quindi, si tratta di scelte che determinano i principali sistemi ambientali e fisico-funzionali di un contesto territoriale (Garano 1999, 22).

Garano sottolinea che si tratta di elementi condivisi, in un determinato momento, dalla maggioranza dei decisori ed accettati dagli altri. Sottolinea poi che

le invarianti sono determinate, oltre che dai valori storico-culturali e ambientali del territorio riconosciuti dalla collettività, dalle esigenze degli abitanti insediati, in termini di qualità dei servizi, verde, infrastrutture e attrezzature (Garano 1999, 22).

Qui prevale l'accezione dei punti fermi sia in termini di riconoscimento di valori storico-culturali ed ecologici, sia in termini di scelte di localizzazione individuati attraverso la condivisione fra decisori:

nel piano della città metropolitana è possibile stabilire le invarianti strutturali, che derivano dalla definizione di valori condivisi e dalle conseguenti azioni di tutela, nonché dalle scelte nel settore delle infrastrutture e delle localizzazioni che costituiscono i nodi dell'organizzazione fisico-funzionale del territorio (Garano 1999, 22-23).

In questo caso si tratta di elemento invariante, nel senso che non varia, che va tutelato e ribadito, mentre le invarianti strutturali mirano all'individuazione di elementi che strutturano il territorio inteso come sistema sociale, ecologico, geografico, storico. Dove la comprensione del sistema, della sua organizzazione e del suo funzionamento è necessaria e non può limitarsi all'analisi nelle strutture insediative ed ecologiche ma deve guardare ai processi sociali spazio-temporali che strutturano il territorio. Questo slittamento, considerare le invarianti semplicemente come un oggetto che non varia vedremo che è una delle semplificazioni più diffuse.

La mia tesi è che il concetto di invariante strutturale offra possibilità ed opportunità maggiori che ridursi a sancire per l'ennesima volta la tutela delle aree già protette o limitarsi ad individuare i confini di uno spazio da lasciare invariato. Certo, ribadire il valore di un'area già protetta è sintomo della consapevolezza che la tutela non è stata sufficiente e che ci sono regole che non vengono rispettate, quando manca la volontà politica e tecnica di farle rispettare. Come se la legalità fosse selettiva. Le possibilità maggiori del concetto risiedono nel permettere un tipo di normativa che agisca sui processi e non sugli oggetti, sui soggetti e non sulla protezione astratta, sul fare invece che sul non fare. In questo modo le invarianti strutturali possono favorire l'instaurarsi di un governo del territorio che garantisca la qualità del territorio. Le norme che conseguono all'individuazione delle invarianti sono la verifica della loro consistenza ed utilità. In luogo di una esornativa descrizione ed interpretazione, abbiamo bisogno di una maggiore capacità di agire e di incidere sulla realtà. Un elemento cruciale è, per fare un esempio, chiarire chi e quale processo sta mettendo a rischio un bene e va fatto in modo circostanziato: non basta nominare la «pressione insediativa» o la «pressione antropica» perché una simile semplificazione non permette di rispondere in modo appropriato a quelle pressioni. Né permette di capire quali soggetti e quali processi siano invece positivi per la qualità del territorio.

E il tema va chiarito davvero se un urbanista e professore come Federico Oliva Presidente dell'INU afferma:

progettare un Piano Strutturale (Ps) significa anzitutto ridurre all'essenziale le sue previsioni insediative, data la sua natura solo programmatica, non prescrittiva e non vincolistica e, soprattutto, non conformativa dei diritti edificatori, salvo per le aree con "vincoli ricognitivi" sovraordinati (da norme statali e regionali) che, in generale, non dovrebbero essere ampliate, se non per comprovati motivi. Queste ultime, insieme alle principali reti infrastrutturali e tecnologiche, diventeranno le "invarianti strutturali", soluzione sperimentata con qualche successo in alcune esperienze regionali, per la parte più "dura" del piano, quella meno modificabile nel tempo per ragioni di stato e di diritto (i vincoli) e di stato di fatto (reti e infrastrutture) (Oliva 2012, 96).

In questo caso i vincoli ricognitivi sovraordinati, con natura conformativa dei diritti di proprietà, costituiscono le invarianti strutturali insieme alle reti infrastrutturali e tecnologiche. E vengono identificate come la

parte «meno modificabile del piano». Viene da chiedersi quale sia la concezione di sviluppo sostenibile sottesa, e come mai sembra dimenticato il ruolo dei soggetti sociali e dei processi spazio-temporali di urbanizzazione nell'interpretazione del territorio e nella definizione delle norme.

Per Roberto Gambino, invece, il rafforzamento della funzione conoscitiva della pianificazione

implica la capacità di offrire una lettura sintetica, inter- e trans-disciplinare del territorio e delle sue espressioni paesistiche, che non può risultare dal semplice accostamento delle letture settoriali. A tal fine è di grande interesse la sperimentazione in corso delle interpretazioni strutturali del territorio, esplicitamente richieste da alcune legislazioni regionali (Toscana, Campania, Emilia-Romagna ed altre); esse, in sostanza, mirano ad evidenziare quegli elementi e quelle relazioni costitutive di lunga durata che possono essere considerate stabili o 'invarianti' nei confronti di qualunque ipotesi di trasformazione (Gambino 2007, 126).

La conoscenza e la valutazione dei paesaggi, alla luce della Convenzione europea del paesaggio «implicano la piena considerazione delle percezioni e delle attribuzioni di valore da parte “dei soggetti e delle popolazioni interessate” (art. 6C)» (Gambino 2007, 126) e Gambino suggerisce di allargare la considerazione

non solo alle comunità e agli attori locali - direttamente e stabilmente impegnati nella “produzione” del paesaggio...ma anche dei visitatori e dei care taker che in vario modo concorrono a modellare il paesaggio e le sue rappresentazioni (come ad es. avvenne nella “invenzione delle Alpi” tra seicento ed ottocento da parte dei visitatori europei (Gambino 2007, 126).

Abbiamo bisogno di una definizione condivisa e adeguata alla complessità, chiara e capace di contribuire a produrre norme appropriate ed efficaci. E questo è un nodo da sciogliere da molto tempo.

La legislazione toscana del 1995 sul governo del territorio è stata considerata molto innovativa per aver introdotto concetti come sostenibilità, invarianti strutturali statuto dei luoghi, ciò nonostante Alberto Magnaghi nel libro *Il progetto locale* (2000, 123) sottolineava:

tuttavia è necessario sviluppare una riflessione sulle definizioni, poiché far chiarezza su concetti ancora vaghi e a volte nominalistici

(si usano nei piani parole nuove per denotare gli stessi contenuti di zonizzazione del piano regolatore tradizionale) consente di indirizzare procedure e metodi operativi per ora sperimentali e diffusi. Nota: data la vaghezza definitoria di statuto insita nella legge, i primi piani strutturali adottati presentano interpretazioni le più disparate dello statuto stesso (Magnaghi 2000, 123).

La LR1/2005 com'è noto non ha risolto il problema in modo positivo: ha cercato di chiarire dando adito a nuovi dubbi.

La ricerca di una condivisione delle definizioni ha un significato nel campo della comunicazione e della partecipazione nel governo del territorio. Ma può favorire anche la semplificazione normativa e la velocizzazione delle procedure che non deve significare banalizzazione, ma capacità di interpretare ed agire sui processi spazio-temporali del territorio.

2. I concetti su cui si fonda l'invariante strutturale

Il concetto di invariante strutturale è legato strettamente a quelli di sviluppo sostenibile, di risorsa, di spazio, di luogo, di identità territoriale, di strutture territoriali, di statuto dei luoghi. Si tratta di questioni complesse, talvolta passibili di opposte interpretazioni e per questo le passeremo in rassegna evidenziando, quando necessario, la loro contraddittorietà e ambivalenza. Qualsiasi utilizzo delle invarianti strutturali implica sempre una interpretazione specifica di tutti gli altri concetti di riferimento. Queste interrelazioni sono la ragione del fatto che nozioni complesse e dense di invariante strutturale possono essere sminuite e banalizzate a causa del riferimento a definizioni non soddisfacenti degli altri elementi costitutivi. I concetti chiave saranno alla base della proposta di definizione che proporremo al termine di questo lavoro.

2.1 Sostenibilità dello sviluppo: una questione di relazioni

Il Rapporto sui limiti dello sviluppo (*The limits to growth*) commissionato al MIT dal Club di Roma e pubblicato nel 1972 da Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens III., ha posto per primo la questione del conflitto fra sviluppo economico e sopravvivenza delle società umane. Infatti sostiene che se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo sulla terra saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale. Secondo il rapporto è possibile

modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano.

Tuttavia è a partire dal rapporto Brundtland *Our Common Future* (World Commission on Environment and Development, 1987) che viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile: «lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». La crescita economica illimitata, è costretta a confrontarsi con i suoi effetti. La sostenibilità inizia a denotare modelli economici ed insediativi che tengono conto della esauribilità, degradabilità e limitatezza delle risorse ambientali: aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecosistemi, energia.

Successivamente, la Conferenza ONU su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 pone l'accento su alcuni punti: il diritto allo sviluppo per un equo soddisfacimento dei bisogni sia delle generazioni presenti che di quelle future; la tutela ambientale non separata ma come parte integrante del processo di sviluppo; la partecipazione dei cittadini, ai vari livelli, per affrontare i problemi ambientali, quindi la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti l'ambiente, che gli stati dovranno rendere disponibili, e di partecipare ai processi decisionali; il principio del chi inquina paga per scoraggiare gli sprechi, stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica al fine di attuare processi produttivi che minimizzino l'uso di materie prime. Si tratta di obiettivi di grande respiro ma ambigui e che sembrano non voler prendere atto della realtà: l'equo soddisfacimento dei bisogni si scontra con società abissalmente e profondamente ineguali per reddito e patrimoni e per potere decisionale, e con rilevanti squilibri territoriali. Affermare di voler superare questo stato di cose senza dichiarare chi ne sia responsabile e chi se ne avvantaggi, rende ambiguo e improbabile il suo superamento. La partecipazione sembra avere l'obiettivo di rendere partecipi del fardello chi non è responsabile dei danni perpetrati all'ambiente e non se ne è certo avvantaggiato, mentre il principio di pagare per l'inquinamento è evidentemente insufficiente perché invece di impedirlo, lo monetizza in contesti in cui spesso inquinare, occultandolo, costa molto meno che prendere gli opportuni provvedimenti.

Negli anni 90 del 900 il dibattito sullo sviluppo sostenibile ha assistito all'emergere di numerose definizioni (Migliore, Forestiero 2000),

talvolta in contrasto una con l'altra. Alcuni analisti hanno evidenziato l'emergere di due approcci profondamente diversi e fondati su idee di ambiente opposte: la sostenibilità debole fondata su un punto di vista tecno-centrico e la sostenibilità forte fondata su un punto di vista eco-centrico. Il primo ritiene che nel lungo periodo il mantenimento delle strategie di sviluppo economico sostenibili dipenda da un adeguato livello di spesa per gli investimenti, laddove gli investimenti in capitale naturale, seppure non irrilevanti, non rivestono un'importanza fondamentale. Il concetto di sostenibilità prevede il passaggio di generazione in generazione di quantità di capitale non inferiore a quello attualmente presente, e l'assunto in caso di sostenibilità debole è la sostituibilità delle diverse forme di capitale: è possibile lasciare una quantità inferiore di ambiente naturale se lo si compensa con l'aumento di capitale fisso prodotto dalla società. Il secondo, il punto di vista eco-centrico, comprende approcci molto diversificati al suo interno, ma in generale parte dal presupposto che lo sviluppo debba essere limitato o rallentato, e in alcuni casi modificato, e debba fondarsi sull'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. Per taluni risulta inaccettabile anche una politica di sviluppo modificato, basato sull'utilizzazione sostenibile dei beni naturali. L'assunto della sostenibilità forte è che non esista una sostituibilità perfetta tra le diverse forme di capitale: certi elementi di capitale naturale non possono essere sostituiti con capitale costruito dalle nostre società. In particolare beni come il paesaggio e lo spazio, essenziali per la vita ed il benessere delle persone, costituiscono capitale naturale critico che, non essendo parzialmente o totalmente sostituibile, deve essere tutelato come tale (Turner, Pearce, Bateman 1994).

La difficoltà di coniugare sviluppo economico e sostenibilità è stato evidenziato da punti di vista opposti, mostrando la contraddittorietà intrinseca del concetto.

Dal punto di vista delle teorie economiche secondo alcuni il criterio di sostenibilità forte è «economicamente illogico (non si dovrebbero usare le risorse non rinnovabili)» e quindi ci si deve concentrare sulla sostenibilità debole, aggiungendo alla teoria economica sull'uso ottimo delle risorse naturali, il concetto di capacità di carico: oltre alle condizioni per l'allocazione ottima delle risorse occorre sapere quante se ne possono utilizzare senza interferire sugli equilibri naturali (Catellucci 2012).

Serge Latouche, appartenente al movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali e critico della generalizzazione della logica di mercato, considera il concetto di sviluppo sostenibile come un «ossimoro rampante».

Ritiene infatti che lo sviluppo sostenibile sia un'impostura dal momento che l'unico sviluppo che conosciamo è quello sorto nella seconda metà del '700 in Inghilterra dalla rivoluzione industriale, che altro non è che una guerra economica contro gli uomini e degli uomini contro la natura. È impossibile chiedere allo sviluppo di essere sostenibile, è contro la sua stessa sostanza. Anzi queste parole d'ordine invece di aprire la ricerca di nuovi modi di vivere che siano rispettosi dell'ecologia ambientale mirano al rendere eterno lo sviluppo e alla consacrazione del così detto sviluppo durevole. In altri termini lo sviluppo sostenibile rappresenta il primato dell'economia sulla vita. Secondo Latouche occorre de-economizzare l'immaginario e parlare di civilizzazione. Nel 1995 insieme ad altri studiosi ha firmato l'Appello al dibattito per una politica economica e sociale innovatrice (Latouche 1997).

Effettivamente la consapevolezza dei limiti dello sviluppo può limitarsi a perseguire la riduzione del rischio, definendo limiti all'inquinamento e ai prelievi, soglie, divieti, misure impiantistiche. Queste costituiscono l'asse centrale di misure funzionali di settore volte a mitigare gli effetti estremi del degrado (Magnaghi 2000, 51). In questo caso si individuano misure correttive nei confronti degli effetti «ecocatastrofici del modello di crescita illimitata».

La ricerca di correttivi, come la definizione di limiti alle emissioni inquinanti per esempio, ha il difetto di non interrompere le cause strutturali del degrado ambientale. Come nota Alberto Magnaghi,

dietro alla parola sostenibilità si celano molte insidie: essa rischia sovente di coprire le cause strutturali del degrado ambientale e sociale attraverso azioni di sostegno del modello di sviluppo dato che non mettono in discussione le regole generatrici del degrado (Magnaghi 2000, 50).

L'approccio funzionalista (Magnaghi 2000, 50 e segg.) di contenimento dei danni senza modificare il modello di sviluppo ha mostrato i suoi limiti: agire a valle delle fenomeni è tendenzialmente inefficiente e in fin dei conti insufficiente. La filosofia correttiva è

destinata al fallimento poiché non "internalizza" la problematica ambientale nelle regole generatrici e nei processi produttivi degli insediamenti, trattandola come problema settoriale, tecnico; l'ambiente non trova nel farsi concreto dell'insediamento umano le regole della sua riproducibilità, conservazione e sviluppo (in senso biologico) (Magnaghi 2000, 54).

L'adozione di misure correttive presuppone la definizione di limiti e di soglie ma, come nota Magnaghi (2000) trattando dell'approccio ambientalista o biocentrico,

chi fissa scientificamente i limiti di pressione antropica sull'ambiente? E che attendibilità hanno soglie e limiti specifici, settoriali, rispetto agli aspetti cumulativi del degrado ambientale? L'approccio ecologista e ambientalista ha evidenziato con forza queste aporie, assumendo la 'bestia da soma' (la natura, i sistemi ambientali) come soggetto vivente dotato di anima, del quale rispettare i diritti, pena anche la decadenza del sistema antropico. L'approccio ambientalista pone la sostenibilità come problema di interazione reciproca, vitale, fra insediamento antropico e ambiente; quest'ultimo inteso come sistema naturale (biosfera, geosfera, idrosfera, fauna e flora, sistemi ambientali, reti ecologiche) di cui vanno rispettate le leggi di auto-riproduzione (Magnaghi 2000, 55).

Il diffuso riferimento allo sviluppo sostenibile nella legge della Regione Toscana 1/2005 Norme per il governo del territorio, soffre di queste ambiguità. Quale delle possibili definizioni assume e promuove? La scelta investe a cascata tutti gli elementi innovativi della legge: essendo la legge pervasa dallo sviluppo sostenibile, la definizione che se ne dà, imprime il segno e conforma anche tutto il resto, comprese evidentemente le invarianti strutturali.

Il punto cruciale è l'individuazione delle interazioni esistenti fra processo di urbanizzazione ed ambiente e il disegno di strategie volte a favorire quelle vitali, positive, sinergiche, virtuose; un metodo ben diverso da quello che consente i rapporti distruttivi nei confronti del sistema naturale e ambientale, e quindi anche umano e sociale, per poi porre qualche rimedio o «compensazione». Favorire rapporti vitali fra insediamenti umani e ambiente, sembra essere l'orientamento delle leggi regionali, la 5/1995 e la 1/2005, sul governo del territorio. La scuola territorialista di Alberto Magnaghi è il punto di riferimento per questa innovazione disciplinare.

L'approccio territorialista considera il territorio come soggetto vivente e non come supporto tecnico. La relazione non deve essere solo utilitaristica e funzionale ma deve essere

un riconoscimento della soggettività della natura e del territorio antropizzato... I luoghi sono soggetti culturali, 'parlano' dialogano del lungo processo di antropizzazione attraverso il paesaggio, restituiscono identità, memoria,

lingua, culture materiali, messaggi simbolici e affettivi. Finché, sulla scia della cultura industriale massificata, tratteremo i luoghi come bestie da soma (senza ucciderle di fatica, con un carico 'sostenibile', appunto), resteremo all'oscuro delle loro ricchezze profonde e difficilmente riusciremo a invertire stabilmente l'ecocatastrofe planetaria che abbiamo prodotto con la nostra ignoranza ambientale e locale (Magnaghi 2000, 55).

La natura è strettamente intrecciata all'azione umana, non ultimo perché noi siamo parte integrante della natura, e l'ambiente costruito e le strutture urbane sono senza eccezione in relazione con il mondo naturale. È sempre più difficile trovare paesaggi o territori che non portino il segno delle trasformazioni operate dalle società umane avvenute nel corso del tempo, e proprio l'interazione fra processo di urbanizzazione e natura, ambiente, territorio è al centro dei problemi e delle opportunità che ci troviamo di fronte. Il fatto che la maggior parte dei territori siano abitati e trasformati dalle società umane, non deve far dimenticare che esistono comunque dinamiche naturali, dirottate, ma non annientate dalle attività umane.

La questione è che per lungo tempo, e molto spesso ancora oggi, si è verificato un rapporto predatorio nei confronti delle risorse naturali, che ha prodotto il riscaldamento globale, le piogge acide, il buco nell'ozono e la riduzione della biodiversità a scala mondiale, e a scala locale l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei terreni. La consapevolezza di questi problemi indotti da uno sviluppo economico che si è dimostrato dilapidatore di risorse naturali, molto spesso di beni comuni, sfruttati e ottenuti addirittura a titolo gratuito, ha fatto sì che si cercassero gli strumenti per ottenere quantomeno la sostenibilità: nella metafora della bestia da soma, che la bestia non morisse e/o che potesse vivere in modo soddisfacente. Ma come è noto definire cosa sia soddisfacente è un problema maligno (Rittel, Webber 1973, 155-169).

Nell'ambito del governo del territorio è essenziale interpretare la natura come un ente integrato e non separato ed individuare le strette relazioni che intercorrono fra processo di urbanizzazione e questione ambientale-ecologica. L'obiettivo deve essere di garantire la qualità dei nostri insediamenti ed dei nostri territori ed il loro rapporto con la natura, allontanando le utopie / distopie antiurbane. Gli stretti rapporti dell'urbanizzazione con l'ambiente naturale, sono tanto più rilevanti in un contesto in cui a livello planetario aumenta la popolazione di ambienti designati come urbani (Harvey 1996).

Ai territori e alla natura come soggettività vivente guarda il concetto di invariante strutturale, non a caso un'espressione nata nel campo della biologia, oltre che dello strutturalismo, come vedremo più avanti.

Alberto Magnaghi critica la

ricerca di equilibri naturali astratti dalla presenza dell'insediamento umano e delle sue culture" e ritiene che "nuovi equilibri fra insediamento umano e ambiente sono da ricercare attraverso la produzione di neoeosistemi, frutto di nuovi rapporti coevolutivi fra uomo e ambiente (Magnaghi 2000, 59).

La sostenibilità per l'ambiente dell'uomo «viene riferita alla costruzione di sistemi di relazioni virtuose fra le tre componenti costitutive del territorio stesso: l'ambiente naturale, l'ambiente costruito, l'ambiente antropico» (*ibidem*).

Al centro troviamo le relazioni fra i modelli di azione della società insediata e l'ambiente: è su quelle relazioni che bisogna agire se si vuole ottenere uno sviluppo sostenibile.

2.2 La questione delle risorse

Il territorio può essere considerato una risorsa di cui l'umanità necessita per soddisfare i propri bisogni. Alla risorsa di solito si pensa come a una materia che può essere destinata al soddisfacimento di un'esigenza materiale o al soddisfacimento alternativo di più necessità diverse. In realtà è difficile separare la materia prima, la risorsa originaria, dal lavoro che ne consente l'utilizzo e che la trasforma mediante strumenti derivati, a loro volta, da materie precedentemente trasformate. In questa catena ogni elemento è materia prima per un elemento successivo, è al tempo risorsa e prodotto. Esistono materie prime, cioè risorse disponibili, non utilizzate o non utilizzabili allo stato delle tecniche e nella configurazione delle esigenze del periodo cui ci si riferisce. Sono effettivamente risorse solo quelle materie che le nostre conoscenze tecniche consentono di utilizzare e trasformare nel senso indicato dalle nostre esigenze. Questo vuole dire che in una prospettiva storica, le risorse complessivamente non sono date. La continua modifica delle esigenze umane e l'estendersi e approfondirsi delle nostre conoscenze tecniche e del territorio modificano di continuo la configurazione e disponibilità delle risorse: ciò che era un tempo risorsa non lo è più nei tempi successivi, ciò che non lo era lo è divenuto. Nuove combinazioni di materie e nuovi procedimenti

dilatano e modificano il catalogo di ciò che deve essere considerato risorsa e l'ubicazione dei suoi giacimenti (Secchi 1998).

Le risorse sono tali perché sono immesse in un processo di trasformazione che dipende dalla domanda sociale e dalle tecnologie di cui una società dispone: se una risorsa va ad esaurirsi è a causa del modo di produrre e del mix produttivo oggi preponderante. La questione è cosa, come e per chi produrre beni e servizi.

La risorsa naturale è una valutazione culturale, tecnica, economica degli elementi e dei processi naturali che possono essere utilizzati per raggiungere obiettivi sociali e scopi, attraverso specifiche pratiche materiali (Harvey 1996, 147). La valutazione avviene in base allo stato delle conoscenze e alla capacità di capire e comunicare discorsivamente. Gli obiettivi sociali e gli scopi, sono quelli istituzionalizzati, espressi in discorsi, e organizzati politicamente. Gli elementi e i processi naturali coinvolti per raggiungere gli obiettivi cambiano, non solo perché ciò che esiste in natura è in un costante stato di trasformazione, ma anche perché le pratiche materiali sono sempre attività trasformative intraprese dagli esseri umani, con conseguenze volute e non volute. Tutto quello che esiste in natura è in costante trasformazione. La disponibilità delle risorse non è un dato fisso e naturale: al contrario dipende strettamente dal tipo di tecnologie utilizzate. La scarsità delle risorse dipende dal modo di produrre e dal mix tecnologico che è oggi preponderante. Per superarla occorre modificare lo stato delle nostre conoscenze, i mix tecnologici e la nostra forma di economia. Oggi non è solo la quantità delle risorse che tende a ridursi, bensì anche la loro qualità. Ogni forma di vita sociale ed economica ha le sue specifiche modalità ed interrelazioni dinamiche con specifiche condizioni contestuali, risorse materiali, fonti di energia e conseguenze indesiderate mediate dalla natura come i rifiuti e l'inquinamento.

Il geografo David Harvey ritiene che dichiarare che ci troviamo in stato di eco-scarità significa in effetti affermare che non abbiamo la volontà, l'intelligenza o la capacità di modificare lo stato delle nostre conoscenze, i nostri obiettivi sociali, le mode culturali, e i mix tecnologici, e in particolare la nostra forma di economia. In altri termini che siamo incapaci di modificare sia le nostre pratiche materiali sia la natura in base alle richieste umane. Affermare che la scarsità risiede nella natura e che esistono limiti naturali significa ignorare che la scarsità è socialmente prodotta e che i limiti sono relazioni sociali all'interno della natura, inclusa la società umana, piuttosto che alcune necessità imposte dall'esterno (Harvey 1996, 147).

Se si intende ottenere una sostenibilità sostanziale intesa come un buon rapporto sinergico e non distruttivo fra insediamento umano, produzione e processi naturali, è necessario modificare le pratiche materiali e la natura in base alle richieste umane, e a molti bisogni, non ultimo quello della qualità ambientale e di un buon livello di salute umana. Alcuni bisogni trovano risposta in beni e servizi, altri in qualità che sono espressione e risultato di specifiche politiche pubbliche.

2.3 La concettualizzazione dello spazio

Non è che le interrelazioni fra oggetti avvengano nello spazio e nel tempo; sono queste relazioni stesse che creano/definiscono lo spazio e il tempo (Massey 1994, 263).

È un concetto apparentemente semplice ed intuitivo, che rischia di essere erroneamente interpretato ed utilizzato, magari banalizzato e ridotto al solo spazio assoluto.

Harvey sottolinea che la consapevolezza di come lo spazio è e di come funzionano differenti spazialità e spazio-temporalità, è cruciale per la costruzione di una immaginazione specificamente geografica. Ma lo spazio si dimostra una parola chiave straordinariamente complicata. Funziona come una parola composta e ha designazioni multiple in modo che nessuno dei suoi significati particolari può correttamente essere compreso in isolamento da tutti gli altri. Ma questo è esattamente ciò che rende il termine, particolarmente quando associato con il tempo, così ricco di possibilità (Harvey 2006, 148).

Harvey nel testo *Social Justice and the City*, individua tre modi in cui lo spazio può essere compreso: se guardiamo lo spazio come assoluto, diventa una cosa in sé con una vita indipendente dal contenuto, possiede una struttura che possiamo usare per classificare o individuare fenomeni; l'immagine dello spazio relativo propone di interpretarlo come relazione fra oggetti, che esiste solo perché gli oggetti esistono e si relazionano fra di loro; esiste poi un altro senso in cui lo spazio può essere inteso come relativo e Harvey lo definisce relazionale: è lo spazio considerato come contenuto in oggetti nel senso che un oggetto si può dire che esiste solo in quanto esso contiene e rappresenta in sé stesso le relazioni con altri oggetti (Harvey 1973, 13).

Lo spazio assoluto è fisso e nel suo ambito registriamo e progettiamo eventi. È lo spazio di Newton e di Cartesio e di solito è rappresentato come una griglia pre-esistente e immutabile passibile di misurazioni standardizzate e aperto al calcolo. Dal punto di vista della geometria è lo spazio di Euclide ed è quindi quello a cui si riferiscono ogni tipo di mappe catastali e di pratiche di ingegneria. È lo spazio dell'individuazione, la *res extensa* di Cartesio, e questo modo di comprenderlo si applica a tutti i fenomeni distinti e delimitati inclusi gli individui. Dal punto di vista sociale questo è lo spazio della proprietà privata e di altre designazioni territoriali delimitate, come gli stati, le unità amministrative, i piani delle città e le reti urbane (Harvey 2006,121).

La nozione relativa dello spazio è associata al nome di Einstein e alle geometrie non euclidee che hanno iniziato ad essere costruite più sistematicamente nel XIX secolo. Lo spazio è relativo in un duplice senso: che ci sono molteplici geometrie fra le quali scegliere e che la struttura spaziale dipende in modo cruciale da cosa è stato relativizzato e da chi. Lo spazio delle relazioni di trasporto appare ed è molto diverso dallo spazio della proprietà privata. L'unicità della localizzazione e l'individuazione definita da territori delimitati nello spazio assoluto lasciano la via ad una molteplicità di localizzazioni che sono equidistanti, per fare un esempio, da una localizzazione della città centrale. Si possono creare mappe completamente differenti di localizzazioni relative attraverso la differenziazione fra distanze misurate in termini di costo, di tempo, di mezzo ed anche interrompere la continuità spaziale guardando alle reti, alle relazioni topologiche e simili. Il punto di vista dell'osservatore gioca un ruolo cruciale. La relativizzazione non riduce necessariamente o elimina la capacità di calcolo e di controllo, ma indica che sono richieste specifiche regole e leggi per lo specifico fenomeno o processo che è sotto osservazione. Le difficoltà emergono tuttavia quando si cerca di integrare conoscenze di campi diversi in un sforzo più unificato (Harvey 2006, 121-123).

La concezione relazionale dello spazio è spesso associata con il nome di Leibniz che si è espresso contro la visione assoluta di spazio e tempo centrale nelle teorie di Newton. La visione relazionale dello spazio sostiene che non ci sia uno spazio o un tempo al di fuori dei processi che li definisce. I processi non avvengono nello spazio, ma definiscono la loro propria struttura spaziale. Il concetto di spazio è integrato nel processo o interno al processo. Come succede nel caso dello spazio relativo, è impossibile districare lo spazio dal tempo. Occorre focalizzare l'attenzione sulla relazionalità dello spazio-tempo piuttosto che sullo spazio come ente separato. La nozione relazionale dello spazio-tempo implica l'idea delle relazioni in-

terne; le influenze esterne sono internalizzate in specifici processi o oggetti attraverso il tempo. Un evento o un oggetto in un punto dello spazio non può essere compreso appellandosi a ciò che esiste solo in quel punto. Dipende da tutto il resto che succede intorno ad esso. Una grande varietà di influenze disparate che turbinano attraverso lo spazio nel passato, presente e futuro, si concentrano e si congelano ad un certo punto per definire la natura di quel punto. La misurazione diventa sempre più problematica man mano che ci avviciniamo ad un mondo di spazio-tempo relazionale. Harvey si chiede perché dovremmo presumere che lo spazio-tempo esista solo se è misurabile e quantificabile in certi modi tradizionali. Questo lo conduce ad alcune interessanti riflessioni sui fallimenti, forse meglio definibili come limitazioni, del positivismo e dell'empirismo nel produrre un'adeguata conoscenza dei concetti spazio-temporali al di là di quelli che possono essere misurati. Per un verso, le concezioni relazionali dello spazio-tempo ci portano al punto in cui matematiche, poesia e musica convergono se non si fondono. E questo, da un punto di vista scientifico (come opposto all'estetica), è un anatema per quelli con inclinazioni positiviste o rozzamente materialiste (Harvey 2006, 124). Tuttavia il terreno relazionale è un ambito estremamente impegnativo e difficile su cui lavorare.

Malgrado le difficoltà questo approccio «relazionale» allo spazio, viene scelto perché ci sono alcuni argomenti come il ruolo politico delle memorie collettive nei processi urbani, che possono essere affrontate solo in questo modo. Non si possono rinchiudere le memorie politiche o collettive nello spazio assoluto, situandole chiaramente su una griglia o una mappa, né si può capire la loro circolazione in base alle regole, per quanto sofisticate, dello spazio tempo relativo.

La storia e la memoria giocano un ruolo importante nella identificazione delle invarianti strutturali ed è importante capire attraverso l'analisi di quale tipo di spazio, esse possano apparire più chiaramente. Harvey citando Benjamin sottolinea la differenza fra storia, un concetto temporale relativo, e la memoria, un concetto temporale relazionale. Storicizzare un evento nello spazio relativo, attraverso un certo tipo di monumentalità, impone una narrativa fissa nello spazio. In questo modo si chiudono le future possibilità ed interpretazioni. La memoria, dall'altro lato è, secondo Benjamin una potenzialità che può ad un certo punto apparire in modo incontrollato in tempi di crisi rivelando nuove possibilità (Benjamin 1968).

La decisione se usare una o l'altra concezione dipende dalla natura del fenomeno da studiare.

Henri Lefebvre (1976) propone una sua divisione tripartita dello spazio. Lo spazio materiale: lo spazio dell'esperienza e della percezione aperta alla fisicità e alle sensazioni; la rappresentazione dello spazio: lo spazio concepito e rappresentato; e lo spazio della rappresentazione: lo spazio vissuto delle sensazioni, dell'immaginazione, delle emozioni e dei significati incorporati in come noi viviamo giorno dopo giorno.

Vediamo ora come il valore d'uso, di scambio ed il valore in quanto tale, elementi cruciali del governo del territorio, possono essere messi in relazione ai tre tipi di spazio. Karl Marx ([1867] 2011) nel primo capitolo del *Capitale* introduce tre concetti chiave: valore d'uso, valore di scambio e valore e situa questi concetti nel tipo di spazio coinvolto. Il valore d'uso si trova nello spazio e nel tempo assoluti; e nella struttura dello spazio e del tempo assoluto si possono individuare, descrivere e comprendere i lavoratori, i macchinari, le merci, le fabbriche, le strade, le case, il processo lavorativo concreto, il dispendio di energia. Il valore di scambio si situa nello spazio tempo relativo perché lo scambio comporta movimenti di merci, denaro, capitali, forza lavoro e persone, nello spazio e nel tempo. È la sua circolazione, il movimento perpetuo che conta. Lo scambio, come osserva Marx, per questo motivo sfonda tutte le barriere dello spazio e del tempo. Ristruttura continuamente le coordinate all'interno delle quali noi viviamo le nostre vite quotidiane. Con l'avvento della moneta questa penetrazione definisce un universo di relazioni di scambio ancora più vasto e più fluido attraverso lo spazio-tempo relativo del mercato mondiale, inteso non come una cosa ma come un movimento ed una interazione continui (Harvey 2006, 141). La circolazione e l'accumulazione del capitale avvengono nello spazio tempo relativo. Il valore è comunque un concetto relazionale. Il suo referente è lo spazio-tempo relazionale. Il valore, afferma Marx, è immateriale, ma oggettivo. «neppure un atomo di materia entra nell'oggettività dei valori delle merci» (Marx [1867] 2011, 61; Harvey 2006, 141). Il valore nasconde la sua relazionalità nel feticismo delle merci ed è una relazione sociale e come tale è impossibile da misurare se non attraverso i suoi effetti. Se si prova a misurare una relazione sociale si fallisce. Il valore internalizza l'intera geografia storica di innumerevoli processi produttivi realizzati sotto condizioni di accumulazione o in relazione all'accumulazione del capitale nello spazio tempo del mercato mondiale.

Doreen Massey (1994) sottolinea che la dimensione spaziale è socialmente costituita. Lo spazio è creato dal vasto intrico, dalle incredibili complessità, di ciò che è connesso e di ciò che è disconnesso, e dalle reti

di relazioni ad ogni scala, dal locale al globale. Ciò che rende specificamente spaziale, una particolare visione di queste relazioni sociali, è la loro simultaneità. E la simultaneità ha estensioni e configurazioni, ma non è assolutamente statica. Interpretare lo spazio come un momento nella intersezione di relazioni sociali configurate (più che come una dimensione assoluta) significa che esso non può essere visto come statico. La scelta non è fra il flusso (il tempo) e una superficie piatta di relazioni istantanee. Lo spazio non è una superficie piatta in quel senso, perché le relazioni sociali che lo creano sono esse stesse dinamiche per loro stessa natura (Massey 1994, 265). Lo spazio è la simultanea coesistenza di relazioni sociali che non possono essere concettualizzate se non come dinamiche. Inoltre lo spazio, proprio per il fatto di essere concettualizzato come creato dalle relazioni sociali, è per sua stessa natura pieno di potere e simbolismo, una rete complessa di relazioni di dominazione e subordinazione, di solidarietà e co-operazione. A questo aspetto dello spazio Massey ha fatto riferimento come ad una sorta di «geometria di potere» (Massey 1994, 265).

2.4 Definizione di luogo e identità dei luoghi

Il concetto di luogo deve essere assunto in tutta la sua potenzialità e complessità. Nella geografia umana i luoghi sono spazi emotivamente vissuti. L'elemento soggettivo, individuale e/o collettivo, prevale sull'oggettività dei dati puramente fisici e comprende le caratteristiche socio-culturali e la memoria.

La geografa Doreen Massey (1994) sostiene che talvolta si pensa al luogo come ad un ambito che preesiste al nostro uso sociale, dimenticando che il suo significato e la sua stessa esistenza è fondata sull'uso e sulla percezione che ne abbiamo. In questo senso il luogo è sempre abitato e sociale. A costituirlo sono le tante relazioni sociali, comprese quelle fra natura umana e non umana, che caratterizzano le nostre società. Per chi intende governare il territorio è fondamentale concepire il luogo come insieme di relazioni sociali e non limitarsi agli aspetti materiali, che sono importanti, ma possono essere interpretati e governati solo a partire dalle relazioni sociali, che hanno anche connotazioni immateriali.

Il luogo è formato da un particolare insieme di relazioni sociali che interagiscono in una particolare localizzazione. La specificità di ogni luogo è formata in parte dalla peculiarità delle interazioni che avvengono

in una localizzazione (in nessun altro posto avviene quella precisa mescolanza) e in parte dal fatto che l'incontro di quelle relazioni sociali in quella localizzazione (la loro parzialmente fortuita giustapposizione) produrrà a sua volta nuovi effetti sociali.

L'identità di luogo è molto più aperta e provvisoria di quanto presupposto da molte discussioni. Infatti è sempre formata da una giustapposizione e compresenza in un dato sito, di un particolare insieme di interrelazioni sociali, e dagli effetti che quella giustapposizione e compresenza produce. Una parte delle interrelazioni sociali sarà vasta e andrà oltre l'area a cui ci si riferisce in ogni particolare contesto come ad un luogo. Le identità dei luoghi non sono fisse perché le relazioni sociali dalle quali sono costituite sono esse stesse, per loro stessa natura, dinamiche e in trasformazione. Non sono fisse anche a causa della continua produzione di ulteriori effetti sociali attraverso la stessa giustapposizione di quelle relazioni sociali.

Inoltre non esiste un passato «essenziale», inteso come realtà prima e definitiva degli oggetti della conoscenza, prodotto dal luogo e quindi derivabile o leggibile nel luogo: l'identità del luogo è sempre prodotta socialmente e continuamente viene prodotta dalle relazioni sociali. Spesso si fa l'errore di guardare con nostalgia ad identità di luogo che si suppone esistano già, mentre il passato deve essere costruito e ricostruito. Infatti il passato è importante nell'identità di un luogo, ma non è contenuto nel luogo in sé, infatti l'identità di un luogo è prodotta e continuamente viene prodotta. Invece di guardare con nostalgia ad alcune identità di luogo che si assume già esistano, occorre riconoscere che il passato deve essere costruito. Al posto della nostalgia che vorrebbe che qualcosa fosse come era una volta si trova la memoria dove il ricordare serve ad illuminare e a trasformare il presente (Bell Hocks 1990).

L'identità di luogo non può essere ridotta alla rivendicazione da parte di un gruppo sociale particolare nei confronti di uno specifico momento o sito nello spazio-tempo, quando la definizione dell'area e le relazioni sociali dominanti al suo interno erano a suo vantaggio. Sarebbe un congelamento arbitrario. L'identità di un luogo non deriva da una storia internalizzata nelle sue strutture quanto piuttosto dalle interazioni con l'esterno. Infatti l'identità di un luogo deriva in gran parte dalla specificità delle sue interazioni con l'esterno. È sempre stato difficile distinguere l'interno di un luogo dall'esterno, in realtà è proprio la presenza dell'esterno al suo interno che aiuta a costruire la specificità di un luogo locale.

Quindi la memoria di un luogo non è scritta nelle sue strutture materiali, ma è una interpretazione sociale sempre in divenire. Questa consa-

pevolezza è particolarmente importante in un contesto come la Toscana dove troppo spesso si presuppongono memorie ed identità dei luoghi stereotipate, congelate e separate dal contesto delle relazioni sociali, definite senza fare nessun riferimento a quanto direttamente sperimentato dagli abitanti del territorio e senza distinguere fra storia e memoria.

Nella definizione contenuta all'art.5 comma 2 della Lr1/2005 le invarianti strutturali sono individuate come «elementi cardine dell'identità dei luoghi». Come abbiamo visto il concetto di luogo e di identità è molto denso, molto dibattuto, molto complesso e non può prescindere da processi di coinvolgimento e di partecipazione della popolazione oltre a richiedere una analisi specifica, capace di evidenziare le interazioni sociali nella loro specificità.

Nell'approccio territorialista l'identità dei luoghi è connotata dall'interazione complessa, non deterministica fra insediamento ed ambiente. L'identità dei luoghi è definita come «esito di un processo storico di lunga durata» (Magnaghi 2000,132). L'interpretazione dell'identità dei luoghi fornisce indicazioni progettuali:

il dialogo del progettista territoriale con la storia del processo di territorializzazione e con l'ambiente come sistema vivente è essenziale per costruire la trasformazione come incremento del valore del patrimonio territoriale e dunque garantirne la sostenibilità (ibidem).

Va notato che «interpretare l'identità di lunga durata» (Magnaghi 2000, 62) e individuare l'identità territoriale:

alle diverse scale della regione geografica e del singolo luogo...richiede di leggere i processi di formazione del territorio nella lunga durata per reinterpretarne invarianza, permanenze, sedimenti materiali e cognitivi in relazione ai quali produrre nuovi atti territorializzanti (Magnaghi 2000, 62-63).

Secondo questa interpretazione le regole che plasmano l'ambiente insediativo (il modo di produzione del territorio) producono territorialità dando corpo ad un rapporto di reciprocità positiva con l'ambiente. Gli atti territorializzanti possono essere di diversa natura: edifici, monumenti, città, infrastrutture di comunicazione, porti, ponti, terrazzamenti, appoderamenti, bonifiche, canali, sistemazioni idrogeologiche e ambientali.

Ovviamente si tratta di casi virtuosi che non sempre si danno, ma quando sono individuabili possono offrire spunti per una riproposizione in forme contemporanee e con nuovi attori delle territorializzazioni del passato.

Va sottolineato che l'analisi storica del processo di formazione del territorio,

non è finalizzata alla ricerca-conservazione della 'natura originaria' del tipo territoriale (genotipo o memoria genetica), ma alla prosecuzione dell'opera di territorializzazione secondo criteri e forme innovative. Dunque l'analisi non è finalizzata né a museificare né a copiare, ma ad acquisire per il progetto di trasformazione regole di sapienza ambientale che hanno creato, in epoche precedenti, relazioni positive fra insediamento umano e ambiente (Magnaghi 2000, 64).

Le permanenze, le invarianti strutturali, i caratteri paesistici sono gli elementi che definiscono l'identità di un luogo in base ad un rapporto non deterministico fra società insediata e strutture ambientali:

ogni ciclo di territorializzazione è un evento culturale che tratta il medesimo ambiente ereditato attualizzando, reificando e strutturando nel territorio forme peculiari e differenziate di insediamento nell'universo complesso di potenzialità ed esiti aleatori, pur configurandosi sempre il processo come risultato di una simbiosi fra elementi umani e naturali (Magnaghi 2000, 64-65).

La ri-territorializzazione «prende avvio dalla restituzione al territorio della sua dimensione di soggetto vivente ad alta complessità» (Magnaghi 2000, 65) attraverso la cura e la ricostruzione di sistemi ambientali e territoriali devastati e contaminati da attività umane distruttive.

2.5 Strutture territoriali spazio-temporali

Negli studi urbani e nella disciplina del governo del territorio esiste una tendenza a privilegiare la città invece dell'urbanizzazione come processo.

Gli studi urbani fanno riferimento sia all'oggetto che denominiamo città sia al processo che è definito urbanizzazione e produce la città. In realtà, esiste un rapporto di interazione reciproca fra città e urbanizzazione. Va sottolineato che nell'esaminare la relazione fra processi e oggetti

si presenta un problema epistemologico e ontologico: se dare priorità al processo o all'oggetto. Oggi, per interpretare una realtà complessa, appare più proficuo adottare un modo di pensare dialettico in cui i processi sono in qualche modo più importanti degli oggetti ed i processi sono sempre mediati attraverso gli oggetti che essi producono, sostengono e dissolvono. Questa questione ha una particolare rilevanza per il tema delle invarianti strutturali, perché un limite di molte norme di piano è che si propongono di agire solo sulla città come oggetto invece di interpretare i processi e cercare di agire anche su di essi.

L'assunzione della significatività dei processi rappresenta una rottura radicale con il pensiero della fine del XIX secolo, perché a quel tempo la conclusione prevalente, malgrado tutta l'enfasi sulle relazioni sociali ed i processi, era che la città fosse una cosa che potesse essere costruita in un modo tale da controllare, contenere, modificare o accrescere i processi sociali. Olmstead, Geddes, Howard, Burnham, Sitte, Wagner, Unwin, tutti in modo fermo riducono il problema di intricati processi sociali a una questione di trovare la giusta forma spaziale (Harvey 1996a, 50). Un approccio simile è rintracciabile nelle teorie dominanti nel XX secolo, da Le Corbusier a Wright. Il problema è che, in questo caso, si privilegia l'oggetto e la forma spaziale rispetto ai processi sociali e così si adotta un approccio metafisico che presume che l'ingegneria sociale possa essere ottenuta attraverso l'ingegneria della forma fisica. L'antidoto non è abbandonare tutti i discorsi sulla città nella sua interezza, come preferisce fare la critica postmodernista, ma di ritornare al livello dei processi sociali che sono fondamentali alla costruzione degli oggetti che li contengono (Harvey 1996a, 50-51).

Concettualmente il problema più generale è come costruire il ruolo dello spazio e del tempo nell'azione sociale, visto che il processo comporta una interpretazione dello spazio-tempo. La visione newtoniana-cartesiana ritiene che lo spazio sia separabile dal tempo e che lo spazio sia un contenitore passivo dell'azione sociale, e sostiene che la questione dell'urbano sia interpretabile come il sito geografico contingente dei processi politico-economici, ambientali e sociali che si sviluppano nel tempo. Henri Lefebvre (1974) al contrario definisce la produzione dello spazio, un processo sociale attivo. Leibniz ritiene che lo spazio ed il tempo siano dipendenti dai processi e attributi relazionali del mondo e quindi i modi di produzione della spazio-temporalità stessa diventano una componente vitale all'interno del processo sociale. L'idea che ci sia uno e un solo spazio e che abbia qualità omogenee,

lascia il posto ad una idea più complessa. Il modo usuale di pensare l'universo in termini di un necessario sistema di tempo e uno necessario di spazio, lascia il posto alla nuova teoria che esistono un indefinito numero di discordanti serie di tempo e un indefinito numero di spazi distinti (Harvey 1996a, 52). Questo modo di pensare allo spazio e al tempo, radicalmente differente da quello semplificato e talvolta ancora dominante, è rilevante per la comprensione dei processi urbani. Harvey sostiene che ci sono processi sociali multipli al lavoro nelle nostre città e che ogni processo definisce la sua particolare spazio-temporalità. Il problema dell'urbanizzazione allora diventa quello di accogliere una varietà di spazio-temporalità, che variano da quelle dei mercati finanziari a quelle delle popolazioni immigrate le cui vite interiorizzano spazio-temporalità eterogenee dipendenti da come essi orientano loro stessi fra il luogo di origine e il luogo di insediamento. Costruzioni di spazio-temporalità multiple, che variano in base all'età, al genere, alla classe, all'etnicità, alla preferenza sessuale, alle preferenze di consumo, etc, possono, di conseguenza essere trovati anche in piccole aree (Harvey 1996a, 52). L'urbanizzazione deve essere interpretata non in termini di una qualche entità socio-organizzativa chiamata città (l'oggetto teorico che così tanti geografi, demografi e sociologi erroneamente presuppongono) ma come la produzione di forme spazio-temporali specifiche e assai eterogenee, integrate in differenti tipi di azione sociale. L'urbanizzazione interpretata in questo modo, è necessariamente costituita di processi sociali, come pure costituita da processi sociali. Perde le sue qualità passive e diventa un momento dinamico nei processi complessivi di differenziazione sociale e di cambiamento sociale.

Le questioni urbane sono un momento costitutivo nello studio dei processi sociali che producono e riproducono spazio-temporalità spesso di tipo radicalmente nuovo e differente. Mentre la produzione di queste spazio-temporalità possono dare luogo a oggetti distintivi con una particolare forma fisica, come per esempio l'ambiente della *edge-city*, è il processo e i suoi attributi relazionali di spazio e tempo che devono essere il focus fondamentale dell'inchiesta. La questione dell'urbanizzazione del XXI secolo allora diventa quella di definire come lo spazio e il tempo saranno prodotti nei processi sociali.

Pensare in termini di strutture spazio-temporali significa guardare ai processi mentre stanno producendo la loro materializzazione, consentendo di inventare norme all'altezza dei problemi da affrontare.

2.6 Statuto dei luoghi e del territorio

La parola statuto indica l'atto formale e solenne, nel quale sono espressi i principi fondamentali intorno all'organizzazione e all'ordinamento giuridico di qualunque associazione, ente e istituto. Quando si tratta di stati quest'atto assume più comunemente il nome di carta costituzionale o di costituzione; per gli enti minori, invece, l'espressione statuto è di applicazione universale (Enciclopedia Treccani, 1936). Non è casuale quindi che si parli di «valore costituzionale» dello Statuto del territorio (Baldeschi 2012; Magnaghi 2012).

La legge 1/2005 prevede lo statuto del territorio, mentre la precedente legge 5/1995, lo statuto dei luoghi. Lo Statuto dei luoghi, introdotto dall'art.24 della Lr Toscana 5/95 è stato considerato, insieme alla descrizione fondativa dell'art.18 Lr Liguria 36/1997, una categoria concettuale innovativa inscritta nel processo di mutamento della disciplina del governo del territorio in corso allora, segnato da una evoluzione dei paradigmi scientifici e dal ridisegno dell'architettura istituzionale e gestionale preposta all'attuazione del piano (Cinà 2000). Il passaggio è dal piano che descrive il futuro di un dato assetto insediativo alla descrizione del passato e del presente per giustificare le trasformazioni future.

Il primo a proporre lo statuto dei luoghi è Francesco Ventura (1994) che in un articolo di critica alla proposta di legge sul governo del territorio della Regione Toscana sostiene che:

la pianificazione di uno sviluppo sostenibile deve essere elaborata in conformità a uno statuto dei luoghi. Quest'ultimo è da fondare su di una conoscenza autonoma degli obiettivi di utilizzo delle risorse, elaborata attraverso una descrizione e interpretazione della realtà esistente, luogo per luogo, che la comunità discute, riconosce e sancisce (Ventura 1994, 37).

L'idea di Ventura è che fra lo statuto e ogni azione di trasformazione debba esserci lo stesso rapporto che intercorre negli stati di diritto fra costituzione ed attività legislativa, esecutiva e giudiziaria. Secondo Ventura lo statuto dei luoghi rispecchia i caratteri peculiari del territorio così come sono riconosciuti e codificati dalla comunità, e garantisce continuità e stabilità per beni e qualità sia per le generazioni presenti che per quelle future. Nella proposta originaria di Ventura, per indirizzarsi verso lo sviluppo sostenibile

occorre identificare - o identificare di nuovo - i vari luoghi e valutare quale loro identità si vuol mantenere nel tempo e nello spazio. E dovrà essere questa complessa, molteplice e varia realtà territoriale, democraticamente e istituzionalmente riconosciuta, nelle sue articolazioni locali e nell'insieme regionale, il limite e il riferimento della pianificazione, come di ogni altra azione sociale e individuale (Ventura 1994, 39).

Mario Cusmano (1996) offre una interessante e congruente definizione di statuto del territorio che connette principi e regole che governano una società:

statuto [...] designa un insieme di principi fondamentali che riguardano l'organizzazione di una società civile ma, insieme, indica il complesso delle norme e delle regole riconosciute che la governano; territorio è ormai parola che...richiama a tutto un suo spessore storico, ambientale, antropico, nonché alla sua natura di luogo della produzione di beni, dell'esercizio del loro scambio, delle complesse manifestazioni della convivenza sociale [...] Statuto del territorio dunque, come carta dei diritti e dei doveri nei confronti di un bene complessivo che, a sua volta, è prodotto e patrimonio della collettività e dei singoli: tale, quindi, da dover essere confermato e rinnovato da una forma di contratto che possiamo assumere come quella natura del piano che diviene stabile nel tempo e nello spazio (Cusmano 1996).

Emerge con chiarezza il rapporto fra società, territorio e contratto con le regole per confermare e rinnovare i beni prodotti dalla collettività stessa. L'allusione alla necessità della partecipazione è evidente.

Nella Lr 1/2005 lo Statuto del territorio del Piano di indirizzo territoriale (art.48 Lr1/2005) individua:

a. i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio; b. le invarianti strutturali; c. i principi di utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di qualità; d. le aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Lo statuto in questo caso ha anche valore di piano paesaggistico. Piano territoriale di coordinamento e Piani strutturali contengono anch'essi lo statuto (cfr. art. 51 e art. 53) con contenuti simili, fra cui figurano proprio le invarianti strutturali, e differenziati in base alla scala dimensionale ed ai compiti amministrativi. La legge toscana qui si è evidente-

mente ispirata alla proposta teorica territorialista di Alberto Magnaghi, che molto ha scritto sull'argomento.

Secondo Magnaghi lo Statuto è

l'insieme di atti interpretativi e regolativi, precedente e sovra-ordinato agli atti di pianificazione, che comprende la definizione del patrimonio territoriale e dei suoi elementi costitutivi, delle invarianti strutturali e le relative regole generative, di tutela, riproduzione e trasformazione (Magnaghi 2012, 17).

In riferimento allo statuto del territorio del Piano di indirizzo territoriale (Pit), Magnaghi precisa che

comprende la descrizione, l'interpretazione e la rappresentazione delle identità paesaggistiche e delle relative invarianti a livello regionale e a livello dei singoli ambiti territoriali-paesaggistici e delle loro eventuali articolazioni in unità di paesaggio (Magnaghi 2012, 17).

Si tratta di un «atto costituzionale» attraverso il quale la società locale «riconosce l'identità e i valori del proprio patrimonio territoriale e ne detta le regole di tutela e valorizzazione in relazione a tutte le politiche e le azioni di trasformazione del territorio, pubbliche e private» (Magnaghi 2012, 17).

Qui ci troviamo di fronte compiti di massima difficoltà: la società locale è estremamente frammentata e divisa, è quindi davvero difficile immaginare di poter fare una sintesi ed individuare identità e valori condivisi, a maggior ragione in un periodo di grandi cambiamenti sociali caratterizzati da una polarizzazione di redditi e di ricchezze in crescita (Gallino 2011). Le sezioni che abbiamo dedicato alla questione dei luoghi e delle identità mostrano il tentativo teorico di rapportarsi alla complessità della situazione. Identità e valori del territorio devono essere obbligatoriamente individuati attraverso la partecipazione degli abitanti, perché sono per definizione spazio relazionale e vissuto. Magnaghi afferma giustamente che

lo statuto del territorio, in quanto atto costituzionale e identitario di una comunità insediata, deve essere prodotto socialmente. A tal fine la sua costruzione ai diversi livelli del PIT, del PTCP, del PS, deve avvalersi ordinariamente di strumenti di democrazia partecipativa, rispondendo anche agli obiettivi dell'art.1 della LR 69/2007 sulla partecipazione (Magnaghi 2012, 17).

La complessità di un percorso di partecipazione su questi temi rischia di lasciare questa proposta sul terreno astratto che attende di essere compiutamente realizzato. In sua mancanza la strada più facile è che siano i tecnici a definire quella che loro pensano sia l'identità del territorio e i valori del territorio, magari fondandoli su studi ed analisi, con l'idea implicita che nel territorio stesso sia incorporata memoria, identità e valori. Ma questo non avviene, come abbiamo mostrato assumendo i concetti di spazio, di luogo ed identità nella loro complessità. Lasciare ai tecnici il compito di immaginare quale sia l'identità del territorio degli altri, depotenzia e svislaccia il significato stesso di questo concetto. D'altra parte se l'identità del territorio ha un rapporto con le identità sociali, non possiamo dimenticare che queste sono molteplici, cangianti, spesso contraddittorie almeno quanto quelle del territorio. Un altro problema sorge quando la partecipazione pubblica coinvolge settori sociali parziali oppure numericamente poco significativi rispetto ai tre milioni e seicentoseptantatré (al 30 ottobre 2012) di popolazione della Regione Toscana. La nuova legge regionale 46 del 2 agosto 2012 «Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali», che sostituisce la legge 69 del 2007 «Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali», è augurabile possa essere sperimentata nella direzione di una partecipazione diffusa e complessiva.

Va detto che nella legge 1/2005 e nella prassi del governo del territorio in Toscana non trova sufficiente spazio la relazione fra identità dei luoghi e nuovi abitanti, quelli in grado di promuovere sviluppo non distruttivo ma fondato sul «riconoscimento del patrimonio territoriale come bene comune», né la partecipazione appare adottata in modo sufficientemente diffuso e appropriato: esistono alcuni buoni esempi ma nel complesso sembra prevalere una tendenza ad adottare gli stessi modelli ovunque, senza adattare le forme di partecipazione ai soggetti da coinvolgere e ai casi da affrontare.

Il problema nasce dal fatto che la legge 1/2005 ha preso ispirazione dalle teorie di Magnaghi, ma invece di assumerle integralmente, e darne piena realizzazione, si è limitata a riproporne delle parti, condensate in alcuni articoli della legge. In questo modo i concetti proposti dalla legge 1 perdono molto del loro valore e anche della loro comprensibilità, tanto che questa sembra essere una delle ragioni delle difficoltà interpretative della legge. Nella pratica poi troppi statuti del territorio si limitano a definire obiettivi, magari prestazionali, ma poco più. E la legge non sembra impedirglielo.

Si potrebbe indagare come sia stato interpretato ed utilizzato lo statuto del territorio nella pianificazione toscana e quali effetti queste interpretazioni abbiano avuto sul territorio. Ma non è questo il nostro compito ora. Intendiamo invece approfondire la proposta di Magnaghi a cui la legge 1 si è ispirata, anche per verificare come risponde sul piano teorico alle difficoltà che abbiamo evidenziato qui sopra. Con l'idea che la conoscenza di queste elaborazioni sarebbero molto utili per chiunque si accinga a redigere uno statuto, visto che la legge regionale 1 di per sé non spiega come affrontare questo compito così complesso.

Per Magnaghi

l'insieme dei beni comuni che connotano ogni luogo e la sua specifica identità, dovrebbe costituire il nucleo fondativo, collettivamente riconosciuto, dello statuto di ciascun luogo e dei diritti dei cittadini rispetto ai singoli beni che lo costituiscono. I piani che regolano le trasformazioni del territorio, a tutte le scale, dovrebbero pertanto essere preceduti e coerenti con un corpus statutario socialmente condiviso che definisce, con riferimento a un orizzonte temporale di medio-lungo termine, i caratteri identitari dei luoghi, i loro valori patrimoniali, i beni comuni non negoziabili, le regole di trasformazione che consentano la riproduzione e la valorizzazione durevole dei patrimoni ambientali, territoriali e paesistici (Magnaghi 2006, 1).

Per Magnaghi il territorio è bene comune per eccellenza e

mettere al centro delle politiche pubbliche il bene comune territorio consente di perseguire la dimensione qualitativa, non solo quantitativa, dei singoli beni che lo compongono: acqua, suolo, città, infrastrutture, paesaggi, campagna, foreste, spazi pubblici e così via (Magnaghi 2006, 1).

Per Alberto Magnaghi lo statuto dei luoghi è l'esplicitazione e la descrizione dei valori costitutivi del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, urbanistiche, antropiche (Magnaghi, 2000:121). Si tratta di descrivere e codificare, ed elaborare norme per i caratteri identitari del territorio cioè i valori territoriali costitutivi dello sviluppo sostenibile:

questa descrizione è fondativa di un sistema di regole della trasformazione del territorio che consentano di valorizzarne le peculiarità. Il territorio viene colto come un luogo denso di storia, di segni, di valori da trasmettere, arricchiti, alle generazioni future (Magnaghi 2000, 121).

Il patrimonio viene inteso come valore mentre la risorsa è la forma specifica di uso del valore. La durevolezza del patrimonio è condizione della sostenibilità. La produzione di ricchezza durevole è una «svolta radicale» rispetto alla produzione di ricchezza attraverso la distruzione del patrimonio territoriale o di quella che limita i processi distruttivi indotti dalla crescita ponendo vincoli o protezioni. È questa forse la parte utopica, ma in senso positivo, della concezione di Magnaghi perché mira ad un nuovo modo di produrre e di vivere il territorio caratterizzato dalla riproducibilità del patrimonio che presuppone la fine, oppure un cambiamento davvero radicale, del capitalismo.

Una delle questioni cruciali dello statuto è la definizione di regole. Magnaghi nota che

una definizione di statuto dei luoghi non può prescindere da quella di luogo e di identità di luogo, essendo lo statuto necessariamente costruito a partire dalla ricerca di forme di descrizione, interpretazione e rappresentazione dell'identità del luogo rispetto a cui elaborare regole condivise della trasformazione del luogo stesso, rispondenti al principio di conservarne e aumentarne l'identità e il patrimonio (Magnaghi 2000, 123).

Per definire lo statuto occorre sviluppare un'analisi territoriale adatta alla definizione dell'identità del luogo e disporre della descrizione dell'identità del luogo. Lo statuto «definisce le invarianti strutturali, le modalità di trattamento dei valori territoriali (in quanto potenziali risorse), le regole di trasformazione e le loro ricadute sulla pianificazione ordinaria» (Magnaghi 2000, 124). Nell'accezione di Magnaghi «lo statuto dei luoghi non è un semplice insieme di vincoli, non risponde a criteri conservativi, museali. Esso si configura piuttosto come un atto 'costituzionale' per lo sviluppo locale: un progetto di futuro socialmente condiviso» (Magnaghi 2000, 125). Il carattere «contrattuale» e costituzionale dello statuto dei luoghi invocato da Magnaghi «richiede che la sua elaborazione metta in atto forme di partecipazione che portino a uno scenario di riferimento socialmente condiviso» (*ibidem*).

Non bisogna tuttavia pensare ad un rapporto consequenziale e lineare fra conoscenza che definisce i caratteri di lunga durata e lo statuto: nei caratteri dei luoghi e nella loro definizione non sono definite in modo univoco le regole del loro trattamento, come nelle leggi ecologiche non sono contenute leggi univoche di pianificazione. Molte scelte sono possibili «purché si tratti di scelte consapevoli e misurate sull'esigenza di interpretare e valorizzare l'identità del luogo e il suo patrimonio come principio fondativi della sostenibilità» (Magnaghi 2000, 226). Perché questo principio trovi concretezza è necessa-

rio che i valori storici e ambientali del patrimonio locale si incontrino con le «energie sociali innovative che intendono assumerne la cura per costruire ricchezza durevole» (Magnaghi 2000, 126). Lo statuto deve incarnare l'incontro fra identità dei luoghi e nuovi abitanti. Questo ingresso delle collettività umane nel governo del territorio è di grande rilievo, perché affronta la questione del rapporto fra rapporti sociali e processo di urbanizzazione. La partecipazione è necessaria proprio per l'attenzione a questo rapporto fra società e territorio, nella consapevolezza che senza soggetti attivi lo statuto non trova la sua attuazione. Secondo Magnaghi l'elaborazione dello statuto dovrebbe essere

frutto di un complesso processo di concertazione fra rappresentanze di interessi di categorie sociali, economiche, culturali rispetto a scenari di sviluppo che affrontino la possibile composizione pattizia dei conflitti nel riconoscimento del patrimonio territoriale come bene comune, e nell'assunzione come sfondo dell'obiettivo dell'autosostenibilità dello sviluppo (Magnaghi 2000, 126).

Il terreno della concertazione deve essere il riconoscimento del patrimonio territoriale come bene comune e il confronto deve avvenire fra tutte le componenti sociali e non solo fra le classi dirigenti. Magnaghi riconosce che malgrado lo statuto si configuri come costituzione di lunga durata, «esso vive (come la rappresentazione dei valori che lo costituiscono) il tempo del patto che lo ha prodotto, dal momento che costituisce un atto di autogoverno attraverso cui la comunità insediata esprime le proprie strategie e i propri stili di sviluppo» (Magnaghi 2000, 128).

Il tipo di norme prefigurate non sono semplici obiettivi prestazionali, ma vere e proprie indicazioni qualitative e quantitative sulle attività da insediare ed i modelli insediativi e condizioni poste in termini di offerta del territorio e della sua riproducibilità. Magnaghi infatti chiarisce che

la valorizzazione del patrimonio territoriale come principio che determina la peculiarità e lo stile dello sviluppo di un luogo, impone la selezione quantitativa e qualitativa delle attività da insediare: lo statuto dei luoghi, che evidenzia invarianti e regole riproduttive di lunga durata, delimita attività produttive (cosa, come, quanto, dove produrre per accrescere la fertilità dei suoli, la capacità autoriproduttiva dei sistemi ambientali, il valore del territorio costruito e del paesaggio, il capitale sociale e umano) e modelli insediativi (dimensioni, tipologie, materiali e tecniche, equilibri ambientali ed energetici) per attuare trasformazioni che non riducano il valore del patrimonio, anzi lo aumentino (Magnaghi 2000, 129).

Per quanto riguarda le norme, lo statuto dei luoghi secondo Magnaghi (2000, 138 e segg.) dovrebbe contenere una serie di principi che riguardano aspetti come: la riduzione delle emissioni e del prelievo delle risorse, dei consumi di materia, di energia, di territorio, della velocità, della mobilità, l'aumento della biodiversità, la chiusura locale dei cicli energetici, dell'acqua, dei rifiuti, dell'alimentazione. Oltre ad una ridefinizione e integrazione dei vincoli esistenti attuata incorporando e sistematizzando a livello locale l'intreccio dei vincoli che si sono accumulati nel corso del tempo: dalla legge 1089/1939, ai vincoli idrogeologici, alla 431 del 1985, ai vincoli, normative e direttive ambientali, alla legge sulle aree protette ecc., in generale riaggregando tutto ciò che può essere compreso nella categoria del governo dell'esclusione dalla contrattazione.

Il sistema dei beni non negoziabili va specificato luogo per luogo, in relazione alla descrizione identitaria condivisa e attraverso regole di conservazione in stretta relazione alle regole di trasformazione (Magnaghi 2000, 139). Il fatto che si sia passati dal concetto di aree protette a quello dei sistemi ambientali, dai monumenti ai centri storici e al territorio storico implica che i vincoli debbano essere integrati «nelle più generali regole di conservazione, valorizzazione e trasformazione dei sistemi ambientali e territoriali» (Magnaghi 2000, 140).

Il capitolo dello statuto relativo alle invarianti ha il compito di tradurre i processi di formazione dell'identità del luogo in regole che presidono al processo evolutivo del territorio, sia regole per la manutenzione che per la trasformazione. Le invarianti riguardano i caratteri fondativi delle identità dei luoghi che consentono il loro mantenimento e crescita nei processi di trasformazione; possono essere strutture e morfotipologie territoriali e urbane, caratteri del paesaggio, qualità puntuali dei sistemi ambientali, sistemi economici e culturali a base locale, caratteri del paesaggio agrario:

le invarianti strutturali sono dunque elementi (beni, tipi territoriali, relazioni fra sistemi territoriali e ambientali ecc.) strutturanti il territorio, la sua identità, la sua salute, la sua qualità, il suo paesaggio, il suo potenziale come risorsa patrimoniale durevole (Regione Toscana 1999).

Dunque beni configurati come i caratteri fondativi dell'identità locale,

invarianti non per disposto normativo, ma nel senso che non sono variati nei tempi lunghi dei cicli di territorializzazione e che riguardano siste-

mi ambientali, reti ecologiche, bacini idrografici, sistemi costieri, paesaggi storici, tipologie insediative territoriali e urbane caratterizzanti l'identità di lunga durata, tessuti agrari, modelli socioculturali, valori relazionali fra insediamento e ambiente e così via; caratteri la cui perdita o degrado può compromettere la sostenibilità dello sviluppo, fondata appunto sull'assunzione di questi valori patrimoniali come risorse (Magnaghi 2000, 141).

Ne consegue che le invarianti strutturali dovrebbero indicare i caratteri identitari di questi beni, che costituiscono il valore di un luogo: tali caratteri, la cui permanenza è il principale indicatore della sostenibilità, sono l'oggetto di «direttive, prescrizioni, azioni per la tutela e la valorizzazione secondo obiettivi prestazionali riferiti alla sostenibilità dello sviluppo» (Magnaghi 2000, 141). Secondo Magnaghi il corpus normativo che deriva da questa accezione di invariante strutturale si qualifica come sistema di regole condivise per la trasformazione e l'innovazione più che come insieme di vincoli per la conservazione:

il criterio generale che dovrebbe sovrintendere alla formazione del corpus di regole dello statuto consiste nel finalizzare la trasformazione all'aumento di valore del patrimonio territoriale in modo durevole, assumendo che questo aumento di valore (produzione di qualità territoriale, anziché consumo di territorio) costituisca l'indicatore principale di sostenibilità dello sviluppo (Magnaghi 2000, 141).

Ovviamente tutto questo deve dare luogo a specifiche regole. Un punto di riferimento è l'offerta del territorio, «cioè la sua possibilità di trasformazione senza distruggere l'identità del luogo e i suoi equilibri riproduttivi» (Magnaghi 2000, 143) anziché la domanda insediativa.

Cruciale è la notazione che lo statuto

non può essere elaborato e gestito nel chiuso degli uffici comunali o provinciali, pena il divenire un piano regolatore mascherato, come in parte sta avvenendo con i piani strutturali. Esso è l'occasione invece per attivare nuovi istituti di democrazia che consentano di realizzare il suo auspicato carattere di patto costituzionale per lo sviluppo locale (Magnaghi 2000, 128).

Si tratta di forme di pianificazione strategica in cui «la costruzione degli orizzonti progettuali si determina nel tempo in forma negoziale e cooperativa, e si modifica in relazione al tipo e al ruolo degli attori sociali coinvolti» (*ibidem*).



Grand Canyon, un processo continuo di trasformazione, un luogo di vita.



Piazza della Costituzione, detta lo Zocalo, Città del Messico.



Wupatki, pueblo, Arizona, insediamento costruito dai nativi americani Sinagua nel 1100 e abitato fino al 1225. Lo spazio circolare è lo spazio comunitario di autogoverno.



Rote Fabrik, centro sociale di Zurigo, luogo di incontro lungo il fiume.



Monumet Valley Navajo Tribal Park, Navajo Nation, Arizona.



Città del Messico, visita nei quartieri.



Monument Valley, Navajo Nation, Arizona, luogo di vita e di memoria.



Rote Fabrick, centro sociale di Zurigo, uno degli edifici della ex fabbrica recuperata.

3. Alle radici delle definizioni di invariante strutturale

3.1 Lo strutturalismo

Il termine invarianti strutturali pone in primo piano il concetto di struttura e le teorie dello strutturalismo. Quest'ultimo è un movimento filosofico, scientifico e critico letterario emerso in Francia negli anni sessanta che ha esteso all'antropologia, alla critica letteraria, alla psicoanalisi e all'epistemologia, le teorie e il metodo dello strutturalismo linguistico introdotto da F. De Saussure (1857-1913). Rompendo con l'impostazione volta a studiare l'origine delle singole parole, i singoli segni fonetici, la linguistica si interessa della lingua intesa come struttura globale del linguaggio, come «sistema in cui tutti i termini sono solidali e dove il valore dell'uno non risulta che dalla presenza simultanea degli altri» (De Saussure 1916).

Piaget offre una definizione molto generale del concetto di struttura:

In prima approssimazione, una struttura è un sistema, che comporta delle leggi in quanto sistema (in opposizione alle proprietà degli elementi) e che si conserva o si arricchisce grazie al gioco stesso delle sue trasformazioni, senza che queste conducano fuori dalle sue frontiere o facciano appello ad elementi esterni (Piaget 1969).

La struttura è quindi una totalità: le cui proprietà non equivalgono alla somma delle proprietà dei propri elementi; che può subire delle trasformazioni senza che queste implicino una rottura della struttura stessa; che è capace di autoregolarsi. Si tratta di una definizione analoga a quella di sistema.

In Levi-Strauss e in particolare nel suo libro *Le strutture elementari della parentela* (1949), l'analisi scientifica di una realtà etnica si indirizza ad individuare la regola interna cui obbedisce un dato fenomeno osservabile in un dato sistema sociale, la struttura che unifica i singoli fenomeni.

Non quindi a cogliere la specificità di un fenomeno né a determinare la genesi storica di una istituzione. Mentre i fenomeni singoli possono essere verificati empiricamente, la struttura, pur facendo parte del reale, non fa parte delle relazioni visibili: essa non è mai leggibile direttamente e può essere individuata solo sottoponendo il frutto delle osservazioni empiriche ad un lavoro di formalizzazione.

3.2 Etimologia ed origine dell'invariante strutturale

La locuzione di invariante strutturale

nasce nell'ambito delle discipline biologiche per indicare quei caratteri dei sistemi viventi che non variano e garantiscono la 'conservazione' del sistema e il suo adattamento a perturbazioni esterne. L'espressione indica i caratteri che costituiscono l'identità del sistema e che consentono di mantenerla, adattandola alle perturbazioni (Regione Toscana 1999).

In biologia l'invariante biologico fondamentale è il DNA, la cui struttura permette la sua duplicazione della sequenza di nucleotidi (specificante un gene) tramite la sua traduzione in una sequenza di amminoacidi in una proteina. Considerando la popolazione umana composta da parecchi miliardi di individui, ad ogni generazione si verificano da 100 a 1000 miliardi di mutazioni. Il genoma umano è continuamente 'toccato' da mutazioni, eppure esiste una innegabile stabilità della specie. Se ci poniamo in una prospettiva storica (i miliardi di anni coperti dall'evoluzione), questa capacità di conservazione 'invariante' risulta sorprendente.

Quindi il termine invariante strutturale nasce nelle discipline biologiche per indicare quei caratteri dei sistemi viventi che non variano e conservano il sistema anche con perturbazioni esterne. In modo simile le invarianti strutturali del territorio sono quegli elementi fondanti e costitutivi che devono essere salvaguardati e conservati (in modo attivo) per riprodurre i beni comuni.

Esiste una definizione limitata ai beni di pregio introdotta nel lessico urbanistico a metà anni '80, nel piano di Reggio Emilia e nel piano paesaggistico regionale dell'Emilia Romagna:

l'invariante diventa il riconoscimento da parte del progettista di elementi di particolare pregio - siano essi puntuali o diffusi, storici o prettamente ambientali, di valore testimoniale o soggetti a rischio fisico - da tutelare o valorizzare.

La legge 5/95 rispetto a queste nozioni innova radicalmente introducendo «il concetto di ‘invarianti strutturali’, non riferendole soltanto a singoli elementi di pregio, ma ad elementi e strutture complesse del territorio[...]» (Regione Toscana 1999). Le invarianti non sono invarianti e basta, ma strutturali: si tratta di regole di struttura che rimangano invariate. Ai detrattori che sostengono che il termine sia inadatto a raccontare il territorio che varia incessantemente, va ricordato che ad essere invariati sono elementi e strutture e non l'insieme in sé. Daniela Poli sostiene:

la lettura strutturale dell'invariante richiede la ricerca dei caratteri di permanenza non in un oggetto unitario, statico con sue proprietà specifiche, ma in una struttura coerente e dinamica che si trasforma nel tempo, autoregolandosi (Poli 2008).

Sia Chomsky in linguistica che Maturana e Varela in biologia hanno mostrato la capacità generativa della struttura:

gli elementi strutturali ravvisati (ambiente, caratteri storico morfologici, ecc.) con le relative regole e principi generativi che hanno attraversato le varie fasi storiche, definiscono così la struttura invariante, portante, patrimoniale di un territorio, da tutelare e da porre come base per le successive ipotesi di sviluppo sostenibile (Poli 2008).

Per ottenere efficacia è necessario che alla denotazione di invariante strutturale «sia accompagnata una specifica disciplina di tutela che ne individui gli elementi di invarianza e le relative condizioni di trasformabilità» (*ibidem*).

Il fatto che si faccia riferimento alla struttura indica il rimando teorico alla interpretazione dei fenomeni, in questo caso del territorio, attuato attraverso l'individuazione di un sistema di relazioni che ne costituiscono il fondamento interpretativo. Il sistema di relazioni e di elementi correlati non è immediatamente visibile, e comporta un salto conoscitivo rispetto alla mera descrizione informale e pedissequa di ciò che si crede di vedere. Così l'invariante in quanto invariante strutturale per essere individuata comporta uno sforzo interpretativo: non si guarda solo agli oggetti (che possono essere comunque salvaguardati con altri mezzi) ma a strutture di relazione, e anche a regole implicite che hanno prodotto quel sistema e ne fanno parte quindi in quanto elemento proprio del funzionamento del sistema. Guardare oltre il visibile e lo scontato, oltre il materiale, vuole dire assumere i valori e la memoria come elementi cruciali della lettura del territorio, il che risulta necessario nel momento in cui l'identità del territorio così come la popolazione la interpreta, prende piede nella pianificazione.



Mondeggi, la fattoria senza padroni, rete genuino clandestino: i nuovi agricoltori ridanno vita all'area agricola e si oppongono alla sua privatizzazione. Le due foto sono state scattate da Massimo Bani durante una iniziativa del 16 marzo 2014 .



Mondeggi, Genuino Clandestino.



Tepoztlán, Messico, mercato.



Exarchia, quartiere popolare di Atene.

4. Il testo e l'interpretazione della legge toscana

4.1 Giurisprudenza / governo del territorio; leggi e concetti

La Sentenza amministrativa; Consiglio di Stato sez. IV; data 27 ottobre 2009; n. 6600 trattando una controversia relativa alle varianti al PRG per il «programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto» tratta così delle invarianti strutturali:

In sede di legislazione urbanistica della Regione Toscana, la nozione di “invariante strutturale” è oggi introdotta dall'art.4 della legge regionale 12 gennaio 2005, nr. 1, che ha recepito “in parte qua” il contenuto del previgente art.5 della citata l.r. 5 del 1995: in particolare, è stabilito che dette invarianti - una delle quali specificamente afferente alla tutela del paesaggio - debbano essere stabilite negli atti di pianificazione e programmazione urbanistica: inoltre non è previsto che alle stesse consegua sempre e comunque un divieto assoluto di edificazione, ponendosi soltanto, in ragione delle peculiari esigenze di tutela sussistenti in dette aree, la necessità di assoggettare la possibilità di intervento a limiti e controlli più o meno penetranti a seconda dei casi specifici.

L'accezione di invariante strutturale che traspira da questa sentenza è piuttosto riduttiva: è una denominazione normativa, cui corrisponde un dispositivo normativo, che deve afferire ad alcune categorie di beni; non solo, si afferma che comporta l'assoggettamento alle possibilità di intervento a limiti e controlli più o meno penetranti, e non comporta sempre un divieto assoluto di edificazione. Tuttavia il concetto presuppone che a decidere il tipo di interventi possibili sia la condizione ed il criterio della riproduzione delle risorse o del bene coinvolto, quindi fra le opzioni possibili c'è anche l'inedificabilità.

Il concetto di invariante strutturale non dovrebbe essere ridotto a denominazione da attribuire a categorie di beni perché ad esse dovrebbero essere associate opportune regole di riproducibilità, che potrebbero arrivare a imporre l'inedificabilità. In mancanza di norme specifiche i magistrati non hanno potuto far altro che considerarle nella loro accezione di vincolo generico, privo di regole specifiche.

Nel dibattito sulla prima applicazione della legge 5/95 Bernardo Secchi proprio trattando di invarianti e degli altri disposti innovativi della legge 5, notava:

[...] proprio perché sono geloso della riflessione che è stata svolta su questi punti non li voglio veder trattati in questo modo da una legge, non li voglio vedere in pasto ai ricorsi TAR. Non voglio che sia un magistrato del TAR a discutere che cos'è lo statuto dei luoghi e a darmi la sua interpretazione attraverso la giurisprudenza dello statuto dei luoghi o di cos'è l'unità organica elementare, eppure tra qualche anno saremo a questo punto che la magistratura del TAR avrà detto che statuto dei luoghi ha da intendersi questo e non può intendersi quello e che le interpretazioni del signore è valida e del signor altro non è valida.

Per impedire questo e salvaguardare gli aspetti innovativi della legge «voglio che la legge sia scritta meglio, ma molto meglio, non si tratta di un glossario» (Secchi in Regione Toscana 1996, 73).

Si tratta di necessaria chiarezza dei dispositivi normativi ma anche di come le invarianti strutturali sono trattate ed utilizzate nei piani.

4.2 Il testo della legge: chiarire senza svilire la ricchezza dei contenuti

Le invarianti strutturali vengono trattate nei primi articoli della legge 1/2005 nel capo I - principi generali, dove sono esplicitati i valori più profondi cui la legge intende ispirarsi: lo sviluppo sostenibile, salvaguardia e mantenimento dei beni comuni, l'eguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni. Da un lato si deve guardare agli articoli del capo I - principi, come un complesso di norme da considerare nel suo insieme per capire la volontà dei legislatori, dall'altro si deve prendere atto dei capitolomboli sintattici e retorici in cui la norma cade.

Gli art. 4-5 e 6 della legge 1/2005 sono spesso scorretti dal punto di vista sintattico. Viene da chiedersi come questo sia potuto accadere.

Una ragione potrebbe risiedere nel fatto che il testo è probabilmente nato da un serrato confronto negoziale, da mediazioni ed aggiunte conseguenti e successive, da correzioni, proprio perché si trattava di un tema importante e probabilmente osteggiato da alcuni. Insomma è possibile che il testo scritto con evidenti errori di sintassi porti il segno del conflitto. Appare poi evidente che il legislatore ha fatto riferimento alla teoria del prof. Alberto Magnaghi, senza tuttavia dimostrare non averla colta nella sua pienezza (cfr. Magnaghi, 2000). Infatti questa è stata assunta solo in parte lasciandola quindi monca: il concetto di invariante strutturale è innovativo e significativo quando è accoppiato a congruenti definizioni, chiare ed esplicite, di sostenibilità, di luogo, di identità territoriale, di partecipazione pubblica. Altrimenti rischia di perdere il suo potenziale di innovazione e si verifica la tendenza a riproporre vecchi concetti: il dimensionamento che dovrebbe essere fondato sulla capacità delle risorse di sostenerlo torna ad essere calcolo del fabbisogno, per di più mascherato; privato dell'approccio territorialista o antropobiocentrico il concetto di sostenibilità è difficile da definire (cfr. Magnaghi, 2000:50 e segg). Concetti appropriati e complessi di sviluppo sostenibile e del rapporto natura/società/storia (Morin, 1983) risultano necessari per far funzionare il concetto di invariante strutturale in modo intelligente e fruttuoso, e non burocratico e sfuggente cioè del tutto inefficace, una forma senza un vero contenuto.

Eppure Alberto Magnaghi nel giugno 2004 in occasione della scrittura di quella che sarà la Lr 1/2005 propone alcune chiarificanti definizioni: art.3 le risorse essenziali del territorio:

Per risorse essenziali del territorio si intendono tutti i beni patrimoniali che concorrono a definire le identità ambientali, territoriali paesistiche e urbane del territorio toscano e che è necessario tutelare e valorizzare garantendone la riproducibilità e la durevolezza per le generazioni future;

art. 4 le invarianti strutturali:

per invarianti strutturali si intendono i caratteri costitutivi e prestazionali delle risorse essenziali del territorio di cui all'art.3 che ne definiscono l'identità di lunga durata, ne descrivono i valori patrimoniali (ambientali, territoriali, paesistici, culturali) e le regole di trasformazione atte a garantirne la tutela e la valorizzazione.

4.3 L'interpretazione della norma: difficoltà interpretative e dubbi

Malgrado questi limiti alcuni dati di fatto risultano evidenti da una lettura integrata delle norme:

- le invarianti strutturali sono elementi cardine dell'identità dei luoghi;
- sono risorse (ndr. essenziali) e beni (ndr. comuni) (la legge all'art.3 comma 1, tratta di tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni) con valore identitario, la cui tutela garantisce lo sviluppo sostenibile, (infatti i beni sono i beni comuni dell'art.1 dove si afferma che «l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti e al godimento dei beni comuni[...]»);
- vanno definite in modo puntuale attraverso livelli di qualità e prestazioni minime; le regole relative all'uso sono (probabilmente) quelle che hanno consentito la loro permanenza nel tempo e in questo senso sono definite parte della invarianti strutturali (diverse dalle regole di insediamento e di trasformazione);
- le invarianti strutturali vanno sottoposte a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile;
- lo statuto comprende le invarianti strutturali con le regole di insediamento e di trasformazione del territorio.

Sussiste quindi un evidente legame fra invariante strutturale e sostenibilità dello sviluppo, tanto che, sempre secondo la legge, la tutela delle invarianti strutturali del territorio costituisce una garanzia dello sviluppo sostenibile; salvaguardia e mantenimento fanno parte dell'anima dell'invariante strutturale.

Si tratta di lasciare invariati (pur nel continuo mutare delle cose) alcuni caratteri strutturali (costitutivi) che garantiscono che l'essenza del bene conservi il suo valore e il suo significato seppure il bene, essendo parte del territorio, sia sottoposto a continue modifiche. Non a caso, come abbiamo visto, il termine viene mutuato dalla biologia, dove il genoma umano viene sottoposto a continue modifiche senza impedire una innegabile stabilità della specie umana.

Va notato che una lettura corretta dello spirito della legge, cioè l'individuazione di caratteri territoriali di valore, costitutivi e da riprodurre, è condivisa soprattutto da chi, anche non addetto ai lavori, reputa essenziale governare il territorio come bene comune. Al contrario è osteggiata da chi ha un forte interesse a liberalizzare le trasformazioni territoriali e a superare le regole che si sono sedimentate nel tempo per difendere i beni comuni e le risorse del territorio.

Il concetto ha una sua innegabile capacità esplicativa ed evocativa: conservare dei valori che hanno natura strutturale, costitutiva, cioè fondamentale; e se ci troviamo di fronte a un coacervo di interpretazioni è, il più delle volte, per sfuggire al suo significato più esplicito, scontato e innegabile. Non è un caso che comitati di cittadini di fronte ad interventi poco attenti all'ambiente, al territorio, al paesaggio invocano l'individuazione come invariante strutturale dei luoghi o territori di cui vogliono preservare specifici caratteri.

4.4 La questione del potere conformativo delle invarianti: l'art.6 della LR1/2005

L'art.6 Lr 1/2005 equipara le invarianti strutturali ai vincoli paesaggistici che sono conformativi, e quindi presume che ciò che viene individuato come invariante sia connotato da quel livello di valore. L'art. 6 recita:

l'individuazione, nell'ambito dello statuto, delle invarianti strutturali costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo a nessun indennizzo.

È essenziale ricordare la definizione dei concetti di potere conformativo di cui all'art. 42 comma 2 Cost.: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» e potere ablatorio di cui all'art. 42, comma 3 Cost.: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale». Sono espressioni del potere conformativo le prescrizioni o vincoli che conformano il diritto di proprietà (cd. configurazione giuridica della proprietà) iscrivendolo in uno statuto proprietario speciale e circoscrivendone le facoltà in conformità alla naturale struttura del bene e che, pertanto, non abbisognano di indennizzo (come, ad es, i vincoli paesistici o storico-artistici).

Stella Richter (2012, 45-46) sostiene che la distinzione tra prescrizione meramente conformativa e prescrizione avente natura sostanzialmente espropriativa non sia affatto chiara e definitivamente risolta, e che sussiste

un contrasto tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della Corte di cassazione. La posizione della Corte costituzionale è la seguente:

in sostanza, si contrappongono le aree, che ab origine e per loro natura hanno limitata o nulla possibilità di essere trasformate per inerenza di uno specifico e superiore interesse pubblico, alle aree in cui la compressione della edificabilità è invece conseguente ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso la proprietà, secondo la Corte costituzionale, non è conformata, ma oggetto di una espropriazione sostanziale e pertanto di ablazione (Stella Richter 2012, 45-46).

La Corte di cassazione ritiene invece

che si ha semplice conformazione della proprietà, compatibile quindi con una durata indefinita dell'efficacia della previsione di piano, le quante volte la stessa miri ad una zonizzazione ampia del territorio comunale, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; per converso, se la previsione non abbia una tal generale natura, ma imponga un vincolo particolare... incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, allora - e solo allora - detta previsione non sarà per la Cassazione semplicemente conformativa, ma di natura ablatoria (Stella Richter 2012, 47-48).

Edoardo Salzano afferma a sua volta che è necessario distinguere due tipi di vincoli alla libera disponibilità della proprietà immobiliare:

un primo tipo di vincoli (vincoli ricognitivi) deriva dal fatto che il legislatore abbia stabilito che una determinata categoria di beni, per la sua intrinseca natura, merita di essere tutelata in modo particolare, limitando la possibilità di trasformazione dei beni che ricadono in quella categoria. Un secondo tipo di vincoli (vincoli funzionali o urbanistici) comprende quelli che la pubblica amministrazione pone su determinati immobili (aree o edifici che siano) in relazione all'utilizzazione che ne vuol fare (Salzano 2003, 296).

Nel secondo caso l'amministrazione decide in modo discrezionale, si tratta di vincoli posti in relazione alla funzione d'interesse pubblico che si vuole

assegnare ad un immobile e al disegno urbanistico che si vuole realizzare. La discrezionalità risiede nel fatto che il disegno urbanistico avrebbe potuto essere diverso e la funzione collocata in un altro sito. Nel primo caso invece

il legislatore ha stabilito che tutti i beni appartenenti a quella determinata categoria (per esempio i boschi, o gli edifici anteriori al 1900, o i terreni terrazzati oppure, più generalmente, i beni d'interesse paesaggistico) devono essere utilizzati senza compromettere le caratteristiche proprie di quella categoria di beni (ibidem).

L'atto amministrativo che impone il vincolo a un determinato bene non è una decisione autonoma, ma è semplicemente il riconoscimento che quel determinato bene appartiene alla categoria di beni che la legge ha voluto tutelare: per questo si definiscono vincoli ricognitivi, perché

la sua imposizione ad un determinato oggetto deriva dalla ricognizione che l'atto amministrativo (il prg, o l'elenco, o il decreto) effettua per individuare gli oggetti che, all'interno di un determinato perimetro, appartengono a quella categoria (Salzano 2003, 297).

Per i vincoli ricognitivi non è necessario alcun indennizzo perché il vincolo è coesenziale al bene, ovviamente se discende da una disposizione legislativa che abbia assoggettato a tutela quella determinata categoria di beni.

L'art. 6 che equipara le invariati strutturali ai beni vincolati, ci indica quanto valore abbiano, e debbano avere questi beni, per poter essere considerati tali. Tuttavia secondo alcuni giuristi questa norma è stato un azzardo, perché non sarebbe compito della regione definire queste materie ma dello Stato.

Inoltre esiste una contrapposizione fra chi pensa che definire invariante strutturale un bene non comporti nessuno statuto speciale e che di per sé non garantisca salvaguardia, mantenimento e tutela, e chi invece ritiene che il mancato indennizzo previsto all'articolo 6 sia il vero nodo della questione perché potrebbe essere definito solo dallo stato e non da una legge regionale. Un'altra contrapposizione si verifica sulla possibilità che le invariati strutturali comportino la non edificabilità. Molti spostano la questione sulle condizioni da porre alla trasformazione, evitando di aderire in modo assoluto alla non edificabilità. Tuttavia sono molti ad ammettere che in alcuni casi per preservare certe invariati strutturali sia necessario non edificare e le trasformazioni debbano essere finalizzate alla riproduzione del bene e se necessario alla sua ricostruzione.

Per quanto riguarda la capacità prescrittiva delle invarianti strutturali molti individuano nel Codice per i beni paesaggistici ed in particolare nel piano paesaggistico l'occasione per attribuire loro quello status da bene paesaggistico che la Lr1/2005 aveva cercato di assegnare attraverso il citato art.6. Infatti l'art.143, comma 1, lettera e) prevede l'individuazione di «ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156». L'art.143 del codice al comma d) richiede di delimitare e rappresentare le ulteriori immobili o aree e di determinare specifiche prescrizioni d'uso. Inoltre in base all'art. 145 del Codice le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, e sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, e sono prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. Un'occasione questa che vale in primo luogo per i piani paesaggistici regionali.

Francesca De Sanctis (2005, 98) afferma che l'art. 6 per la sua ambiguità si presta a diverse interpretazioni: secondo una prima interpretazione le limitazioni alle facoltà di godimento previste all'art.6 si applicherebbero a tutte le invarianti strutturali contenute nello statuto del territorio, «al pianificatore spetterebbe solamente il compito di individuare sul territorio dette invarianti e riconoscere a loro lo status previsto dalla legge regionale di beni vincolati, per i quali è escluso ogni indennizzo» (De Sanctis 200, 98). Secondo De Sanctis in questo modo

determinati beni o opere (si pensi a scuole, ospedali, strade - lett. e) sistemi infrastrutturali) i quali sono considerati dalla legge risorse essenziali, verrebbero in quanto tali ad essere assoggettati al regime di vincoli di inedificabilità assoluta non indennizzabili previsto, ex lege, dalla legge regionale n. 1 del 2005 (De Sanctis 2005, 98).

Tuttavia questa interpretazione porterebbe a non indennizzare aree altrimenti destinate a standard, ovvero che costituiscono vincoli espropriativi. E la norma in questo caso si esporrebbe a censure di incostituzionalità, stante la sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale. Si noti a margine che quello che sconcerta qui è il fatto che siano assunti come invarianti strutturali servizi pubblici, mostrando un'altra contraddizione che induce interpretazioni discutibili. Ma di questo tratteremo in seguito.

Torniamo al ragionamento di De Sanctis. Secondo lei una lettura più attenta fa emergere come:

la norma non assoggetta tutte le invarianti strutturali contenute nello statuto del territorio indistintamente ad un vincolo ex lege di inedificabilità non indennizzabile, al pari dei vincoli previsti da leggi speciali che tutelano beni settoriali (vedi L1089/39 e 1947/39) (De Sanctis 2005, 98-99).

Secondo De Sanctis il legislatore regionale ha voluto specificare che l'individuazione delle invarianti strutturali «costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esse ricompresi» (art.6 comma 1). A questo punto secondo l'autrice va evidenziato quel «individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale» contenuto nella frase: «le seguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo» (art.6, comma 1). Infatti secondo De Sanctis questo inciso relativo alle limitazioni alle facoltà di godimento dei beni riguarda solo «i beni immobili individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale», cioè i vincoli c.d. morfologici, diversi da quelli di inedificabilità già imposti ex lege dal legislatore statale. Secondo l'autrice quindi nello statuto rientrano tre diverse tipologie di vincoli: una riguarda i beni vincolati ex lege dal legislatore statale (ex l. 1089/39 e 1497/39) rispetto ai quali lo statuto del territorio opera una mera ricognizione; una seconda beni o categorie di beni che sono assimilabili a quelli paesaggistici o culturali di cui alla l. 1497/39 e 1089/39, con caratteristiche morfologiche simili e che trovano considerazione in leggi statali, anche se non sono espressamente vincolati ex lege dallo Stato: per es. vincoli idrogeologici, vincoli di rispetto stradale, vincoli dei parchi o storico-monumentali.

In dottrina e in giurisprudenza, sottolinea De Sanctis, si è arrivati a sostenere che non sono indennizzabili anche quei vincoli morfologici che sono considerati vincoli di inedificabilità assoluta non dal legislatore statale, ma dagli strumenti urbanistici. Il legislatore regionale ha accolto nella norma questa interpretazione,

estendendo il regime di non indennizzabilità proprio dei vincoli ex lege posti espressamente dal legislatore statale anche a quelle categorie di beni che trovano sì considerazione e tutela nella legge statale, ma non sono da questa espressamente vincolati con un procedimento ad hoc (De Sanctis 2005, 99-100).

Il legislatore regionale ha inteso attribuire la facoltà al pianificatore locale di individuare dei beni come vincoli ex lege da non indennizzare.

De Sanctis esprime il dubbio sul piano costituzionale sulla

legittimità di questa 'forzata' normativa, sia in relazione alla competenza legislativa del legislatore regionale di prevedere vincoli di inedificabilità assoluta *ex se*, laddove la disciplina della proprietà è di competenza del legislatore statale, alla luce della costituzione e dei principi statale di cui sopra; sia in relazione alla sottrazione di un indennizzo a vincoli sostanzialmente espropriativi imposti dagli strumenti urbanistici, laddove vincoli di inedificabilità assoluta sono ad oggi previsti solo dal legislatore statale (De Sanctis 2005, 100).

Tuttavia, va sottolineato che una identificazione di un bene accurata e fondata su una analisi storica e culturale territoriale, potrebbe costituire un fondamento per l'equiparazione ai vincoli non indennizzabili: a questo fa riferimento l'«accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali»: non una scelta arbitraria che potrebbe essere effettuata su qualsiasi spazio o almeno su più di un'area, ma il riconoscimento di un valore localizzato e intrecciato con un territorio specifico.

De Sanctis aggiunge una terza tipologia di vincoli: quelli che riguardano

quelle risorse che per loro natura non sarebbero comunque vincoli preordinati all'esproprio, a prescindere dalla indennizzabilità o no, in quanto non rappresentano localizzazioni o non costituiscono singolo bene (es. un sistema strutturale difficilmente potrà considerarsi vincolo preordinato all'esproprio al pari di quanto accade per la singola opera pubblica o infrastruttura) (*ibidem*).

Qui si mette in evidenza come possa essere tendenzialmente difficile normare dei sistemi con una certa complessità: andranno analizzate e individuate le strutture portanti, i caratteri costitutivi.

Il saggio si conclude sostenendo che l'effettività della norma dipenderà più dall'azione del pianificatore che dall'intento del legislatore, e da come questo individuerà la risorsa essenziale o comunque i beni costituenti invarianti strutturali (*ibidem*).

Si potrebbe supporre che tutte le categorie di risorse essenziali, quindi anche i sistemi infrastrutturali e tecnologici costituiscano invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, e che le invarianti strutturali vadano cercate all'interno delle risorse essenziali lo lascia pensare il comma 2 dell'art. 4 («si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale [...]»). Tuttavia ad una lettura attenta diventa chiaro che non tutte le risorse essenziali costituiscono invarianti strutturali, ma solo quelle individuate nello statuto e che vengono giudicate «elementi car-

dine dell'identità dei luoghi». Ora se le infrastrutture sono l'insieme dei servizi pubblici, quali vie di comunicazione, scuole, ospedali, per quanto siano essenziali per la qualità della vita della popolazione non appare chiaro quale senso possa avere ha senso considerale invarianti strutturali.

Molti dubbi interpretativi derivano dal fatto che la legge 1/2005, quando afferma qualcosa lo fa in modo obliquo, in un luogo a margine e non al centro, negli incisi invece che nelle frasi principali. In modo tale che il senso va cercato con un lavoro di esegesi accurata, alla ricerca di un senso nascosto.

4.5 Gli slittamenti: fra beni e servizi, il concetto di prestazione

Ulteriori contraddizioni sono state apportate dall'introdurre, nella definizione di invariante strutturale, il concetto di prestazione come «beneficio ricavabile dalla risorsa». Infatti può essere appropriato per un servizio, ma è difficile immaginare come si possa attagliare ad un bene comune. Molti beni sono multi valore, multi funzione e vanno oltre anche al valore d'uso, hanno un valore d'esistenza. Si può capire come possa essere fuorviante ragionare in termini di prestazione, come se il bene dovesse essere messo al lavoro come una materia prima nella produzione o come un lavoratore ridotto ad essere solo quello che serve al suo datore di lavoro. Come le persone sono molto più di quello che viene usato di loro dal rapporto di lavoro, così i beni pubblici e comuni sono molto di più di quello che un esperto o anche il cittadino o la popolazione possa percepire in un momento dato. Sono il regno della possibilità. Esistono i valori di esistenza o i non-use-values, che rappresentano il valore che alcuni beni ambientali possono avere per il solo fatto di esistere, indipendente dagli usi che ne possono essere fatti.

In altri termini il concetto di prestazione ci riporta ad un orientamento funzionalista e riduttivo che non riesce a cogliere aspetti che vanno oltre la mera funzione, e appare in contrasto con il concetto di territorio assunto come organismo vivente. La prestazione probabilmente viene scelta perché è facilmente codificabile e per forza di cose semplificata, fondata spesso su pregiudizi. Confondere le invarianti strutturali con gli obiettivi prestazionali è rischioso: ridurre un bene alle sue prestazioni tende a semplificarne il significato e tendenzialmente a renderlo fungibile e intercambiabile.

Il fatto che la prestazione estratta dalla risorsa essenziale (la legge utilizza il termine «derivante», che non spiega quale rapporto intercorra fra prestazione e invariante strutturale) debba essere fruita nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, cioè debba rispettare i principi dello sviluppo sostenibile,

presuppone che non tutte le prestazioni siano tali ed alcune possano essere in contrasto con questo principio, in altri termini alcuni usi (benefici estratti) dalla risorsa essenziale tendono a ridurla («in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente» art.3 comma3). Quindi le prestazioni devono rispettare i principi dello sviluppo sostenibile. In questo caso la prestazione è o non è rispettosa del criterio. C'è una vasta gamma di possibilità di fruizione ma tutte devono rispettare il criterio del rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. Tuttavia se ci possono essere prestazioni (da evitare) che non rispettano i principi dello sviluppo sostenibile, non appare chiaro in che senso le prestazioni minime costituiscono le invarianti strutturali. Forse si fa riferimento alle prestazioni virtuose, oppure qui si sta facendo riferimento ai servizi e non ai beni comuni.

La prestazione si addice ai servizi, mentre il livello di qualità ai beni.

In quale senso allora al comma 1 dell'art.4 si tratta di «relative prestazioni minime» in riferimento alle invarianti strutturali? Qui il problema diventa un altro, non più il fatto che la prestazione rispetti e sostenga lo sviluppo sostenibile, ma l'oggetto dell'attenzione diventa la qualità della prestazione, quindi non più fare in modo che l'uso non degeneri i beni, bensì che i beni offrano una prestazione di qualità. Le prestazioni minime lasciano pensare che si voglia normare l'offerta e imporre che raggiunga un livello di qualità.

Nel primo caso il soggetto da proteggere è il bene comune: la fruizione non lo deve degenerare, deve garantire che si possa riprodurre; nel secondo caso il soggetto da sostenere è il fruitore (la cittadinanza) del bene che deve ottenere una prestazione minima di qualità.

Una spiegazione di questo ondeggiamento, di questo strabismo, potrebbe essere che scrivendo queste norme si faccia riferimento alternativamente a due tipologie di beni piuttosto diversi: le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche (dove la natura assolve un ruolo importante) ed i servizi (fra le risorse essenziali si annoverano «sistemi infrastrutturali e tecnologici») o «i sistemi di servizi pubblici». Mentre per i servizi pubblici o comuni ha senso fare riferimento a prestazioni minime da risolvere e garantire, per i beni comuni (ambiente, paesaggio, ecosistemi) irriducibili a semplificazioni come le prestazioni, si deve far riferimento a livelli di qualità da garantire, livelli di qualità che consentiranno molte prestazioni, quelle previste e quelle imprevedute, a condizione che rispettino i principi dello sviluppo sostenibile.

La legge 1 definisce l'invariante strutturale come l'insieme di «risorse, beni, regole relative all'uso, livelli di qualità e le relative prestazioni», evitando di definire il rapporto che intercorre fra tutti questi elementi. Se si pensa ai beni comuni si interpreta la qualità e si definiscono le prestazioni che consentono la riproduzione; mentre se si pensa ai servizi si definiscono prestazioni (obiettivi prestazionali) in grado di garantire livelli di qualità del servizio. Il concetto di prestazione era stato introdotto nei primi anni 80, fra gli altri dalla Regione Emilia Romagna, per rendere più efficace la definizione di standard, nell'idea che indicando quale prestazione si volesse garantire si potessero anche definire spazi polifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi compatibili. Ma se gli obiettivi prestazionali possono essere utili in quest'ambito, nella nostra legge invece questa oscillazione fra le due tipologie crea uno sconcerto e una certa confusione sul tipo di oggetto cui la legge si riferisce. E fanno venire dei dubbi su cosa la legge intenda per invariante strutturale.

Giuseppe De Luca definisce le invarianti strutturali come «le prestazioni non negoziabili riferite alle risorse essenziali del territorio interessato per assicurare livelli ottimali di qualità stabiliti negli statuti stessi» (De Luca 2003): in questo caso il punto di partenza è la qualità e le prestazioni hanno lo scopo di assicurare la qualità. Ma mentre questo è pacifico per i servizi, come ridurre la pluralità di valori insita nei beni comuni in prestazioni? Un paesaggio può essere ridotto a prestazioni? E possono essere misurate e gestite con gli stessi concetti utilizzati per i servizi? E se questo è possibile, è opportuno? Il valore è una relazione sociale e come tale è impossibile da misurare se non attraverso i suoi effetti. La definizione relazionale del valore rende discutibile se non fuori luogo tutti i tentativi di definire una qualche misura diretta o essenzialista di esso. Le relazioni sociali possono essere misurate solo attraverso i loro effetti (Harvey 2006, 142).

La legge dà adito anche ad un'altra interpretazione.

Francesca De Sanctis (2005) afferma che le invarianti strutturali

essenzialmente si possono suddividere in due categorie: a) le risorse essenziali, i beni e le regole relative all'uso, individuati dallo statuto (art.5); b) i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, riferiti evidentemente al sistema dei servizi pubblici, ma non solo (De Sanctis 2005, 96).

Le invarianti della prima categoria rappresenterebbero «l'elemento statico» dello statuto, mentre le invarianti della seconda categoria

sono il livello dinamico, in quanto riferito alle prestazioni che possono derivare dalle stesse risorse. Dinamico, quindi, non nel senso di mutevole; anzi, si dovranno fissare gli standards qualitativi e i livelli minimi delle prestazioni, ma nel senso di ruolo attivo delle risorse, non meramente ricognitivo e descrittivo (De Sanctis 2005, 96-97).

Va infine notato che il concetto di prestazione, di cui ho voluto mettere in evidenza il rischio che si riveli riduttivo, ha tuttavia un aspetto interessante, anche se non sviluppato in modo diffuso dalla legge. In molta pianificazione territoriale, anche se può sembrare paradossale, ad essere dimenticati spesso sono proprio gli abitanti in carne ed ossa e la loro vita quotidiana. La prestazione presuppone dei soggetti che fruiscono del bene e siccome la società non è formata da un corpo unitario ma da gruppi, classi, fazioni, soggetti diversi, diversi saranno gli interessi e le prestazioni che si intendono ottenere dai beni. Siccome alcune prestazioni saranno alternative, o una o l'altra e non compatibili, implicano anche un conflitto. La popolazione entra nel piano come soggetto attivo, che fruisce. Contemporaneamente però si tratta di un concetto piuttosto riduttivo proprio nel senso che mentre cerca di stringere il concetto ne perde dei pezzi importanti, preferendo la semplificazione alla complessità.

4.6 La questione dei servizi sociali e dei beni vincolati

Il saggio di De Sanctis, laddove tratta delle «limitazioni alle facoltà di godimento dei beni ivi compresi», in riferimento all'art.6 relativo alle invarianti strutturali (De Sanctis 2005, 99), affronta in modo incidentale il problema cruciale di cosa possano essere le invarianti strutturali. Ci sono «beni o opere si pensi a scuole, ospedali, strade - lett.e sistemi infrastrutturali, i quali sono considerati dalla legge risorse essenziali». Se il legame fra invariante strutturale e risorsa essenziale si evince sia dal comma 1 dell'art. 4, (costituiscono invarianti strutturali le risorse, i beni...«da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile»), sia dal comma 2 dell'art.4 («Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile»), appare anche evidente che le invarianti strutturali vanno sottoposte a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile. In che modo una scuola o un ospedale garantirebbe lo sviluppo sostenibile? Una scuola o un ospedale sono standard

o attrezzature pubbliche di interesse generale e non c'è bisogno di scomodare la sostenibilità dello sviluppo per affermare la loro necessità, né è necessario effettuare lunghe ricerche sulla identità dei luoghi e sulle regole di lunga durata che hanno prodotto specifiche figure territoriali. Appare discutibile pretendere, come alcuni fanno, che alcuni servizi o infrastrutture, anche di progetto, siano così importanti per l'identità locale da esser invariante strutturali.

In effetti comprendere fra le risorse essenziali dell'art.3, elementi del tutto diversi come patrimoni naturali, culturali e sistemi infrastrutturali, aveva già creato una profonda contraddizione al comma 3 dell'art.3 dove si afferma che «nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2 può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente». Quale infrastruttura può essere ridotta in modo irreversibile (per definizione può essere ricostruita a differenza di molte risorse naturali) e quale infrastruttura è componente di ecosistemi in senso migliorativo e non distruttivo? Sebbene i «sistemi infrastrutturali e tecnologici» siano risorse essenziali non sembra che se le si tutelano si garantisca lo sviluppo sostenibile (se si tratta di infrastrutture di trasporto spesso sono tutt'altro che sostenibili visto che sono quasi sempre fonti di inquinamento), né è probabile che costituiscano «elementi cardine dell'identità dei luoghi».

Nel corso dello stesso ragionamento, De Sanctis guardando «allo statuto del territorio sotto la lente di ingrandimento dei vincoli urbanistici» afferma che nello statuto rientrano tre diverse tipologie di vincoli, di tipo morfologico: i beni vincolati ex lege dal legislatore statale (ex l.1089/39 e 1497/39); i beni assimilabili a quelli paesaggistici o culturali di cui alla L.1497/39 e 1089/39 con caratteristiche morfologiche simili e che trovano considerazione in leggi statali, anche se non sono espressamente vincolati ex lege dallo Stato (vincoli idrogeologici, vincoli di rispetto stradale, vincoli dei parchi o vincoli storico ambientali); le risorse che per loro natura non sarebbero preordinate all'esproprio in quanto non rappresentano localizzazioni o non costituiscono singolo bene per esempio un sistema infrastrutturale.

Se è vero che la legge 1/2005 ha affermato per inciso nell'art.6 che i beni immobili per i quali sono previste limitazioni alla facoltà di godimento, sono individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, non pare congruente farne conseguire che le aree già vincolate facciano parte automaticamente delle invariante strutturali; al contrario va sottolineato che la legge all'art.6 tratta di invariante strutturali e non di tutti i vincoli pre-esistenti. Va notato che ciò che è vincolato è vincolato,

il problema può essere quello di rendere effettivo ed efficace la difesa del valore dell'area vincolata. Che senso avrebbe un articolo, come l'art.6, che cerca di rendere vincolato (tutelato) ciò che non lo è, (di cui la ricercata non indennizzabilità è un effetto) se volesse includere beni che hanno già questa possibilità?

Come nota ancora De Sanctis i beni vincolati ex lege dal legislatore statale (l.1089/39 e 1497/39) sono

vincoli sostanzialmente espropriativi, riguardanti beni paesaggistici o culturali, per i quali tuttavia la Corte Costituzionale già con la sentenza n.55 del 1968 aveva riconosciuto la loro non indennizzabilità in quanto la qualità intrinseca del bene, ovvero la sua morfologia, ne escludeva ogni suscettibilità edificatoria, di talché non vi era alcuna lesione al diritto di proprietà da indennizzare (De Sanctis 2005, 99).

Appare evidente che con l'art.6 il legislatore regionale indicava la strada di individuare beni immobili «sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale», cioè in base a caratteristiche intrinseche e connaturali tali da permettere che, come i beni paesaggistici o culturali, potessero essere sottoposti a limitazioni alle facoltà di godimento da parte del proprietario, senza indennizzo.

L'elenco dei vincoli esistenti è opportuno, e la legge 1 richiede esplicitamente di comprenderli nello statuto, tuttavia le invarianti strutturali non devono limitarsi a ribadire i vincoli in quanto tali: invece di guardare solo agli elementi puntuali e/o areali devono essere individuate strutture e relazioni, i rapporti fra gli elementi (fra beni vincolati e no), la loro organizzazione e funzionamento, in altri termini quali processi sociali e soggetti li hanno prodotti, quali processi e soggetti li mettono a rischio. Processi e soggetti non devono essere generici, come avviene con i termini «pressione antropica» o «pressione insediativa», ma precisi e circostanziati. Trattando di territorio, un capitolo riguarda il funzionamento del mercato immobiliare, non per accettarne i meccanismi, ma per capirli, affrontarli e regolarli. Ne deriva un ovvio mutamento del modo di costruire strategicamente le norme. L'invariante ricopre rispetto al vincolo un ruolo ben più attivo perché non prescrive solo che qualcosa vada conservato ma anche quali elementi, caratteri costitutivi, strutture e relazioni devono restare invariati e quali possono modificarsi; quali trasformazioni sono compatibili con la conservazione del valore e quali no.

I vincoli sono stati criticati da più parti: sarebbero incapaci di tutelare i beni che infatti, malgrado i vincoli, possono perdere, ed effettiva-

mente in molti casi hanno perso, i loro valori costitutivi e distintivi. Si tratta qui di una incapacità di farli rispettare che potrebbe corrispondere alla mancata volontà di farlo, quasi ci fossero altri valori di maggior interesse, malgrado la costituzione. Ma esiste anche un altro motivo di critica: la staticità. Il discorso in questo caso è il seguente: il vincolo è statico, si limita ad affermare che un valore deve permanere, che un bene deve essere tutelato, senza tuttavia specificare come questo deve avvenire nel flusso delle trasformazioni del territorio che comunque si danno. Nel caso si impedisca l'edificazione, quale recupero è comunque necessario o quale manutenzione è necessaria per esempio dello spazio pubblico, o dello spazio destinato a verde pubblico? E chi ne è responsabile? Attraverso queste domande viene introdotto il tempo e il soggetto / i soggetti coinvolti nell'attuazione della politica di tutela. Indirettamente, sullo sfondo, vengono introdotti anche i soggetti e le azioni che mettono a rischio il bene comune. Mentre il vincolo si limita a riconoscere un valore, da cui deriva l'individuazione di cosa si possa fare e cosa no, l'invariante strutturale si situa nella realtà temporale e geografica, nello spazio e nel tempo, con i suoi attributi relazionali e si pone l'obiettivo di influire sulle strutture spazio-temporali e sui processi di urbanizzazione, indicando anche i soggetti che possono essere protagonisti delle trasformazioni e della riproduzione dei valori individuati. Non si limita a negare la possibilità che interventi distruttivi dei valori riconosciuti possano dispiegarsi, ma intende individuare gli attori sociali e le regole d'uso che hanno prodotto nel tempo, e conservato, caratteri costitutivi di cui la società riconosce il valore ed intende altresì individuare gli attori sociali che oggi possono incarnare il ruolo di consentirne la riproduzione. In luogo di un velleitario «non si può», si tratta dell'individuazione dei potenziali produttori odierni di quello che Alberto Magnaghi chiama «valore aggiunto territoriale». È questa una concezione di pianificazione che accoglie la dimensione temporale e individua i soggetti capaci di promuovere le trasformazioni positive. Introduce un ruolo attivo nel governo del territorio e quindi nelle trasformazioni del territorio: ma quanto questo è entrato nella pratica? Quanto ha dato luogo a prassi congruenti?

4.7 La questione dei beni estesi e complessi e delle regole

Una questione di rilievo riguarda le risorse che non rappresentano localizzazioni con confini netti e non costituiscono un singolo bene,

in altri termini quei beni che per loro struttura ed estensione non possono essere considerati come localizzati in modo univoco. Individuare come invariante strutturali beni complessi come i centri storici, la città policentrica toscana, le aree archeologiche, il parco agricolo, oppure elementi troppo generali e generici come le acque o i fiumi, rischia di essere sfuggente: nel flusso continuo delle cose (*panta rei os potamos*), delle trasformazioni avvengono e quindi è particolarmente importante definire i criteri su cui si devono fondare. Deve essere chiaro quali siano i caratteri strutturali da conservare e quali trasformazioni lo consentono e quali no. È in questi casi che la qualità del concetto e delle norme che ne conseguono viene messo alla prova. Non è una questione di estensione, l'area coinvolta può essere un'intera regione, ma devono essere individuati in modo preciso i caratteri costitutivi, i funzionamenti e l'organizzazione da tutelare ed indicato il modo in cui questo deve avvenire, facendo riferimento anche ai soggetti sociali.

La legge pone le premesse per alcuni degli slittamenti che sono intervenuti nella pratica della pianificazione, perché non indica quale dettaglio debbano avere le individuazioni dei caratteri strutturali e di che tipo di norme specifiche e non generali, territorializzate e non generiche, concrete e non astratte, stiamo parlando.

Una definizione vaga porta a norme generiche negli strumenti di pianificazione territoriale che indurranno norme ancora più generiche, magari auspici a fare bene, negli atti di governo del territorio fino alla pianificazione attuativa. Ammesso che gli atti di governo del territorio e la pianificazione attuativa conservino memoria delle invarianti e delle regole conseguenti. Perché un nodo è il rapporto fra Quadro Conoscitivo, Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e piani attuativi: le invarianti strutturali devono essere individuate e normate in modo che le regole traslino, arricchite di maggiore specificità, dal piano strutturale all'attuazione, senza quindi fermarsi a livelli astratti e sapendo invece rapportarsi al concreto operare: le norme non devono essere astratte e generiche (proteggere, valorizzare) ma scendere nella concretezza di come si intende valorizzare e conservare, attraverso quali azioni e attraverso quali strategie.

Ma tutti questi slittamenti o scivolamenti possono essere letti come tentativi di sminuire e di depotenziare uno strumento finalizzato alla protezione e alla valorizzazione del territorio in un periodo in cui è attaccato in molti modi: diffusione degli insediamenti oltre le necessità d'uso per ragioni di investimento finanziario, inquinamento di aria, acqua, suolo e dissipazione e/o privatizzazione di risorse e beni comuni.



San Francisco, California, una strada di China Town.



Città del Messico, il giorno dei morti, novembre 2011.



Centro di quartiere ad Atene: le foto delle iniziative.



Città del Messico, il giorno dei morti, novembre 2011.

5. Quattro casi di norme di piano

Sono stati scelti due piani regionali, due piani comunali e un piano provinciale per analizzare più in profondità come vengono utilizzate nel concreto le invarianti strutturali. La scelta è stata motivata dalla particolare competenza e professionalità dei consulenti e dal fatto che vengono proposte soluzioni innovative oppure vengono aperti problemi che non hanno ancora trovato una soluzione soddisfacente. Il fatto che si tratti di piani di scale territoriali differenti deriva dalla necessità di indagare il rapporto fra scala e modulazione dell'invariante. Nel condurre l'analisi si è consapevoli del rapporto non sempre lineare fra testo normativo e atteggiamento culturale di chi si trova a redigere le norme. Le norme di piano devono rispondere a compiti dettati dal diritto e dalle leggi, e quindi non sempre chi le scrive può esprimere pienamente il proprio atteggiamento culturale rispetto alla pianificazione. Ci preme sottolineare che siamo consci che estrapolando solo alcuni esempi di norme relative alle invarianti strutturali in ogni piano, assumiamo uno sguardo selettivo, che mentre mette a fuoco una questione rischia di non riconoscere o dare atto della complessità dei piani analizzati, dove è il complesso delle norme nel loro intreccio a contare davvero. Lo scopo è quello di mettere in evidenza una varietà di modalità significative di trattazione del tema.

L'analisi critica intende quindi evidenziare i problemi e le possibilità, anche quelle non ancora esperite, ben consapevole che in alcuni casi il percorso richiederebbe una modifica delle leggi. Va evidenziato che in Regione Toscana è in corso di redazione una revisione della legge Norme per il governo del territorio (approvate dalla giunta il 30 settembre 2013 e ora all'esame del consiglio), che propongono una nuova definizione tesa a risolvere alcuni dei problemi nati nella pratica.

5.1 Le invarianti strutturali nel PIT approvato nel 2007

Il Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana approvato nel 2007¹ individua (Titolo 2 - Statuto del territorio, art. 3 «I sistemi che definiscono la struttura del territorio toscano e le sue funzionalità», comma 2) come invarianti strutturali: la città policentrica toscana, la presenza industriale in Toscana, i beni paesaggistici di interesse unitario regionale, il patrimonio collinare della Toscana, il patrimonio costiero, insulare e marino della toscana, le infrastrutture di interesse unitario regionale. Si tratta di ambiti molto generali che richiedono opportune specificazioni.

Vediamo brevemente l'esempio della città policentrica: il Pit (art.4 «La città policentrica toscana quale invariante strutturale dello statuto. Definizione tematica») recita:

Il sistema policentrico degli insediamenti della Toscana e la loro integrazione in un contesto territoriale unitario costituisce un fattore fondamentale dell'identità regionale e come tale valore tutelato dal presente statuto di questo piano (art. 4).

Qui si fa riferimento a una identità territoriale che viene letta come auto-evidente e pertanto la sua identificazione non si fonda su processi di partecipazione pubblica, né vengono offerte specifiche analisi territoriali che sostengano questa ipotesi. Ne consegue che il sistema policentrico da un lato viene proposto come dato di fatto, facilmente osservabile, dall'altro come obiettivo. Sempre nella definizione si afferma che il piano:

sostiene e tutela la riconoscibilità paesaggistica della 'città toscana' mediante azioni di mantenimento e rafforzamento delle reti e dei corridoi ecologici che connotano e penetrano gli insediamenti urbani, e salvaguardando le discontinuità ed i paesaggi che li separano nella molteplice scansione delle forme del territorio (art. 4 comma 2).

L'efficacia di questa norma, di per sé condivisibile, viene limitata da due elementi: in primo luogo manca un riferimento diretto ad una cartografia che mostri e definisca in modo chiaro gli insediamenti urbani e le reti e i

¹ Pit: il piano di indirizzo territoriale della Toscana (2005-2010) approvato in Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n.72 e pubblicato sul BURT n.42 del 17 ottobre 2007. Assessore al territorio, infrastrutture, urbanistica: Riccardo Conti, Presidente della Regione Claudio Martini; dirigente responsabile del Pit: Marco Gamberini.

corridoi ecologici. In secondo luogo andrebbe indicato quali strumenti si intendano utilizzare per le azioni di mantenimento e rafforzamento. Infatti l'obiettivo non è banale e richiede l'elaborazione di complesse strategie che investono molte politiche pubbliche. Privata della delimitazione precisa del territorio a cui ci si riferisce e delle azioni che si ritiene di dover intraprendere, la norma si affida alle specificazioni che altri piani, di scala inferiore o settoriali, ne daranno. Siccome il centro del problema è la strategia capace di dare attuazione agli obiettivi, sarebbe opportuno che un piano di livello regionale, che ha uno sguardo alto, indicasse come ottenerli. Potrebbe essere opportuna una maggiore definizione dei caratteri della configurazione fisica, ma anche dei flussi, delle relazioni sociali, e dei valori immateriali. E questo andrebbe elaborato per tutta la Toscana e richiederebbe uno sforzo conoscitivo specifico. La necessità di non limitarsi alla morfologia ma di guardare anche alle relazioni sociali dipende dal fatto che solo conoscendo il contesto sociale ed economico nella sua esplicitazione spaziale e temporale si può sperare di orientare le trasformazioni territoriali ed influire su di esse. Il territorio è un sistema complesso e gli interessi immobiliari e finanziari che investono il territorio sono un elemento di cui non si può non tenere conto. Il fatto di proporre delle azioni senza preoccuparsi di come metterle in atto è uno dei maggiori limiti di questo tipo di invarianti. Il Pit afferma:

La Regione sostiene comunque il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche della 'città policentrica toscana', mediante modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto i profili energetico, idrico, di trattamento dei rifiuti e che favoriscano le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia (art. 4 comma 4).

In questo caso manca la definizione di cosa si intenda per «miglioramenti...che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale», ed in questo modo si rinuncia a dettare una direzione precisa alla trasformazione.

Veniamo poi al comma 6 dell'art. 4 che afferma:

La qualità della "città policentrica toscana" consiste nel superamento di ogni residua giustapposizione programmatica o funzionale tra aree centrali e aree periferiche, nell'integrazione di tutte le sue componenti insediative e sociali quali suoi elementi costitutivi e nell'identificare in ciascuna di esse i fattori di degrado da rimuovere e prevenire,

e i fattori di innovazione e dinamismo sociale, economico e culturale da promuovere e sostenere mediante specifiche linee di azione, strategicamente coordinate in ambito locale e, quando necessario, intermunicipale e regionale (art. 4 comma 6).

In questo caso non viene chiarito come raggiungere il difficile obiettivo di superare la «giustapposizione». Anche in questo caso sarebbe necessaria una cartografia che mostri di quali aree e di quali componenti insediative e sociali si sta trattando indicando anche elementi costitutivi, fattori di degrado e fattori di innovazione. In mancanza di specificazioni il ventaglio di interpretazioni è così vasto da essere quasi infinito. La formula di sintesi «i fattori di degrado da rimuovere e prevenire, e i fattori di innovazione e dinamismo sociale, economico e culturale da promuovere» rischia di essere scontata. Ciò che non lo è per niente è come mettere in atto questo obiettivo di buon senso e con quali forze ci si dovrà scontrare. Se la pianificazione di livello regionale non assolve a questo compito lo lascia ad altri, forse con meno risorse per affrontarlo.

Le direttive da riferire alla «città policentrica toscana» indicate all'art.5 intendono potenziare l'accoglienza attraverso «moderne e dinamiche modalità di offerta di residenza urbana»: la regione «promuove e privilegia [...] gli interventi [...] finalizzati a una nuova offerta di alloggi in locazione», in particolare per il «recupero residenziale del disagio e della marginalità sociale» e per offrire ai giovani e ai cittadini italiani e stranieri la possibilità di realizzare le loro aspirazioni «senza il pregiudizio delle proprie capacità di acquisizione di un alloggio in proprietà». L'idea di assumere l'obiettivo di trattare questioni sociali, derivanti dal funzionamento del processo di urbanizzazione, in potenza è interessante. Ma solo se si indica in modo preciso come si intende intervenire per influenzare un mercato immobiliare che, anche in conseguenza delle politiche governative, per anni ha privilegiato la proprietà della casa. È necessario chiarire come si intende agire sui differenziali di valore che caratterizzano le differenti aree urbane, come si intende garantire l'accesso alla casa a tutti, giovani, anziani, immigrati, redditi bassi. E poi, di quali aree stiamo parlando e di quali gruppi sociali? Il comma 3 dell'art. 5 chiarisce:

Ai fini di cui ai commi precedenti, la Regione provvede alla formulazione e alla realizzazione di appositi programmi d'intervento in cooperazione con le amministrazioni locali e promuove e sostiene ogni iniziativa sia regionale che locale di collaborazione con gli operatori finanziari e del settore edile e immobiliare nella pluralità delle modalità giuridiche e finanziarie all'uopo attivabili (art. 5 comma 3).

Non viene posta nessuna condizione, non viene esplicitata nessuna scelta, tutto è implicito, niente è trasparente. Non è chiaro cosa sia un valore e cosa no e come quei valori siano preservati e riprodotti. Le politiche abitative sono essenziali ma non è chiaro come queste accrescano di per sé il carattere policentrico della Regione Toscana, in mancanza di specifiche norme. In altri termini il Pit oltre a citare le politiche abitative della regione dovrebbe integrarle con specifiche politiche territoriali.

Se decidessi di individuare come invariante strutturale gli abitanti a basso reddito del centro storico di Firenze, quelli espulsi attraverso le politiche dei decenni passati e quelli ancora presenti, dovrei poi costruire le politiche e le strategie per riprodurre quella invariante. Non dovrei solo proteggere gli abitanti che ancora vi risiedono, ma creare le opportunità perché vi ritornino. E per farlo sarebbe necessario definire la questione dal punto di vista territoriale e sociale. Alcune delle affermazioni contenute nel Pit appaiono condivisibili, ma sono sfuggenti per carenza di precisione e di riferimento territoriale.

Anche gli articoli seguenti del Pit, sempre relativi all'invariante strutturale città policentrica, assumono come direttive, politiche della regione toscana già in essere, come l'offerta di «accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca», il cui fine è la «migliore qualità e attrattività del sistema economico toscano» e non costruire la città policentrica. In questo modo vengono lasciate aperte molte strade, ed ampia flessibilità.

L'art. 8 «direttive per la mobilità intra e inter-regionale», in potenza hanno un grosso significato nel favorire la policentricità, ma in questo caso vengono ribadite infrastrutture decise in precedenza (Piano regionale per la mobilità e la logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 giugno 2004 n.63) che non erano finalizzate a perseguire questo obiettivo. Va notato che le prescrizioni correlate indicano che «Il piano regionale della mobilità e della logistica...vincolano gli strumenti della pianificazione territoriale», uno dei rari casi di vincolo prescrittivo del Pit. E poi seguono i vari progetti previsti dal quadro aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale.

L'art.10 «direttive per sostenere la qualità della e nella città toscana», sempre riferite alla città policentrica, affermano:

gli strumenti della pianificazione territoriale individuano, tutelano valorizzano i corsi d'acqua fluviali e lacustri, e gli ambiti territoriali che vi si correlano, gli spazi verdi pubblici e privati ed ogni altra risorsa naturale, e ne prevedono l'incremento quanto a dotazione e disponibilità (art. 10).

Il Pit dovrebbe indicare chiaramente cosa intenda per tutela e valorizzazione e quali azioni preveda per dare loro attuazione. Ricopre un significato innovativo e di rilievo l'affermazione al comma 2 art. 10 che

i Comuni, mediante i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, provvedono al consolidamento, al ripristino e all'incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano e identificano il loro patrimonio di spazi pubblici come luoghi di cittadinanza e di integrazione (art. 10).

Sarebbe opportuno associare una precisa specificazione delle tipologie di spazi pubblici e della relazione che intrattengono con i processi partecipativi pubblici. Anche l'affermazione che

gli strumenti della pianificazione territoriali garantiscono il permanere di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con la titolarità o funzionalità pubblica

richiede che venga chiarito con quali mezzi e strategie questo debba avvenire. In questo modo il valore di questa norma si accrescerebbe. Lo stesso comma prevede anche che gli stessi strumenti di pianificazione dispongano

il recupero e la valorizzazione delle aree e degli edifici demaniali dismessi mediante strategie organiche che privilegiano finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale, e attività orientate all'innovazione e all'offerta culturale, tecnico-scientifica e formativa.

Proposta di grande interesse a cui si devono associare opportuni strumenti e poteri perché si scontra con le logiche di valorizzazione economica dei beni pubblici.

5.2 Le invarianti strutturali nel piano strutturale di Prato

Il Piano strutturale di Prato² (Comune di Prato 2013, Disciplina di Piano) all'art. 3 afferma che lo statuto del territorio

² Adottato con DCC n.40/2012 e approvato con DCC. n. 19 del 21/3/2013. Sindaco Roberto Cenni, Assessore all'Urbanistica Gianni Cenni; Progettista e Coordinatore per le attività di Pianificazione Dirigente del Servizio Urbanistica Riccardo Pecorario e Francesco Caporaso; Consulente generale – Direzione scientifica Generale: Gianfranco Gorelli.

contiene l'insieme coerente di regole finalizzate a tutelare l'esistenza, e, contemporaneamente, a garantire, mediante il PS, la permanenza e lo sviluppo della qualità dei rapporti che sono storicamente intercorsi fra attività umane di uso e trasformazione del territorio ed i caratteri fisici e naturali del territorio stesso. Lo statuto del territorio contiene pertanto i principi che devono essere osservati ai fini di una utilizzazione durevole delle risorse presenti nel territorio comunale.

Il fatto che si usino «l'insieme coerente di regole» e «i principi che devono essere osservati», come se fossero uno la specificazione dell'altro richiede dei chiarimenti. I principi sono una premessa delle regole, ma non sono regole. I principi sono caratteristici delle leggi più che di un piano, che dovrebbe scendere sul terreno concreto e prendersi la responsabilità non solo di indicare la direzione, ma anche indicare come si possa andare in quella direzione, e lo può fare appunto attraverso delle regole. Il passaggio dai principi alle regole è particolarmente complesso perché agire sul territorio può comportare effetti indesiderati: solo conoscendo il funzionamento dei meccanismi, sociali e di mercato, che determinano i processi di urbanizzazione si può sperare di ottenere gli effetti desiderati. Va notato che lo statuto di questo piano agisce mediante le parti strategiche del PS. Nell'articolo citato significativamente si pone al centro «la qualità dei rapporti», che si intende far permanere, nati nel corso della storia «fra attività umane di uso e trasformazione del territorio ed i caratteri fisici e naturali del territorio stesso». È il rapporto fra società, colta nelle sue plurime sfaccettature, e territorio. Qui si pone il problema teorico e pratico di individuare le interazioni di qualità, quelle che riproducono e non danneggiano il territorio, visto che nel corso della storia sono state messe in atto molte azioni distruttive, ed alcune invece creatrici di valore territoriale.

La lunga durata di alcune relazioni è interpretata come segno di una relazione vitale e positiva fra società e territorio, che diventa anche segno riconoscibile e quindi di identità del territorio. Le norme di piano definiscono all'art. 5 le invarianti strutturali come

gli elementi fisici, economici, sociali e culturali presenti, espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali che, nella lunga durata, hanno determinato l'assetto del territorio costituendone gli elementi identitari. Esse sono manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali, come definite dalle vigenti norme regionali, presenti nel territorio comunale.

Interessante il fatto di comprendere gli elementi fisici, economici, sociali e culturali, con le loro componenti materiali e immateriali. Dove si tratta del perdurare dei rapporti, appare chiaro che non c'è separazione fra spaziale e le altre caratterizzazioni perché i processi sociali, economici e culturali hanno tutti delle espressioni spazio temporali materiali. Secondo il piano le invarianti sono gli elementi nati dal permanere di rapporti spaziali (produttivi, sociali, culturali) che hanno determinato l'assetto del territorio e a cui si riconosce la capacità di dare identità.

Si afferma poi che le invarianti strutturali «sono soggette a specifici criteri di utilizzo e limiti alla trasformabilità al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione nei processi evolutivi senza che ciò dia luogo ad alcun indennizzo» (comma 2 art.5). Qui viene opportunamente indicato che oltre ai criteri di utilizzo verranno definiti limiti alla trasformazione, non indennizzabili perché equiparati ai vincoli ricognitivi. Al comma 3 viene inoltre definita un'ulteriore categoria che integra le invarianti intese come elementi a quelle che sono sistemi con una propria organizzazione e funzionamento:

gli ambiti caratterizzati sono porzioni di territorio in cui la presenza di più e diversi tipi di invarianti strutturali concorre a rafforzare il ruolo e il valore specifico ed identitario di un determinato territorio. L'individuazione di tali ambiti è determinata da una lettura integrata e già orientata agli obiettivi di piano (cfr art. 33 e art. 75).

All'art. 8 «Invarianti strutturali» si trova la seguente definizione:

Ai sensi dell'art. 5 tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine delle identità dei luoghi, le invarianti strutturali del territorio.

Il piano riconosce quattro tipologie di invariante: invarianza storico-insediativa; invarianza culturale e sociale; invarianza paesaggistico - ambientale; ambiti caratterizzati, i cui elementi sono individuati in cartografia in scala 1:10.000. Per tutte «sono vietati gli interventi e le azioni che riducono in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela»: e questa formula richiede che successivamente si chiarisca qual è per ogni caso specifico il punto oltre il quale la riduzione è significativa. Da sottolineare che la «disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme» ed «eventuali

interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti».

Vediamo alcuni esempi di come sono individuate e normate le invarianti nel PS di Prato.

L'invarianza storico insediativa comprende fra gli altri: «beni monumentali e archeologici soggetti a vincolo di tutela, elementi di interesse archeologico e aree a rischio archeologico». Sono «i siti, gli edifici e i manufatti individuati dal PS sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili» (art.9 Norme PS). In questo caso gli elementi di invarianza sono:

i reperti da mantenersi in sito e le eventuali sistemazioni delle aree contermini; i caratteri morfo-tipologici di impianti esistenti; gli elementi della connotazione stilistico-architettonica; gli elementi decorativi artistici e architettonici; le sistemazioni esterne e i giardini; gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico (art. 9).

Il PS al comma 6 dell'art.9 affida agli atti di governo del territorio il compito di definire le specifiche disposizioni per la conservazione ed il ripristino degli elementi di invarianza. In questo caso vengono individuati come invariante strutturali beni in gran parte già vincolati, ma li si colloca all'interno di un contesto complessivo. La scelta è di rimandare agli atti di governo del territorio il compito di individuare le strategie per conservarli e ripristinarli. Va segnalato che questa potrebbe essere una scelta politica più che tecnica: lasciare un margine di flessibilità alle scelte di carattere operativo.

Le aree di rilevanza archeologica e del paesaggio antropico

sono aree, sia opera dell'uomo che della natura, la cui omogeneità e interesse principalmente artistico, formale, storico, etnografico, scientifico, letterario o leggendario giustificano una protezione e una valorizzazione nell'ambito delle aree protette e di interesse archeologico del Comune di Prato (art. 10).

Sono aree frutto di una specifica interazione fra società, natura, storia e territorio. Al comma 3 si afferma «sono elementi di invarianza quelle porzioni unitarie di territorio da assoggettare ad un grado di protezione ai fini della tutela paesaggistica». Il chiarimento di quale sia il grado e quali norme diano corpo alla tutela paesaggistica, è affidato agli atti di governo del territorio cui spetta il compito di definire

le specifiche disposizioni per gli interventi di recupero e valorizzazione relativi a dette aree che dovranno commisurarsi alla scala paesaggistica attraverso una preliminare valutazione di compatibilità improntata a tre principi guida fondamentali: rispetto dello scenario paesaggistico storicamente consolidato; rispetto dell'impianto insediativo tradizionale e dei caratteri costruttivi e materici dei manufatti; rispetto dei distinti caratteri del paesaggio antropico esistente: agricolo produttivo, silvopastorale, geo-archeologico.

Ovviamente queste disposizioni dovranno fornire la loro interpretazione di cosa si intenda per rispetto, quali elementi dello scenario paesaggistico vanno conservati come sono e nel caso siano trasformati secondo quali regole questo debba avvenire. In modo simile verrà specificato cosa significhi il rispetto dell'impianto insediativo tradizionale: quali elementi costitutivi (invarianti) vanno ribaditi e come devono prodursi le trasformazioni perché questo avvenga. Il termine "rispetto" dovrà misurarsi con il ventaglio di possibilità: conservare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento. Il rispetto dei beni archeologici è statuito da molte norme, il problema è definire cosa si intenda per rispetto e in quale modo possa essere messo in atto.

Sempre all'interno dell'invarianza storico-insediativa troviamo il patrimonio edilizio esistente al 1954 che è riconosciuto portatore di:

un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione recenti". Gli elementi di invarianza sono in questo caso "le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo"; le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/ strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione; le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotopologici. Agli atti di governo del territorio è richiesto di definire "le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio (comma 4 art. 11).

Gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal RU sulla base della schedatura dell'intero patrimonio edilizio. Vengono inoltre indicati gli aspetti che devono essere presenti nella schedatura del patrimonio edilizio. Questo tipo di norme intendono preservare il tessuto edilizio, la consistenza plani volumetrica dell'insediamento. Il carattere distintivo del territorio viene individuato nelle forme che emergono da un

principio insediativo di carattere formale. Si tratta di un passo importante dal punto di vista normativo, tuttavia il rischio è che così facendo non si guardi ai caratteri distintivi del territorio di carattere sociale, né si individui quali interazioni fra forma e società abbiano prodotto quel risultato formale. Per esempio non viene chiarito chi abita in quegli insediamenti, e quali processi e regole hanno destrutturato il principio insediativo al quale si riconosce valore. Al contrario questa conoscenza è la condizione per poterlo riprodurre. Alle norme che riguardano la forma, andrebbero sovrapposte o affiancate quelle che governano i processi che producono le trasformazioni territoriali che quelle forme investono e trasformano. Occorre portare nel piano la vita quotidiana della popolazione e riconoscere il peso immateriale ma oggettivo dei valori immobiliari. Il convitato di pietra di ogni piano.

Ancora parte dell'invarianza storico insediativa sono gli «elementi ordinatori dello spazio pubblico - tessuto connettivo» dell'art. 12 delle norme, che

sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti. Tali parti sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costituiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

Anche in questo caso sono rappresentati in cartografia. Gli elementi di invarianza sono: la proprietà pubblica; l'utilizzo di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose; le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica; le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate. Il tema è di certo complesso, ma è anche di grande rilievo perché va nella direzione di riportare la vita quotidiana della popolazione nel piano. Prescrivere l'utilizzo per attività pubbliche significa far entrare il piano nelle questioni sociali, vedendone gli aspetti spaziali. Il PS afferma «gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale» (art.12, comma 4). Si tratta di una sfida perché non è facile tutelare la consistenza simbolica e andranno predisposte specifiche strategie. Gli atti di governo del territorio hanno il compito di selezionare

i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono,

o sono spazialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.

Dopo aver indicato i contenuti della schedatura si afferma:

gli atti di governo del territorio dettano gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico, all'abbattimento delle barriere architettoniche.

A queste norme potrebbe essere opportuno affiancarne altre finalizzate a governare i processi che tendono a dissolvere o a ridurre lo spazio pubblico: processi spesso mossi da logiche speculative di privatizzazione e dai prezzi del mercato immobiliare.

L'obiettivo di garantire il permanere dell'uso sociale dello spazio pubblico è tradotto in norme che riguardano la forma, in modo da pesare sulla materialità e la concretezza. Contemporaneamente il fatto di indicare fra gli elementi di invarianza l'utilizzo di tale spazio per attività pubbliche, indica il rapporto imprescindibile fra uso sociale e territorio, che è sempre presente, ma che in questo caso si affaccia fra le norme di una disciplina (la pianificazione) che dopo aver studiato gli aspetti sociali troppo spesso norma lo spazio come se fosse separato dalla società, almeno temporaneamente, per i suoi scopi normativi e regolamentari e per il suo campo di azione. Il rapporto fra spazio e società richiede di analizzare gli elementi sistemici, spazio-temporali, socio-culturali. Le regole insediative, del rapporto fra edifici e la strada, di progettazione dello spazio pubblico si devono affiancare al governo dei processi generativi del territorio e dell'urbanizzazione.

I complessi di archeologia industriale (art.13) sono «edifici e complessi produttivi di elevato interesse storico e architettonico. Essi rappresentano per dimensione, ubicazione e tipologia il simbolo dell'epoca del grande sviluppo industriale pratese» e in questo caso gli elementi di invarianza sono:

i caratteri morfo-tipologici complessivi del tessuto edilizio; gli elementi della connotazione stilistico-architettonica; gli elementi decorativi artistici e architettonici; i materiali e le tecniche costruttive relativi alle soluzioni tecniche di elevata qualità strutturale, architettonica e storica; gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti dei fabbricati con il tessuto edilizio in cui sono inseriti.

L'articolo in questione inoltre afferma «la proposta normativa e gestionale ha come obiettivo la ricerca di un bilanciamento tra valore intrinseco dell'edificio e necessità di intervento per scelte strategiche di più ampio disegno urbano». Poi, dopo aver affermato che «gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura urbanistico-architettonica» l'articolo della norme afferma che gli atti di governo del territorio

sulla base di una schedatura puntuale... dovranno stabilire le parti da sottoporre alla conservazione, adottando tecniche più appropriate del restauro, le parti prive di valore storico ed architettonico da demolire, le eventuali integrazioni dell'impianto originario se compiutamente documentate.

Sarebbe forse opportuno che il PS indicasse i criteri di scelta che non possono essere trovati in una analisi più approfondita, ma attengono a scelte culturali e politiche.

Accanto all'estetica e alla forma dell'architettura e del disegno urbano, le norme dovrebbero affrontare il ruolo degli investimenti immobiliari e finanziari sul territorio, e governare i meccanismi principali che determinano il processo di urbanizzazione come lo conosciamo. Accanto alla individuazione dei beni e delle strutture che vanno protette e tutelate, è necessaria l'interpretazione dei processi che hanno prodotto quel tipo di bene, e non altri, e la formulazione di una proposta credibile su come salvarlo dai meccanismi distruttivi, degradanti, segreganti ed escludenti del mercato immobiliare. Una volta individuati i beni da conservare occorre chiedersi chi e quali processi li sta mettendo a rischio. I concetti di «pressione insediativa» o «pressione antropica», devono trovare una declinazione abbastanza precisa da poter consentire di contrastarla. È importante anche capire il rapporto fra quella pressione e le politiche pubbliche delle amministrazioni ai vari livelli territoriali, perché ogni trasformazione territoriale emerge sempre dal rapporto fra mercato immobiliare e regolamentazione pubblica.

Altre invarianti facenti parte delle invarianza storico-insediativa sono, per esempio: i complessi produttivi di valore tipologico i cui elementi di invarianza attengono ai caratteri morfo-tipologici, gli elementi decorativi, i materiali e le tecniche costruttive, «gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti dei fabbricati con il tessuto edilizio in cui sono inseriti» (Art.14 comma 3).

Altre sono i tracciati viari presenti al 1954; le strade vicinali; ville e nuclei rurali di valore storico e architettonico e loro pertinenze; formazioni arboree decorative / viali alberati.

Un altro capo è dedicato all'Invarianza culturale e sociale che comprende un solo caso: sedi e attività culturali artistiche e sociali:

sono luoghi caratterizzati dalla presenza di importanti funzioni di interesse culturale, artistico, storico, ricreativo, civile e sociale che hanno rappresentato e tuttora svolgono un ruolo importante per l'identità della vita cittadina di Prato e borghi. Essi comprendono: edifici di interesse storico-architettonico con funzione pubblica nel centro storico e nei borghi; sedi di attività culturali e sociali; principali manifestazioni (art. 19, comma 1).

Per gli edifici di interesse storico architettonico con funzione pubblica nel centro storico e nei borghi e per quelli di interesse culturale e sociale,

l'elemento di invarianza è rappresentato dall'attività che in essi si svolge e dalla funzione che rappresenta. Gli atti di governo del territorio dovranno contenere norme specifiche sia per quanto attiene agli interventi ammessi sulle strutture edilizie sia per la tutela ed il mantenimento in loco della funzione originaria.

Qui emerge la volontà di regolare delle scelte sociali e culturali attraverso il piano. Lo stesso articolo specifica poi che le manifestazioni tradizionali come le feste periodiche, le sagre e i mercati «costituiscono un forte fattore di identità della società locale». In questo caso gli elementi di invarianza sono: la periodicità delle manifestazioni; la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati, le attività culturali connesse; il ruolo dell'amministrazione comunale. Essi «sono soggetti a tutela nella loro consistenza fisica, amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione». Il RU definisce «l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto». In questo caso è necessario, oltre all'integrazione con altre politiche pubbliche, individuare le funzioni, le attività ed i gruppi sociali che muovono quelle attività per poter individuare le norme che li favoriscano.

Il capo II riguarda l'invarianza paesaggistico-ambientale, di cui fanno parte vari Siti di interesse regionale, considerati a tutti gli effetti invariante strutturali, per i quali tuttavia

il RU potrà ammettere il recupero del patrimonio edilizio esistente anche con congrui ampliamenti per esigenze funzionali, per strutture legate alle pratiche sportive ed il tempo libero, per strutture ricettive e pubblici esercizi. Potrà ammettere inoltre la costruzione di manufatti, anche precari, per le strutture strettamente di servizio alle funzioni di visita e didattiche delle aree protette.

Anche alcune ANPIL (aree naturali protette di interesse locale) sono considerate invariante strutturali. Ed è prevista una identica norma che permette «congrui ampliamenti».

Specifici articoli sono dedicati: art. 23 aree agricole di pregio; art. 24 sistemazioni agrarie storiche (cigliani, terrazzamenti); art. 25 superfici naturali di pregio; art. 26 emergenze vegetazionali; art. 27 alberi monumentali censiti e alberi di interesse locale; art. 28 geositi.; art. 29 siti e percorsi di apertura visiva; art. 30 aree idriche e vegetazione riparia; art. 31 fossi canali e gore, art. 32 parchi storici territoriali.

Vediamo a questo punto come sono trattate le invarianti organizzate in sistema.

Il capo IV - Ambiti caratterizzati, art. 33 riguarda gli ambiti caratterizzati, suddivisi in borghi storici, nucleo antico, complessi paesaggistici, contesti urbani di pregio, aree miste, struttura agro ambientale. Ad ognuno è dedicato un breve paragrafo. Per esempio per il borgo storico si afferma:

ciascun borgo risulta definito da una specifica combinazione di una pluralità di invarianti strutturali la cui compresenza e il cui ruolo coevolutivo connotano un valore identitario di tutto il territorio pratese. Tali aspetti, percepiti e condivisi dagli abitanti, sono assunti nel PS come valori e parti costitutive dello statuto (art. 33, comma 3).

Il compito è quello di individuare le caratteristiche costitutive del borgo, che sono contemporaneamente sociali ed economiche, materiali ed immateriali, colte nel loro insieme. Sarebbe quindi opportuno individuare l'organizzazione e il funzionamento di questo insieme di invarianti.

Il nucleo antico, descritto per sommi capi al comma 4 art.33, viene assunto dal PS «come presidio della qualità urbana, della centralità e della corrispondenza tra funzioni rare e complessi spaziali e architettonici di pregio storico architettonico». In questo caso è importante che siano presi in considerazione gli aspetti sociali ed economici, le pressioni per esempio, definendo le direzioni che si intende imprimere alla trasformazione,

alla conservazione o alla tutela. Verrà opportunamente chiarito cosa vada mantenuto, cosa sia strutturale, quali norme ne conseguano.

I complessi paesaggistici (art. 33 comma 5)

sono le parti del territorio aperto e delle aree periurbane la cui caratterizzazione discende dalla interazione virtuosa nel lungo periodo tra singoli elementi, quali le forme insediative (ville, complessi rurali, etc.), le sistemazioni agroambientali (reticolo idraulico artificiale e naturale, terrazzamenti, copertura vegetale, agromosaico), le sistemazioni decorative (parchi e giardini, formazioni arboree lineari, viali, etc.). Il P.S. assume tali ambiti come nuclei di addensamento e presidio delle qualità paesaggistiche più generali e come markers della percezione visiva del territorio.

Questo presuppone di indicare nello specifico la caratterizzazione e quale interazione virtuosa si dia fra i singoli elementi, entrando negli aspetti di sistema che riguardano organizzazione e funzionamento e i loro rapporti con la trasformazione territoriale.

La Struttura agro ambientale (art.33 comma 8) è costituita da specifiche aree agricole di corona urbana della piana, dagli ambiti di naturalità ed agricoli della collina, dalle connessioni ambientali di carattere territoriale che legano i sistemi di piana e quelli collinari, dai grandi spazi aperti agrourbani della corona verde interna, definiti «nuove centralità agro ambientali», dai corridoi a scala locale che legano questi ultimi alla piana agricola, e da specifici spazi aperti interni alle aree urbane. È un ambito trasversale che costituisce l'ossatura portante dal punto di vista eco-sistemico e di connettività dell'intero territorio. Il P.S. «persegue per la struttura agroambientale e per gli spazi e prestazioni che la caratterizzano obiettivi di tutela, rafforzamento e riqualificazione». Il nodo è cosa si intenda per tutela, rafforzamento e riqualificazione e come si pensi di ottenerla.

Nell'art. 33 è contenuta quindi una interessante proposta di cosa possano essere le invarianti strutturali.

Infine, nella parte III delle norme Strategie per il governo del territorio, l'art. 75 «Ambiti caratterizzati» indica i compiti degli atti di governo del territorio. Per i borghi storici, gli atti di governo del territorio:

anche sulla base degli ulteriori approfondimenti conoscitivi disposti dalle presenti norme, definiscono apposita disciplina degli interventi riguardanti tali ambiti al fine di garantire: la natura policentrica di tali

insediamenti, impedendo la saldatura fra di loro e verso le espansioni urbane recenti; tutelarne il ruolo di centralità mediante il mantenimento e l'incremento delle funzioni urbane di rilevanza sociale; garantire l'accessibilità reciproca e nei confronti del centro principale mediante trasporto pubblico e mobilità lenta (piste ciclabili); garantire filtri ambientali di consistente profondità nei confronti degli insediamenti produttivi; garantire la compiutezza del rapporto tra insediamento consolidato (1954) e paesaggio agrario, impedendo nuova edificazione in corrispondenza di tali margini; eventuale nuova edificazione dovrà seguire il principio insediativo costituito dall'aderenza alla trama fondiaria persistente disponendosi lungo i suoi perimetri e mantenendo spazi inedificati al centro.


Norme di questo tenore sono previste anche per gli altri ambiti caratterizzati. Demandano agli atti di governo del territorio il compito di identificare quali specifici rapporti fra pianificazione e mercato immobiliare stiano determinando il rischio di saldatura, e di specificare quali funzioni di rilevanza sociale vanno mantenute e incrementate. Appare di rilievo il riconoscimento del ruolo dell'accessibilità al trasporto pubblico e delle piste ciclabili.

Per fare un altro esempio, per i complessi paesaggistici gli atti di governo del territorio:

definiscono apposita disciplina degli interventi riguardanti tali ambiti al fine di garantire: la conservazione dei singoli elementi aventi rilevanza storica; il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali, simboliche e ambientali tra i diversi elementi costitutivi; la tutela delle visuali anche in relazione con opere e impianti di produzione e trasporto di energia da fonti rinnovabili; il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con congrui ampliamenti per esigenze funzionali, in particolare per strutture ricettive e pubblici esercizi.

Andrà specificato quali relazioni «spaziali, funzionali, simboliche e ambientali» vanno mantenute e come possano essere protette le visuali. Desta qualche preoccupazione il fatto che il recupero avvenga con «congrui ampliamenti» per esigenze funzionali.

Va notato che le norme di questo piano sono associate ad un ricco apparato iconografico che definisce in modo più circostanziato le scelte operate.



Le tavole relative alle invarianti strutturali nel Piano strutturale di Prato, ambito Sud; dall'alto: invarianza storico-insediativa; invarianza paesaggistico-ambientale; ambiti caratterizzati

5.3 Le invarianti strutturali del PTC di Grosseto

Le norme del PTC 2010 di Grosseto³ prevedono due tipi di invarianza: «invarianza sistemica: condizione, compatibile con processi di “evolutivezza virtuosa”, di continuità nel tempo delle qualità complessive, delle relazioni qualificanti e delle prestazioni d’insieme caratteristiche di un dato sistema di risorse territoriali» e «invarianza puntuale: continuità nel tempo dei caratteri specifici di una singola risorsa o componente territoriale» (comma 2 art. 5 Definizioni e accezioni).

Il piano assume una definizione debole di sostenibilità:

Sostenibilità avanzata: condizione di equilibrio ambientale assicurata da un bilancio attivo fra evoluzione delle tecnologie disponibili e del quadro socio-amministrativo in atto, da un lato, e impatti antropici sull’ecosistema, dall’altro. In tal senso, sostenibili non sono solo le trasformazioni prive di impatti negativi, ma anche e soprattutto quelle in grado di incrementare la resilienza complessiva del sistema territoriale.

Inoltre definisce con la stessa concezione:

Irregredibilità: requisito proprio di un insieme di risorse che, pur andando soggetto a modificazioni anche rilevanti delle singole componenti, non veda ridursi, ma semmai accrescere nel tempo la propria identità, consistenza, caratterizzazione e rendimento complessivo; Evolutivezza virtuosa: modalità di sviluppo territoriale tesa a rafforzare l’identità locale alle varie scale e a garantire più elevati livelli complessivi di sostenibilità avanzata. Secondo quest’assunto, ogni intervento deve lasciare a quelli successivi condizioni operative non meno favorevoli di quelle che ha incontrato esso stesso.

Infine il piano introduce la

Vision: modello di assetto futuro ottimale del territorio, inteso come asintoto cui tende l’insieme delle disposizioni del piano e, in quanto tale, assunto come riferimento primario per la valutazione integrata degli interventi.

³ Avvio del procedimento del PTC con atto del Consiglio provinciale n.35 del 3/7/2006 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.20 del 11/6/2010 - coordinatore scientifico arch. Alessandro Vignozzi; responsabile del procedimento Arch. Lucia Gracili; area pianificazione territoriale arch. Pietro Pettini; presidente della provincia Leonardo Marras, Assessore al governo del territorio Marco Sabatini.

Una data trasformazione risulta pertanto ammissibile o inammissibile, in primo luogo, nella misura in cui può contribuire ad avvicinare (o allontanare) lo stato di fatto a (da) tale modello (art. 5).

All'art. 17 «Caratteri identitari ed evoluzione del territorio» sono individuati i caratteri distintivi del territorio provinciale nel suo complesso, su cui si fonda l'identità territoriale da mantenere, rafforzare e valorizzare

a. l'ampio patrimonio di spazi aperti; b. la molteplice interrelazione fra terre e acque; c. l'abbondanza della copertura vegetale; d. la varietà e ricchezza degli ecosistemi; e. la presenza vitale delle memorie storiche diffuse nel paesaggio; f. il ruolo preminente del mondo rurale e del suo retaggio culturale; g. la ridotta densità insediativa; h. il carattere prevalentemente concentrato e circoscritto degli insediamenti; i. la ricorrenza di un rapporto significativo fra insediamento e sito naturale; j. un modello di uso delle risorse fondato su un'elevata mobilità; k. una struttura insediativa policentrica a elevata complementarità; l. uno stile di vita qualificato da una pluralità di opzioni individuali; m. la vocazione a sperimentare assetti e modelli innovativi.

L'idea di individuare gli elementi caratteristici complessivi è condivisibile, tuttavia il loro carattere generale richiede disposizioni successive che precisino i campi di applicazione e i significati sul territorio in termini di limiti e possibilità. Sono necessarie precisazioni per predisporre norme che imprime una qualche direzione alla trasformazione territoriale: il piano deve assumere una posizione chiara su quali tipologie di trasformazioni edilizie e territoriali lederebbero o modificherebbero lo stato dei caratteri distintivi. In sintesi si tratta di caratteri evocativi e qualitativi che per essere immessi nelle norme necessitano di rapportarsi a chiari criteri di decisione sulle trasformazioni. E al comma 3 dell'art. 17 si afferma:

L'identità complessiva del territorio provinciale, corrispondente all'insieme dei sopraelencati caratteri distintivi, costituisce la risorsa primaria del patrimonio collettivo, da tutelare invariabilmente al variare dei processi di sviluppo. Quest'assunto risulta prioritario rispetto a qualsiasi altra valutazione inerente il (ndr. al) governo del territorio.

La visione complessiva e qualitativa è interessante ma ha il limite che per essere efficace necessita di successive definizioni in termini di campi di applicazione, di criteri di trasformazione, di cartografie.

I commi seguenti dell'art. 17 affermano che all'intero territorio provinciale viene riconosciuta una qualità diffusa «espressione dei caratteri distintivi delle diverse componenti locali, da tutelare, sviluppare e valorizzare in ogni intervento. All'insieme di tali qualità e caratteri si conferisce attributo di “irregredibilità” [...]». L'effetto di questa scelta è contraddittorio: mentre riconosce giustamente il valore complessivo dell'intero territorio, rischia di non indicare in modo chiaro quali norme possano mantenerlo. Preso atto che il territorio si trasforma incessantemente, la questione è come imprimere una direzione e mantenere gli elementi e le strutture che costituiscono quel valore complessivo. Questo è composto da specifici elementi e strutture localizzate le cui differenze vanno lette perché consentono di individuare i limiti e le possibilità differenziate alla trasformazione. Il fatto che le trasformazioni del territorio provinciale non debbano «menomare il significato complessivo di tale insieme, ma semmai arricchirlo e incrementarlo» deve associarsi con l'indicazione della materializzazione e contestualizzazione di ognuno dei caratteri distintivi. Al comma sei si afferma anche che i caratteri identitari a, g ed h sono prioritari, e secondo il piano questo precluderebbe «ogni riferimento a modelli di urbanizzazione diffusa». Un compito così impegnativo richiede la esplicitazione della materializzazione locale di ogni carattere distintivo in modo da poter elaborare opportuni dispositivi normativi.

Al Capo I - Invarianti strutturali sono trattate ognuna con un articolo: morfologia territoriale; emergenze morfo-ambientali; permanenze storico-culturali; demani civici.

All'art. 18 «Morfologia territoriale», si afferma che l'identità del territorio provinciale corrisponde innanzitutto ai caratteri strutturali della sua morfologia, incluso quanto riguarda la materia paesaggistica. Quindi l'intera morfologia territoriale è soggetta a «tutela generica, pur restando pienamente disponibile a processi di evolutività virtuosa». Le forme visibili che identificano e qualificano le diverse componenti del territorio provinciale «sono considerate caratteristiche “irregredibili”». Irregredibilità che per ottenere conservazione e tutela richiede la predisposizione di opportune regole. Il comma 6 dell'art. 18 indica che la scheda 8 sistema morfologico territoriale ha contenuti conoscitivi, normativi e metodologici articolati in:

- a. caratteri identitari, in forma di elenco delle proprietà distintive di ciascuna unità morfologica territoriale (UMT) da considerare come irregredibili;
- b. fattori critici: individuazione delle principali dinamiche in atto nel sistema territoriale da affrontare con il governo delle trasformazioni al fine di valorizzarne il potenziale evolutivo prevenendone eventuali effetti distortivi;

c. indirizzi operativi, repertorio sintetico di politiche di sviluppo ritenute confacenti alle vocazioni identitarie del territorio.

Gli input conoscitivi, normativi e metodologici sono finalizzati a «imporre responsabilmente la pianificazione e a indirizzare attivamente le trasformazioni» (comma 6, at.18). Saranno i PS a dover assolvere a questo compito.

L'art.26 «Governo dello sviluppo insediativo» afferma: «[...] si ritiene indispensabile contenere ogni forma di accrescimento insediativo entro le dimensioni minime utili a garantire uno sviluppo socio-economico ottimale» ed è un tipo di norma che richiede che sia chiarito quali siano le dimensioni minime utili e quale sia lo sviluppo socio-economico ottimale. La norma rimanda alla scheda 10 - evoluzione insediativa che contiene il quadro conoscitivo e insediativo; e alla tavola 4 insediamenti ed infrastrutture che contiene «i principali riferimenti operativi per il più specifico indirizzo delle politiche insediative del presente PTC» (comma 6 art.26).

Da notare infine che «si considera rilevante ai fini della qualità insediativa la netta distinzione e separatezza fra centro urbano e territorio aperto», che richiede l'analisi dei processi che stanno agendo e l'individuazione degli strumenti si intendono adottare per contrastarli.

5.4 Le invarianti strutturali nel piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia

Il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia è stato adottato dalla Giunta regionale con delibera n.1435 del 2 agosto 2013 (Regione Puglia, 2013), dopo l'approvazione del Ministero per i beni culturali. È opera di un gran numero di specialisti coordinati da Alberto Magnaghi⁴. È il secondo piano paesaggistico adottato in Italia in base al Codice del paesaggio, dopo quello della Sardegna, vigente dal 2006. Si tratta di un piano dotato di una ricchissima base conoscitiva in cui la parte iconografica e cartografica gioca un ruolo di rilievo, e che è già diventato un modello di riferimento. La scelta di analizzare questo piano deriva dal fatto che Alberto Magnaghi (2000, 2012) ha elaborato, come abbiamo visto, una propria definizione di invariante strutturale e riteniamo quindi di grande interesse studiare come viene utilizzata nel contesto di un piano paesaggistico regionale.

⁴ Assessore alla qualità del Territorio Angela Barbanente, Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola; responsabili del progetto Arch. Piero Cavalcoli Dirigente Settore Assetto del Territorio e Prof. Arch. Alberto Magnaghi Università di Firenze Coordinatore del Piano Paesaggistico Regionale.

Le norme del piano all'art.2 Contenuti, comprende «conformemente alle disposizioni del codice», fra gli altri, «l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa dal suolo» (tratto dall'art.143 comma 1 punto c del codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo è un elemento cruciale perché accanto ai valori devono essere individuati in modo esplicito e dettagliato i motivi, le pratiche ed i processi che potrebbero danneggiarli o distruggerli. Questo dispositivo del Codice può essere depotenziato, se viene inteso come indicazione generica, invece che specifica e circostanziata come invece avviene in questo piano.

Il Piano all'art. 7 «Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale» afferma:

Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici. Le invarianti strutturali, a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i principi che le hanno generate (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le hanno mantenute stabili nel tempo; tramite le definizioni del loro stato di conservazione e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.

Le invarianti strutturali sono caratterizzate da regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e indicano le regole riproduttive. C'è un chiaro rimando alla conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento del territorio perché solo con questa consapevolezza si possono individuare le modalità per riprodurre il patrimonio a cui si riconosce valore. È molto importante evidenziare che in questo caso è la società insediata che descrive, interpreta e rappresenta il patrimonio e le sue regole «generative, di manutenzione e di trasformazione». Il coinvolgimento e l'attivismo della popolazione nelle sue diverse espressioni infatti è la condizione per creare i presupposti sociali e culturali della riproduzione del patrimonio territoriale. Il patrimonio territoriale è

l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata - sedimenti materiali (naturalistici, neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti cognitivi (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali).

In questo caso assistiamo all'attenzione sia per gli aspetti materiali che per quelli immateriali. Il patrimonio paesaggistico è «l'insieme dei valori dei patrimoni territoriali percepibili sensorialmente che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi» (art. 7 Norme Tecniche di Attuazione del PPP).

All'interno di ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali «comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa» (art. 7 NTA). In questo caso le invarianti strutturali sono interpretate come sistemi all'interno dei quali gli elementi sono in relazione fra loro.

All'art. 26 si afferma che l'Atlante del patrimonio ha una funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico e definisce le regole statutarie, cioè «le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole».

Ogni scheda degli ambiti paesaggistici si compone di tre sezioni: a) descrizione strutturale di sintesi, b) interpretazione identitaria e statutaria, c) lo scenario strategico. Lo scenario strategico riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d'ambito. Le regole di riproducibilità delle invarianti sono individuate nella sezione b della scheda.

Per fare un esempio, nell'ambito paesaggistico Gargano, sez. a1 - struttura idro-geo-morfologica, fra le dinamiche di trasformazione e di criticità contenute nella parte a) della scheda, sono individuate in modo preciso:

le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme carsiche, di quelle legate all'idrografia superficiale e di quelle di versante. Tali occupazioni (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc.), contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione dell'idrografia superficiale (valloni, doline, voragini), sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio. Una delle forme di occupazione antropica

maggiormente impattante è quella, ad esempio, dell'apertura di cave, che creano vere e proprie ferite alla naturale continuità del territorio [...].

Come si vede qui non ci si limita a evocare la pressione antropica ma si individua nello specifico a quale situazione ci si riferisce. Vengono poi descritti come elementi di criticità le trasformazioni delle aree costiere, soprattutto ai fini della fruizione turistica e l'alterazione dei rapporti di equilibrio tra idrologia superficiale e sotterranea.

La sintesi delle invarianti strutturali comprende una tabella con tre colonne: «Invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale); stato di conservazione e criticità (fattori di rischio e elementi di vulnerabilità della figura territoriale); regole di riproducibilità delle invarianti strutturali».

Riportiamo alcuni esempi di come possano essere individuate e normate le invarianti strutturali che riteniamo interessanti e positivi perché rendono esplicito in modo circostanziato e preciso il territorio e i processi a cui si riferiscono e propongono come i valori potrebbero essere riprodotti.

La sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (l'Altopiano Carsico), annovera:

Il sistema della piana olivata di Mattinata in cui confluisce l'altopiano, costituito da: le pinete e le formazioni a macchia/foresta che ricoprono i versanti interni degradanti; la struttura urbana bianca e compatta di Mattinata, disposta longitudinalmente a mezza costa e con un sistema di isolati "a pettine" perpendicolari alla montagna; la grande piana retrocostiera, a maglia fitta, olivata fino alla costa e punteggiata da numerose masserie.

Lo stato di conservazione e le criticità:

Espansione urbana disomogenea che altera il profilo compatto della città; diffusione residenziale turistica che compromette i luoghi attorno e a valle di Mattinata, dove la piana olivata tende ad essere punteggiata di edilizia di seconde case, insieme al nascere di insediamenti turistici sulle alture attorno al centro e fin sulla costa che chiude l'anfiteatro.

Le regole di riproducibilità dell'invariante strutturale:

la riproducibilità è garantita dalla salvaguardia della leggibilità del sistema della piana di Mattinata attraverso: la valorizzazione, anche ad uso agrituristico,

delle masserie che circondano la città storica di Mattinata e quelle a valle verso la costa; la tutela della successione: costa ciottolosa-mosaico rurale olivato; la tutela dei margini dell'abitato di Mattinata da eventuali addizioni incoerenti con la morfotipologia della città storica; tutela dell'anfiteatro a monte di Mattinata da nuove edificazioni.

Portiamo un altro esempio contenuto sempre nella scheda dell'ambito paesaggistico del Gargano: sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale «sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano».

Invarianti strutturali:

L'ecosistema delle lagune di Lesina e Varano caratterizzato dalla sequenza: spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale che rappresenta un paesaggio costiero di alto valore naturalistico.

Stato di conservazione e criticità:

Fenomeni di inquinamento delle acque causati da apporti di acque dei depuratori, insediamenti costieri, ecc.; allevamenti ittici impattanti, che si approvvigionano di acqua sorgiva e sversano direttamente in laguna acque reflue; ratiche agricole inquinanti e trasporto solido nelle lagune; occupazione dei cordoni dunali da parte di edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare; armatura dei canali lagunari usati come approdi; riduzione degli apporti solidi dei fiumi e delle sorgenti; riduzione e frammentazione della copertura erbacea, arbustiva e arborea dei cordoni dunali; riduzione e semplificazione delle aree umide a favore dei coltivi e dell'urbanizzazione.

Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali:

La riproducibilità dell'invariante è garantita: dalla salvaguardia o ripristino, ove compromesso, dell'equilibrio ecologico, dell'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale che caratterizza il paesaggio lagunare di pregio naturalistico delle lagune di Lesina e Varano.

Questo tipo di norme ha il pregio di individuare i processi che mettono a rischio la riproduzione del patrimonio e propongono soluzioni conseguenti.

Vediamo ora un esempio di invarianti strutturali e delle sue regole nella scheda dell'ambito paesaggistico della Puglia centrale che riguarda un ambito urbanizzato. Invarianti strutturali:

La morfologia urbana del centro urbano di Bari» costituita da: il centro storico compatto proteso come avamposto naturale verso il mare; la griglia ottocentesca dell'espansione murattiana; le opere urbane litoranee d'epoca fascista (polo fieristico, lungomare).

Stato di conservazione e criticità:

La nuova espansione dell'insediamento di Bari lungo la costa.

La riproducibilità dell'invariante è garantita:

Dalla salvaguardia e ripristino della riconoscibilità del centro storico e delle sue relazioni fisiche e visive con il mare: riqualificando i margini urbani costieri attraverso una riprogettazione dei waterfront; conservando la mixité funzionale e sociale dei quartieri portuali attraverso la valorizzazione delle tradizioni marinare e cantieristiche.

In questo caso la nuova espansione dell'insediamento lungo la costa allude a un processo strettamente legato al mercato immobiliare e quindi richiede di governare il mercato. Si tratta di uno dei temi più complessi della pianificazione, ma che fa parte della sua natura perché fra pianificazione territoriale e mercato esiste sempre una relazione, si tratta di agire nella direzione della riproduzione del patrimonio comune.

Vediamo un altro esempio, invarianti strutturali:

Il sistema insediativo ha come fulcro la città di Bari, che assume il ruolo di cerniera tra le strutture insediative delle figure contermini. Su di essa si struttura una raggiera di strade di impianto storico che la collegano ai centri dell'entroterra disposti a corona. In particolare si distingue una prima corona di piccoli insediamenti sorti in corrispondenza degli antichi casali e una seconda corona di centri più grandi a vocazione agricola.

Stato di conservazione e criticità:

Espansioni residenziali e costruzione di piattaforme produttive e commerciali che si sviluppano lungo le principali direttrici storiche; la tangenziale e le piattaforme produttive e commerciali sviluppatasi lungo il suo tracciato interrompono il sistema di strade che si sviluppano a ventaglio verso i centri di prima e seconda corona.

La riproducibilità è garantita:

dalla tutela della struttura insediativa radiale di Bari e delle relazioni visive e funzionali tra Bari e i centri di prima e seconda corona: evitando trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega Bari ai centri a corona; evitando nuovi fenomeni di espansione insediativa e produttiva lungo le radiali.

I casi qui riportati sono rilevanti perché mostrano alcuni esempi di come, a partire da una precisa e circostanziata interpretazione dell'invariante strutturale e delle criticità a cui è sottoposta, vengono individuate norme che si propongono di garantire la riproducibilità, nei suoi aspetti materiali ed immateriali.

La partecipazione pubblica degli abitanti assume un peso rilevante nel piano paesaggistico territoriale della Puglia. Il titolo II delle norme tecniche del piano sono dedicate a «La produzione sociale del paesaggio» definito come

complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali e che connota in modo trasversale l'attività relativa alla formazione ed alla attuazione del PPTR. Tale processo con riferimento all'attività di formazione e attuazione del PPRT si articola in procedimenti volti a realizzare, rispettivamente, la produzione sociale del piano e la gestione sociale del territorio e del paesaggio.

Sono previsti appositi procedimenti per la produzione sociale del paesaggio che attivano

forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi; aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multifattoriali; strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e dell'elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità; forme di coprogettazione locale per sviluppare la conoscenza di luogo e i saperi locali per la cura del territorio e del paesaggio; strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti e saperi contestuali (art. 9 PPTR).


I progetti integrati di paesaggio di cui all'art. 21 del PPTR prevedono l'attivazione di progettualità locale «in forme integrate, multisettoriali e

multifattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi». Lo scopo dei progetti integrati di paesaggio è la realizzazione delle strategie e degli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti paesaggistici, attraverso forme di gestione innovative e dimostrative che intendono offrire modelli di buone prassi da imitare e ripetere.


Si tratta di disposizioni che si propongono di agire sull'organizzazione e sul funzionamento del territorio, tenendo conto e facendo forza sugli attori che lo animano, per condizionarne la trasformazione imprimendo una decisa svolta in favore della riproduzione dei beni territoriali e paesaggistici, condensata nelle disposizioni normative.




Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia: i paesaggi della Puglia.



Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia: città costiere.



Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia: Laudatio Imaginis Apuliae.



Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia: Gargano.



Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia: matrici e permanenze.

6. Interviste sul concetto e le sue applicazioni

6.1 Alberto Magnaghi

M.M. Quali sono secondo te le potenzialità del concetto dell'invariante strutturale, quali le difficoltà applicative e quali i buoni esempi di utilizzo nel governo del territorio?

A.M. Sul tema invarianti e statuto ho alcuni documenti di riferimento: uno del '99 che è la prima relazione di valutazione del Piano di indirizzo territoriale (Regione Toscana, Comitato Tecnico Scientifico ex L.R. n. 5/1995, *Prima relazione di valutazione del Piano di Indirizzo Territoriale di cui alla deliberazione n. 10 del 12 gennaio 1998*, CTS ottobre 98-99 coordinatore Alberto Magnaghi, Firenze, 15 febbraio 1999). Nella legge 5 era istituito un comitato scientifico che doveva valutare il Pit ogni due anni. E questo comitato ha fatto una prima valutazione del Pit del 1998. Nella relazione ci sono alcuni capitoli: definizione di sostenibilità, rapporto fra Pit e politiche di settore e definizione delle invarianti strutturali e qui si trova un primo ragionamento critico di come il Pit definiva le invarianti.

Successivamente per la discussione la legge 1, che si chiamava legge 346, avevo mandato degli appunti, *Note per la proposta di legge n. 346 "Norme per il governo del territorio"* (giugno 2004) in cui avevo proposto una ridefinizione degli artt. 3, 4 e 5, che ora ritengo in parte superata. Dicevo «Per invarianti strutturali si intendono i caratteri costitutivi e prestazionali delle risorse essenziali del territorio che ne definiscono l'identità di lunga durata, ne descrivono i valori patrimoniali (ambientali, territoriali, paesistici, culturali) e le regole di trasformazione atte a garantirne la tutela e la valorizzazione»; questa definizione era volta a superare

la confusione e indeterminatezza della definizione di legge delle invarianti che ha permesso a molti piani strutturali di identificare le invarianti strutturali con le aree protette e con i beni culturali. Molti piani strutturali sono stati PRG mascherati con aree vincolate.

Veniamo alla definizione di invarianti, così come è stata intesa in generale, prima dall'Emilia Romagna, e poi anche dalla Regione Toscana. In Emilia Romagna la parola è stata adottata nel piano paesistico elaborato da Felicia Bottino, che ha introdotto il tema delle invarianti in urbanistica, mutuandolo dalle scienze biologiche. L'obiettivo è quello di considerare i valori patrimoniali di tutto il territorio e quindi di considerare le invarianti delle regole di trasformazione, non dei beni i puntuali sottoposti a tutela. E quindi occorre individuare le invarianti come strutture di lunga durata del territorio stesso. Prendiamo ad esempio il sistema delle ville-fattoria, che costituisce una parte importante del paesaggio rurale storico toscano. Questo paesaggio non è interpretabile con le ville, le coloniche, le pievi, ecc, ovvero singoli oggetti edilizi o visuali. L'invariante è lo studio del paesaggio toscano nella sua formazione storica, le relazioni fra gli oggetti edilizi e le trame agrarie che lo costituiscono, per individuarne le permanenze e le persistenze di lunga durata: in questa chiave di lettura le invarianti strutturali del paesaggio toscano sono un certo modo di relazionarsi fra i diversi elementi, ovvero definiscono una certa proporzione fra oliveto, vigneto, ragnaia, ciglioni, terrazzi, prode, borri; una certa complessità ecologica; la disposizione delle ville fattoria sul crinale e le case coloniche sul contro-crinale, il mulino nel fondo valle; la viabilità principale sul crinale, con pettini secondari verso i controcrinali e il fondovalle. Questa è la struttura invariante, non la singola villa, la pieve, etc. Queste relazioni costituiscono le regole per conservare o valorizzare il paesaggio toscano, ne costituiscono l'essenza, il valore, l'identità e la permanenza nel tempo. Se la Regione nel Pit esplicitasse queste relazioni invarianti e ne definisse le regole di manutenzione e trasformazione, il piano strutturale ne dovrebbe tenere conto. Il Pit si deve occupare delle grandi invarianti. Ma se la Regione nel Pit si limita, come fa ora, a dire «è invariante il paesaggio toscano collinare», e non specifica, non descrive e non rappresenta quali sono gli elementi e le relazioni morfotipologiche che ne costituiscono l'identità rispetto, ad esempio, al paesaggio collinare dell'Oltrepo pavese, è chiaro che non dà ai comuni nessun elemento di ancoraggio al rispetto di determinate regole. Tanto è vero che non essendoci nell'apparato normativo queste determinazioni regolative delle trasformazioni, cosa è avvenuto? Che es-

sendo andato di moda il vino e la sua economia, i produttori hanno espantato gli olivi per far posto a sterminati campi di viti che sproporzionano, ad esempio nel Chianti Fiorentino, la qualità delle relazioni fra i vari elementi che caratterizzano il paesaggio toscano.

Seconda questione: il Pit dice che bisogna mantenere il valore del paesaggio rurale toscano, ma se non riconosce e non spieghi che il paesaggio rurale toscano è dato dalle buone regole di conduzione di quel sistema di relazioni fra l'edilizia rurale e il fondo (senza naturalmente rifare la mezzadria, applicando anche altri sistemi produttivi), ma, al contrario consenti la de-ruralizzazione di tutto e nella villa fattoria ci fai 10 miniappartamenti, tra l'altro distruggendo tutto il patrimonio interno, e nelle coloniche ci fai altri appartamenti e praticamente residenzializzi l'edilizia e abbandoni il fondo, è chiaro che il paesaggio rurale storico che vuoi conservare sparisce. È quello che succede nel borgo di Castelfalfi a Montaione: con una serie di deruralizzazioni successive e la vendita del borgo a un resort turistico internazionale è stata distrutta la relazione fra edilizia rurale e sistema rurale, producendo un paesaggio di villaggi turistici con campi da golf. La prima cosa che occorre dunque scrivere in un'invariante che intenda mantenere il valore paesaggistico della ruralità toscana è o il divieto della deruralizzazione, oppure vincoli per chi compra una casa colonica per andarci ad abitare, ad occuparsi di una certa parte del fondo rurale: o in proprio o facendolo lavorare da altri se sta in città. L'importante è che la relazione fra edilizia rurale e fondo sia riprodotta attraverso la cura del fondo. Attualmente invece le imprese tengono in attività i campi migliori, vendono e deruralizzano le coloniche, con una enorme semplificazione, abbandono, recinzione, travisamento tipologico del paesaggio rurale. Quindi nel complesso si verifica un malinteso senso dell'invarianza, anzi un non dichiarato senso che poi produce la negazione di quello che è l'obiettivo stesso del Pit. In questo contesto si inserisce il Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004-2007), che impone ai piani paesaggistici di definire le caratteristiche identitarie del paesaggio di tutto il territorio regionale, determinando l'attenzione non solo sulla conservazione dei paesaggi eccellenti, ma soprattutto la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi degradati. Nel Pit gli ambiti di paesaggistico e le loro invarianti (ancorché con i limiti descritti) si trovano nello statuto del territorio. Questo comporta che, essendo il piano paesaggistico cogente rispetto ai piani di settore e rispetto ai piani urbanistici sottordinati, provinciali e comunali, (art. 145 del Codice), se si mettono in atto buone invarianti dal punto di vista paesaggistico,

si ottiene uno strumento in più per condizionare i piani strutturali, secondo regole di trasformazione che rispondono alla valorizzazione del paesaggio. Il Codice è dunque una occasione in più per dare al Pit, alle invarianti del Pit, la coerenza che attualmente non hanno.

In Puglia nel piano paesaggistico (che è consultabile integralmente sul web: <http://paesaggio.regione.puglia.it/>) abbiamo individuato 40 figure territoriali di area vasta (comprese in 11 ambiti) che sono descritte e rappresentate nelle loro relazioni strutturali. Le figure territoriali sono definite attraverso l'integrazione ponderata di morfotipi territoriali, reti di città, morfotipi urbani e morfotipi rurali, a partire da tutte le carte tematiche ambientali; il risultato è una sintesi che rappresenta la figura territoriale, ovvero l'unità minima di paesaggio. Nella scheda d'ambito, per ogni figura territoriale viene descritto e rappresentato graficamente il morfotipo, vengono descritti lo stato di conservazione dell'invariante e le sue criticità, vengono definite le regole di trasformazione/conservazione/riqualificazione; regole che confluiscono negli obiettivi di qualità dell'Ambito territoriale-paesaggistico di cui la figura fa parte.

In questo percorso si costruiscono diversi tipi di regole.

Ci sono le regole costitutive, generative dell'invariante; le regole con cui l'invariante si è trasmessa nel tempo (permanenze e persistenze); infine le regole di trasformazione che si devono mettere in relazione con queste prime.

Queste regole di trasformazione vanno dalla conservazione al limite di territori nei quali la criticità è altissima perché le regole sono state quasi tutte distrutte e allora si dovranno attivare progetti di ricostruzione di paesaggi.

Un altro documento su questi temi è un'osservazione al Pit fatta dal nostro Corso di laurea (Baldeschi, Magnaghi (a cura di), *Osservazione al piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana adottato con delibera 45 del 4 Aprile 2007*, Empoli 7 giugno 2007). La prima questione riguarda il fatto di aver fatto sparire dal Pit il territorio, la cartografia, cioè il territorio fisico. Come è possibile valutare le trasformazioni di un territorio rispetto a un'invariante se questa non è disegnata e descritta nelle sue regole? Il governo del territorio è diventato esclusivamente oggetto delle scienze politiche. Se si propone come invariante «la città policentrica» e poi non se ne definiscono le regole costitutive e manutentive, non si hanno strumenti per verificare la coerenza dell'invariante. Su questo tema rimando al libro: Magnaghi A., Fanfani D. (a

cura di), *Patto città campagna, un progetto di bioregione urbana per la toscana centrale*, Alinea, Firenze 2010).

In questa ricerca si assume l'invariante del Pit e ci si domanda: stiamo andando verso un città policentrica (noi analizziamo solo la Toscana centrale)? No già ora, ma anche utilizzando diversi modelli predittivi fino al 2050, verifichiamo che stiamo andando verso una conurbazione metropolitana. E quindi scriviamo quali sono le condizioni, le invarianti, le azioni, le regole, i progetti e le politiche per arrivare a una città policentrica. Dunque se si sta andando in direzione opposta alla città policentrica, occorre innanzitutto cambiare direzione, avere un diverso approccio fra spazi aperti e spazi costruiti, bloccare il consumo di suolo, anzi ridurlo, ricostruire le relazioni e i varchi fra città di pianura e entroterra vallivi, collinari e montani e così via. E questo lavoro il Pit avrebbe dovuto farlo per tutta la Toscana, tradurre in requisiti e regole i concetti che esprime. A parte il fatto che nel Pit ci sono alcune invarianti che sono bizzarre: mantenere il carattere manifatturiero della Toscana, cosa vuol dire?; sviluppare l'ospitalità, ecc. sono più obiettivi socioculturali che non invarianti, il che denota una certa confusione sul concetto di invarianti. Mentre invece mantenere il valore del paesaggio collinare e costiero è un indirizzo condivisibile; ma anche in questo caso mancano le specificazioni di come si descrivono, rappresentano e codificano le regole di conservazione e trasformazione dei paesaggi collinari e costieri. Proprio perché è stato sottratto al PIT il territorio concreto, le carte che ne rappresentano i caratteri identitari.

Il Pit ha avuto questi due grossi deficit: il primo quello di abolire il territorio fisico dalla scena della verifica degli enunciati; il secondo quello di trasformare lo statuto in «agenda statutaria». Perché questa trasformazione in agenda statutaria ha fatto sì che gli obiettivi statutari fossero gli stessi degli obiettivi strategici; dopo di che con questa subordinazione dello statuto alle strategie di trasformazione, la valutazione di coerenza fra il piano strategico e statuto dà un risultato perfettamente positivo! Questo artificio concettuale ha minato alla base il concetto di statuto, che dovrebbe invece essere indipendente dalle trasformazioni, dovrebbe costituire lo strumento di valutazione della compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni. Nell'osservazione al PIT fatta con Paolo Baldeschi, l'ipotesi che abbiamo avanzato è che lo statuto del territorio dovrebbe essere una «carta costituzionale» del territorio e come tale dovrebbe essere costruito socialmente. Qui veniamo ad un altro punto: in generale lo statuto dei piani strutturali in questi anni è stato costruito a tavolino,

o nello studio del progettista o negli uffici comunali. La recente esperienza del processo partecipativo per lo statuto del territorio del piano strutturale di Montespertoli è interessante a questo proposito: abbiamo attivato cinque laboratori di frazione che hanno elaborato «mappe di comunità» disegnate con gli abitanti, che hanno evidenziato i loro valori patrimoniali e li hanno tradotti in regole statutarie. Ora siamo nella fase di verifica di quanto degli statuti elaborati dagli abitanti di ogni frazione è stato accolto nel Piano strutturale adottato e si stanno preparando le osservazioni collettive nei laboratori. Questo è stato un modo di sperimentare uno statuto come «carta costituzionale», un patto stipulato fra abitanti e amministrazione. Tuttavia in generale gli statuti del territorio sono fatti a tavolino, prendendo le aree protette, i monumenti e i boschi e chiamandoli statuto.

Nell'osservazione al Pit di cui ho parlato c'è la critica ai meta-obiettivi e c'è una proposta dello statuto del territorio come carta costituzionale, distinta dal piano strategico. Nell'osservazione affrontiamo una conseguenza di fondo di questo ragionamento: se lo statuto del territorio è applicato veramente come carta costituzionale in cui la società locale riconosce i valori patrimoniali del proprio territorio attraverso un percorso lungo, un lavoro di partecipazione autentico; insomma se la carta costituzionale deve essere un auto - riconoscimento della società locale, con i suoi tecnici, con il comune, con la regione, di una identità patrimoniale secondo l'art.1 della Convenzione europea, (come la comunità locale interpreta i valori del proprio territorio, come essa lo riconosce); ebbene questo lavoro che è anche un processo di apprendimento, auto educativo, di ricostruzione della consapevolezza dei beni comuni attraverso la crescita della coscienza di luogo, non può essere fatto, a mio parere, nei tempi e all'interno di un piano strutturale che nella sua contingenza risponde a degli obiettivi di trasformazione di breve periodo. Uno statuto del territorio deve assomigliare allo statuto della città medievale, che è costruito con il concorso della cittadinanza (allora dalle corporazioni di arti e mestieri e dai quartieri), che dura nel tempo e informa di se gli atti singoli di trasformazione della città e del territorio; quindi c'è una diversa temporalizzazione e un diverso metodo anche di costruzione rispetto al Piano. Se lo statuto fosse questo processo di auto - riconoscimento da parte degli abitanti del loro territorio e dei loro valori patrimoniali, non dovrebbe avere incorporato il progetto di trasformazione immediato. Ogni progetto di trasformazione dovrebbe misurarsi con questa carta costituzionale e dire: queste trasformazioni

che volete fare migliorano lo stato del patrimonio o lo peggiorano? Il patrimonio deve essere dichiarato in quanto tale. E quindi questa nostra idea presuppone in prospettiva che la costruzione dello statuto deve essere fatta indipendentemente e con un processo sociale, tecnico e scientifico più complesso rispetto alla costruzione dei singoli piani. Questo lavoro di autocostruzione dello statuto da parte degli abitanti è facilmente comprensibile in piccoli e medi comuni, più difficile è dire come si fa a costruire questa carta costituzionale a Firenze. A Firenze, Renzi ha promosso un processo partecipativo di tre mesi per definire il piano strutturale. E non bastano le cento assemblee di quartiere in un giorno. Occorrerebbe un processo permanente.

Questi sono i capisaldi del ragionamento. La separazione della parte statutaria dalla pianificazione strutturale ha un orizzonte strategico. Per intanto bisognerebbe almeno avere i requisiti delle invarianti dello statuto che ho descritto per la città policentrica, che permettessero almeno di confrontare le proposte di piano con una descrizione e rappresentazione dell'identità territoriale e delle sue regole di trasformazione.

Un esempio è il dibattito partecipativo su Castelfalfi (nel Comune di Montaione) cui ho già accennato a proposito della deruralizzazione: è un dibattito che poggia su basi fragili, perché se si considerano le invarianti strutturali del piano strutturale, il sistema di conoscenze del territorio su cui su cui è stato fatto il dibattito pubblico, e il processo partecipativo, sul progetto di resort turistico multinazionale, esse consistevano in poche righe. Lo statuto del territorio comprendeva le pievi, le aree protette, qualche edificio rurale. Laura Donati che ha fatto la tesi di laurea sullo statuto del territorio di Montaione, ma in particolare di Castelfalfi, ha fatto uno studio storico evidenziando le regole del processo di territorializzazione, ha evidenziato i morfotipi urbani e rurali evidenziando la stretta correlazione fra il paesaggio rurale storico e il ruolo agricolo dei borghi; ha evidenziato come i centri di crinale avessero una certa dimensione in rapporto alle strade, alle giaciture e trame agrarie. Le regole statutarie che sono emerse avrebbero certo indotto a considerare fuori luogo il triplicamento del borgo con il raddoppio del campo da golf, che snatura il paesaggio rurale storico che l'invariante del PIT vuole salvaguardare. Fino ai primi del '900 il paesaggio di tutto il territorio di Castelfalfi è stato costruito grazie ad una relazione complessa fra una quindicina di aziende agricole che costituivano la vita di un borgo che era un piccolo paese, con i suoi negozi, la chiesa, il castello, le abitazioni e tutti questi abitanti avevano le aziende agricole che coltivavano,

curando il bosco. Quindi il paesaggio rurale storico è in questo caso il prodotto della vita di un paese e della sua campagna, un «miniaffresco» del buon governo di Siena dove è la relazione virtuosa fra i due elementi la città e la campagna, a costruirne la qualità del paesaggio. Quando un industriale di Prato compra in blocco tutto il borgo nei primi del '900 per farne una sua operazione immobiliare e scaccia tutti gli abitanti, poi lo rivende ad un industriale di Santa Croce il quale poi lo rivende alla TUI, questa famosa società che ne fa un resort internazionale con due campi da golf, è chiaro che si è spezzato il rapporto sinergico tra quel borgo e il suo territorio, che nel tempo lungo della storia ha costruito l'identità del paesaggio. Con questa rottura si è inevitabilmente avviata la fine di quel paesaggio storico, trasformandolo in paesaggio per turisti di un circuito internazionale coi suoi campi da golf, con i volumi edilizi triplicati, per ragioni economiche. Si è venduto un pezzo di territorio, si è disfatto il paesaggio toscano. Tutto il processo partecipativo è stato viziato da questo occultamento, puntando sui vantaggi economici che deriveranno alla popolazione di Montaione. Mi permetto di esprimere qualche dubbio anche su questo: i resort internazionali si portano tutto da fuori, hanno il loro personale, sono dei missili nel territorio. Ad esempio a Gavorrano il resort turistico internazionale di lusso si chiama Pelagone ed è un missile con il suo campo da golf, in stile pompeiano, dove al più qualche figlio di ex minatore va a fare il cameriere. Tutto il dibattito è stato falsato da questa mancanza di una consapevolezza, se gli abitanti avessero partecipato a costruire uno statuto di quel territorio, riacquisendo consapevolezza del proprio patrimonio avrebbero capito qualcosa di più, avrebbero potuto valutare meglio la portata distruttiva della trasformazione.

Nel mio libro del 2000 *Il Progetto locale* c'era un capitolo dedicato ad una proposta di strutturazione dello statuto dei luoghi, che ho visto applicata raramente nei piani della Toscana. C'era un primo schema di statuto e dei capitoli che lo compongono. Quella proposta, integrata col piano paesistico, come propongo nell'edizione del 2010 de *Il progetto locale*, potrebbe costituire una base rinnovata per dire di che cosa dovrebbe essere composto uno statuto nelle attuali proposte di revisione della legge 1/2005.

M.M. Che ruolo ha la permanenza, la lunga durata, in altri termini la storia del territorio nella identificazione e nell'espressione di questi caratteri fondamentali.

A.M. Per me è fondamentale perché le invarianti costituiscono le permanenze e persistenze di relazioni, di forme, di localizzazioni di città, di reti di città, di trame agrarie, nella lunga durata, cioè ciò che permane con le sue regole strutturali che motivano la permanenza stessa.

Tu hai una percezione del paesaggio sensitiva, visiva, olfattiva, e dici bello, brutto, mi piace, sto bene. Ma al di là della percezione per operare delle regole riproduttive nel futuro di quel paesaggio bisogna capire a fondo le regole generative e riproduttive della lunga durata. Per poter dire: perché quel paesaggio è così? Occorre capire che tutti i nostri paesaggi europei, in particolare italiani hanno una lunga storia, in Toscana derivano per lo meno dagli etruschi: Fiesole, Volterra, le varie localizzazioni di reti di città, strade, la Volterrana, la Lucardese ecc. Come scriveva Saverio Muratori, l'identità Toscana è prevalentemente etrusca. Vivi su strade etrusche e poi romane. Ora se non si studia e non si rappresenta l'evoluzione dei diversi cicli di territorializzazione, per individuare trasformazioni e leggere permanenze e persistenze non si possono individuare le invarianti. Per noi quel lavoro storico geografico insieme al lavoro di partecipazione con i cittadini sono i due elementi dirimenti la qualità di uno statuto del territorio. I saperi contestuali e i saperi esperti permettono di ricostruire le regole invisibili del paesaggio percepito cioè la sua struttura storica di lunga durata, che ti dà quello che tu vedi di oggi, che è frutto di regole sapienti che lasciano sedimenti e permanenze di regole o di oggetti o di forme, di proporzioni, ecc.. Quindi per noi la definizione di una invariante è una scienza. Per noi la formazione dello statuto richiede una metodologia che si articola in tante tecniche specifiche, a partire dall'interpretazione dei processi di territorializzazione di lunga durata e definire quali elementi permangono nel tempo, attraversando diversi cicli di territorializzazione, per cui le città e le strade sono ancora dove erano quelle etrusche e medievali, alcune trame agrarie sono quelle della repubblica fiorentina; tante cose spariscono, si trasformano, ma l'essenza rimane nella lunga durata, rimangono alcune cose essenziali che sono quelle che la legge toscana chiama «risorse essenziali del territorio». Noi diamo molta importanza a questo, mentre per esempio l'ecologia del paesaggio ne dà poca, perché è più una interpretazione istantanea del funzionamento degli ecosistemi. Diverso è per l'ecologia storica. C'è tutto un filone di ecologia storica (ad esempio la scuola genovese di Diego Moreno) che interpreta l'evoluzione delle culture agrarie delle società locali di montagna,

di collina etc, e ricostruisce i cicli di territorializzazione attraverso l'archeologia vegetale e animale utilizzando raffinate tecniche di laboratorio. Anche per loro è importante la lettura storica evolutiva o trasformativa.

Quindi qualunque lettura per un piano strutturale che non si ponga questo problema, non stabilisce delle regole, individua solo degli oggetti e stabilisce quali vanno conservati, e quali no. Questo è tanto più vero se dobbiamo occuparci di paesaggio.

Per il paesaggio oggi abbiamo tre metodi possibili: quello visivo (perettivo-prospettico) per cui disponiamo di diverse tecniche descrittive e valutative; quello dell'ecologia del paesaggio che descrive il funzionamento delle reti ecologiche, il paesaggio come ambiente, insieme di ecosistemi; infine il metodo storico-strutturale che è quello che ti permette di capire le regole di costruzione e di permanenza e quindi di stabilire poi le regole di trasformazione.

Torniamo per esempio alla città policentrica della Toscana centrale: se non si studia come si è costruito il policentrismo della piana Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Pisa-Pontedera-Empoli-Firenze in cui hai delle città attestate sull'antico lago pianiziale come testate di valli profonde, che definiscono l'identità di ognuna di queste città in relazione al loro territorio, se non si approfondisce questo sistema storico, e la sua evoluzione nella lunga durata, avviene come è avvenuto dal secondo dopoguerra che si è pianificata la piana in funzione dello sviluppo economico, le città vengono sganciate dal loro contesto collinare e montano e si è costruita una conurbazione uno sprawl urbanistico dettato dalle leggi insediative della crescita economica che ha negato tutte le regole costitutive della bioregione, creando altissime criticità, congestioni, degrado ambientale, decontestualizzazione paesaggistica e così via.

M.M. Una cosa interessante che ho trovato nel piano paesaggistico pugliese è che ci sono dei valori che sono nascosti perché sono stati quasi del tutto distrutti però vanno identificati e ricostruiti; perché una delle peggiori derive interpretative del codice è di dire: l'area è degradata il valore vincolato non c'è più e quindi pazienza, abbiamo sbagliato. E anche il Pit stava facendo questo discorso sulle aree degradate: chiedeva ai comuni quali aree vincolate avevano perso i valori che avevano motivato il vincolo per de-perimetrarle. Invece ho trovato proprio specificamente nel glossario del piano regionale pugliese che ci sono zone che adesso sono degradate e distrutte però si capisce, anche grazie agli studi storici, che hanno un grande valore che quindi va ri-

costruito, non ci si può limitare semplicemente ad affermare che ormai sono rovinati.

A.M. Sì. Faccio un esempio. L'autorità di bacino che ha lavorato con noi per il piano paesaggistico ha identificato le «lame» che sono corsi d'acqua saltuari, che segnano profondamente il territorio ma, come le fiumare, solitamente sono asciutti; questa identificazione comporta il garantire la continuità (da monte a valle fino al mare) del corso d'acqua stesso; quindi, identificandoli come corsi d'acqua, devi identificare il percorso storico e garantirlo. Naturalmente in molte lame si è costruito, coltivato, sono state interrotte dalle città. Ma se tu le dichiari corsi d'acqua, la prima regola dell'Autorità di bacino, è garantire la continuità del deflusso delle acque (solitamente molto tumultuoso) dal monte al mare. Questa «invariante» che nel piano paesaggistico è stata assunta come elemento portante dei corridoi ecologici multifunzionali, comporta una radicale esemplificazione di ciò che il Codice dei beni culturali e del paesaggio intende quando si parla di riqualificazione o ricostruzione di paesaggi, intervenendo in questo caso su elementi del territorio in parte sepolti, degradati interrotti. Ragionamenti analoghi sono stati fatti sulle «vore», le voragini carsiche del Salento, delicate strutture idrogeologiche e ecologiche che reggono l'equilibrio idrico in assenza di fiumi o torrenti: attualmente interrotte, usate come discariche, crollate, sepolte.

Anche in questo caso il progetto del Piano paesaggistico è multifunzionale: riqualificazione idrogeologica, ecologica (zone umide, rete ecologica) fruitiva (sentieristica, speleologica, turismo ambientale).

In generale possiamo affermare che i piani paesaggistici di nuova generazione, applicati a tutto il territorio regionale, devono rompere l'equazione area degradata = area paesaggisticamente perduta, equazione che portava nei piani paesaggistici alla difesa dei paesaggi eccellenti dal punto di vista estetico, abbandonando il resto del territorio alle regole degradanti dell'urbanizzazione finalizzata alla crescita economica e alla rendita.

Al contrario il valore paesaggistico di un'area, la sua «rilevanza» (misurata con fattori complessi) è ben distinta dal suo stato di conservazione e/o criticità; per cui si può dare un paesaggio ritenuto per una complessità di fattori di grande rilevanza, ma in uno stato penoso per la sua criticità. Ciò comporta la necessità di attivare progetti paesaggistici per la sua riqualificazione e/o ricostruzione.

6.2 Daniela Poli

M.M. Il concetto di invariante strutturale è complesso, e probabilmente proprio per questo non è stato sempre utilizzato nel modo migliore.

D.P. Il concetto di invariante strutturale non nasce in ambito urbanistico, ma affonda le sue radici nell'approccio «strutturalista», molto in voga negli anni settanta del Novecento. Il pensiero strutturalista, come noto, intendeva superare la visione limitata delle proprietà del singolo elemento, ma centrava il suo interesse nelle relazioni fra gli elementi, considerati come parti di un ordinamento complesso in grado di funzionare grazie alla continua interdipendenza e interazione fra le sue componenti. L'invariante strutturale può essere individuata nel nucleo del sistema di relazioni e di regole in grado di garantire il mantenimento dei connotati all'oggetto indagato in continua trasformazione. Per Lévy Strauss il tabù dell'incesto è una delle principali invarianti che impedisce l'endogamia a favore dell'esogamia per garantire una sana discendenza al gruppo sociale.

Due biologi cileni, Humberto Maturana e Francisco Varela, parlano di accoppiamento strutturale nel mondo del vivente fra organizzazione interna invariante, dove sono conservati i caratteri dell'identità, e parte variabile che reagisce alle perturbazioni esterne, selezionando, adattando e trasformando la struttura per conservarne l'organizzazione. La grammatica creativa di Chomsky vede il numero limitato di parole e di regole produrre costante innovazione, mantenendo però i connotati organizzativi della lingua stessa.

L'invariante strutturale arriva all'urbanistica più attraverso il canale della retorica che non da quello della rigorosa procedura logico-scientifica e prorompe nelle strette sedi della disciplina, restando incastrata in procedure e metodi più orientati al «controllo» quantitativo e funzionale che non alla logica evolutiva. L'urbanistica, affascinata da un termine allusivo, ha fatto ricorso all'invariante strutturale per individuare di regole di trasformazione in grado di riprodurre i caratteri identitari dei luoghi. Il ricorso allo strutturalismo porta innanzitutto a descrivere il territorio come una «struttura relazionale» fatta di parti e elementi, posti in relazione l'uno con l'altro. L'individuazione dell'invariante ricerca quelle forme organizzative che hanno garantito l'utilizzazione coerente delle risorse e hanno indirizzato la costruzione materiale del territorio per un tempo sufficientemente lungo da poter essere ritenuto stabile. Il

territorio in quest'ottica è visto come una struttura complessa, frutto di una coevoluzione, dell'accoppiamento strutturale fra natura e cultura, quasi una relazione amorosa che mano, mano ha trasformato la Terra in territorio. A tutto ciò i soggetti sociali hanno attribuito un portato identitario, attribuendo ad alcuni elementi valore di eco-simboli, come li chiama Augustin Berque.

Se posso fare un esempio vorrei citare una struttura invariante da me più volte individuata nei territori che ho analizzati e che è data da una strada storica matrice di insediamenti collocati vicino a un fiume che svolge l'importante ruolo di idrovia di merci e persone, come l'Arno a esempio. La strada matrice tende ad avvicinarsi il più possibile al fiume perché sul fiume ci sono porti o approdi e la spinta socio-economica è ovviamente quella a collocarsi presso le sponde fluviali. Ma talvolta, come nel caso della via Pisana in uscita da Firenze verso la Gonfolina, la strada si distacca dal fiume e si colloca a una certa distanza verso l'interno. Ma a quale distanza? Incrociando i dati si osserva che la strada si pone a monte degli antichi paleoalvei «in sicurezza» rispetto all'area naturale di esondazione. Interessante è notare che la necessità di porsi in prossimità del fiume porta la strada a staccarsi dalla collina e per mantenere il suo ruolo di connessione fra i sistemi territoriali si biforca in uscita dalla città con un ramo verso la pianura (la via Pisana) e l'altro pedecollinare (via di Scandicci). Dopo Scandicci la pianura si restringe e la via Pisana si avvicina al rilievo e svolge in un sol corso il ruolo di connessione fra fiume e collina. Lo stesso rapporto fra strada matrice e fiume, la Gironda, lo si trova nel Médoc in Aquitania. Anche in quel caso la strada matrice è collocata il più possibile vicino al fiume, costellato di porti, a monte dalle esondazioni dei corsi d'acqua tributari del fiume e scegliendo con attenzione il percorso che attraversa un substrato «solido» limitando al minimo il tracciato sulle sabbie.

Ci sono molte altre invarianti strutturali, come la necessità di porsi in vicinanza della captazione delle acque potabili. In questo caso troviamo soluzioni sempre diverse, ma che rispettano questo punto fondamentale. Si pensi ai centri del monte Amiata che stanno tutti alla stessa quota che è collegata alla linea delle risorgive; i centri storici della pianura pratese che si collocano in preferenza su bordo della grande conoide del Bisenzio, collegate anch'esse a delle risorgive; i piccoli centri collinari della Lunigiana collocati strategicamente su una linea di sovrascorrimento geologico, che forma una «balconata» originata da depositi detritici da cui ha origine una linea di sorgenti.

È possibile quindi individuare molteplici «invarianti strutturali», che hanno definito strutture territoriali, uniche e peculiari perché ogni contesto presenta un intreccio di elementi materiali e culturali non riproducibile altrove. Le invarianti sono state spesso associate alle «strutture di lunga durata» o a quell' «inerzia del paesaggio» di cui riferiva Sereni, in cui realtà stabili, difficilmente erodibili dal tempo, hanno incanalato l'evoluzione assumendo il ruolo al tempo stesso di «sostegni e di ostacoli», riprendendo la definizione di Braudel.

Così quel termine anche un po' ingombrante di invariante strutturale pone una domanda forte di rinnovamento, che però l'urbanistica stenta a accogliere anche se oggi la stessa modifica del titolo V della Costituzione induce verso la ricerca di un modello di governo integrato e intersettoriale, che supera una visione «per elementi».

M.M. Potresti esporre il tuo giudizio su come la legge toscana lo ha proposto e su come è stato utilizzato?

D.P. Come noto le invarianti strutturali sono l'elemento cardine dello statuto dei luoghi prima (legge 5/1995) e dello statuto del territorio dopo (legge 1/2005). Restando all'interno dello strutturalismo lo statuto è interpretabile come quel meccanismo che garantisce la trasformazione, senza cancellare i caratteri identitari dei luoghi. Nella legge lo statuto prevede la sua costruzione mediante processi di coinvolgimento della popolazione. Ancora una volta un termine allusivo. In questo caso non a un approccio scientifico, ma all'organizzazione dell'autogoverno cittadino medievale, simbolo della libertà, indipendenza, ricchezza delle città toscane.

Lo statuto era uno strumento di regolazione complessivo dell'organizzazione della città e del suo territorio di riferimento. Nelle sue leggi vigeva una logica di profonda integrazione fra le diverse attività della vita, fra l'economia e l'urbanistica, la bellezza e il comportamento, le risorse ambientali e l'architettura e così via. In quelle norme non esisteva settorializzazione, tutto veniva redatto avendo in mente un modello ideale, complessivo di organizzazione del territorio. Lo statuto medievale si caratterizzava per essere una sorta di piano regolatore integrato e intersettoriale, costruito nella discussione pubblica che arrivava a definire regole d'uso relazionali (ad esempio l'altezza degli edifici non più alta di quella del palazzo comunale, ecc.), tenendo assieme più aspetti della vita dall'economia, all'agricoltura, al comportamento sociale, agli

orari, ecc. Le regole statutarie non cesseranno mai di essere frutto della consuetudine, della vita, più che della burocrazia, e per questo continuamente aggiornate (di anno in anno) in lunghe sedute dei consigli comunali, in continuo contatto tra governo centrale e organizzazioni locali e di vicinato. Una normativa locale e localizzata, con disposizioni quasi individuali, come scriveva Giovanni Ferraro nel suo bel libro «La città nell'incertezza e la retorica del piano», che sarebbe risultata inspiegabile anche ai contemporanei se non avesse fatto chiaro riferimento ad un'aspirazione comune nelle credenze di tutti i cittadini. Era sottesa a tutto ciò un'immagine ideale condivisa fra coloro che partecipavano alla definizione dei progetti analizzati e dibattuti nelle sedute del consiglio comunale che fungeva come un modello sovrasensibile capace di motivare e promuovere trasformazioni condivise.

Lo statuto del territorio presente nella legislazione toscana riporta il passaggio cruciale della costruzione della conoscenza condivisa con riferimento alla necessità di individuare regole statutarie, ma non lo fa con determinazione. Il problema è che la legge allude, ma non definisce chiaramente, un po' dice e un po' non dice. Introduce la partecipazione collegandola alle invarianti, definite come «elementi cardine dell'identità dei luoghi», poi «consente» ma non obbliga a prevedere percorsi di democrazia partecipata. Questo è un tema cruciale, perché solo i soggetti sociali, ai diversi livelli di pianificazione, possono collaborare a individuare le invarianti e mantenerle attraverso appropriate regole d'uso. La definizione delle invarianti è poi poco chiara: «Le risorse, i beni e le regole relative all'uso [...]» Perché ci sia un'invariante è necessario parlare di organizzazione, di elementi, di coerenza, di conformazione stabile, di regole di trasformazione. Inoltre si collegano le invarianti in maniera del tutto arbitraria alle «prestazioni» individuandole come «i livelli di qualità e le relative prestazioni minime che costituiscono invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile». Le prestazioni derivanti dalla risorsa essenziale sono definite come «il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile». Tale definizione porta fuori binario chi deve operare perché non fa capire il significato di ciò che deve essere messo in evidenza. L'invariante strutturale, ripeto, è un sistema di coerenze non certo una prestazione minima o un beneficio. L'invariante è quella struttura di lunga durata formata da più elementi posti in una ben chiara relazione reciproca, che hanno garantito la riproduzione del territorio, visto che il territorio è un costruito umano e non una realtà ambientale, data.

Il territorio non va confuso con la Terra. Il territorio è esito di una co-evoluzione in cui le invarianti strutturali rappresentano le strutture di coerenza e le regole che sono rimaste stabili nel tempo lungo. Certo potremmo anche prendere in considerazione i servizi ecosistemici che un'invariante ha offerto e offre, ma non si tratta certo di «prestazioni minime», bensì di vantaggi per l'intero insediamento che quella configurazione territoriale contribuisce a produrre. La localizzazione di una strada e degli insediamenti di una certa dimensione, posti lungo il suo percorso, in una certa posizione e in una certa distanza l'uno dall'altro, rispetto al substrato geologico, alla morfologia dei versanti, all'accesso delle risorgive e allo sfruttamento della risorsa boschiva, ad esempio, consente di non occupare suolo fertile, di utilizzare in maniera giudiziosa la riserva idrica, di collegare nel minor spazio possibile due centri importanti. Il riferimento alle «prestazioni minime» sembra mettere al centro dell'individuazione delle configurazioni invarianti lo sfruttamento futuro delle risorse essenziali, da mantenersi tuttavia entro un certo limite, che è quello appunto dello sviluppo sostenibile. Il concetto di invariante, viceversa, introduce il concetto dell'uso e della riproducibilità delle risorse all'interno di un sistema di relazioni fra più elementi orientati al mantenimento della configurazione stabile.

Mi sembra centrale la definizione che ha dato Alberto Magnaghi, che più volte hai citato, nella ricerca che abbiamo fatto per la Regione Toscana finalizzata a individuare metodi e criteri per l'integrazione della parte paesaggistica nello Statuto del Pit e che è stata pubblicata in un testo a mia cura «Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana» del 2012. In quel testo Magnaghi sostanzialmente definisce le invarianti come composte da «patrimoni territoriali» di cui è necessario definire lo stato di conservazione e/o di criticità per arrivare a individuare regole e norme che ne garantiscono la tutela e la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio. Parla anche di potenzialità d'uso e prestazionali delle invarianti al tempo stesso patrimonio e risorsa utilizzabile. La distinzione fra patrimonio e risorsa consente di definire il limite d'uso dato non tanto dalla prestazione minima, ma dalla capacità di riproduzione stessa del patrimonio e quindi dell'invariante la cui descrizione e la rappresentazione interessa tutto il territorio regionale, comprese le sue parti critiche, degradate e decontestualizzate, e non solo specifiche eccellenze monumentali, insediative, naturalistiche e paesaggistiche.

Se è pur vero che forse per maggior chiarezza sarebbe stato più corretto parlare di «strutture di lunga durata» uniche e irripetibili, invece

che di «invarianti strutturali», non credo che il problema del cattivo utilizzo di questo concetto in urbanistica derivi dalla non comprensione dei suoi connotati profondi. Sono viceversa convinta che il problema risieda in ciò che l'uso di questo termine introduce e cioè spostarsi dal controllo di volumi e quantità all'individuazione di regole in grado di riprodurre struttura, organizzazione e forma di un sistema insediativo, senza costituire una frattura rispetto a quei connotati di fondo, che nel tempo ne hanno definito le caratteristiche, e che possiamo riassumere con il concetto dell'identità territoriale, correttamente presente anche nel testo di legge della regione Toscana.

Il concetto di invariante è stato interpretato in vari modi all'interno dei piani toscani, possiamo evidenziare tre criticità prevalenti. Talvolta è prevalsa una logica settoriale, che ha portato in vari piani toscani alla descrizione settoriale di reti, punti o elementi (del costruito, dell'ambiente, culturale, ecc.) senza mettere a sistema l'interazione fra gli elementi, caratteristica primaria del concetto di struttura. Ripeto si tratta soprattutto di una mancanza di formazione e di conoscenza in tale direzione. Gli architetti che fanno i piani si avvalgono di consulenze, limitandole agli aspetti di loro competenza settoriale (es. geologo o ecologo), ma non interagiscono nel creare il supporto conoscitivo e poi regolativo intersettoriale e interdisciplinare. Gli esperti fanno le carte tematiche che servono per individuare criticità, vincoli e normative, ma non partecipano all'individuazione complessa delle invarianti strutturali, che vengono redatte in base alle conoscenze morfologiche e spaziali degli architetti.

In secondo luogo, si è spesso proposto un approccio elencativo e vincolistico in cui le invarianti sono state semplicemente equiparate a una somma di aree già vincolate (beni culturali, beni paesaggistici, aree protette, ecc.) con eventuali aggiunte di punti o aree a cui apporre una normativa restrittiva di piano. In alcuni casi, mi ricordo il piano di San Miniato fatto da Clementi, le invarianti erano «obiettivi prestazionali» da perseguire in relazione agli indirizzi futuri.

Infine, è emerso un problema di scarsa effettualità e coerenza. Nella parte operativa del Regolamento Urbanistico, ad esempio, il più delle volte l'individuazione delle invarianti fatta nel Piano Strutturale non produce effetti. Quelle, talvolta, belle descrizioni vengono semplicemente ignorate. Così olivete con terrazzamenti che caratterizzano l'identità del paesaggio collinare periurbano possono essere tranquillamente abbattute per lasciare posto a un nuovo insediamento di villette a schiera,

il tutto in formale conformità allo strumento preordinato del PIT che nella definizione della Invariante del sistema collinare sembrerebbe escludere tale possibilità.

Devo dire che non è né ovvio né facile approcciarsi in una maniera corretta a questo tema. Farlo significherebbe mettere in campo una sperimentazione veramente interdisciplinare e intersettoriale capace di passare da una descrizione funzionale a una patrimoniale in grado di concepire una forma di controllo che supera la logica del vincolo (inapplicato) per approdare a una tutela attiva, articolata in regole complesse (anch'esse multifunzionali e multisettoriali) di manutenzione, accompagnate da sostegni e incentivi finanziari. Il problema è poi legato alla modalità con cui i settori tecnici delle pubbliche amministrazioni sono organizzati. Ammesso che un piano riesca a concepire e prevedere tutto ciò che abbiamo detto, come si passa dalla gestione settoriale a quella intersettoriale, se ogni settore funzionale difficilmente interagisce con gli altri? Le nostre amministrazioni, organizzate in settori, non prevedono momenti comuni di progetto come accade per esempio in Francia. Assieme a altri colleghi del mio dipartimento stiamo lavorando al progetto Bioregione in Aquitania. Regolarmente ci sono degli incontri di aggiornamento a cui partecipano tutti i settori coinvolti, mettendoci a disposizione i loro materiali e discutendo collegialmente con noi sui vari passaggi.

M.M. Potresti offrire degli esempi che tu reputi particolarmente significativi e positivi sia nel campo della individuazione delle i.s. sia nel campo dei modi per salvaguardarle e promuoverle?

D.P. In alcuni piani in cui il concetto di invariante era ben compreso e condiviso, penso al Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Prato a cui ho partecipato, le invarianti sono state definite a partire dalla struttura patrimoniale che è stata poi articolata in figure territoriali e urbane complesse, definite dall'intreccio dei vari sistemi. Attraverso le figure territoriali il piano arriva a individuare la peculiarità dei caratteri morfotopologici di lunga durata dei diversi ambienti insediativi (montagna, colline, piana) da cui scaturiscono le regole riproduttive delle invarianti. Un altro piano a cui sto partecipando, il piano paesaggistico della regione Toscana, prevede la definizioni delle invarianti a livello regionale. In Toscana il piano paesaggistico è integrato al PIT. Lo statuto del territorio ha infatti valore di piano paesaggistico. In questo quadro il piano paesaggistico propone altre invarianti rispetto a

quelle del PIT, che interessano tutti i sistemi che concorrono a definire il paesaggio: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; i caratteri ecosistemici del paesaggio; il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali; i caratteri morfotipologici e funzionali dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. Di ognuna di queste invarianti è prevista una descrizione strutturale, una descrizione delle dinamiche, dei valori, delle criticità e l'indicazione degli indirizzi per le politiche. La raffigurazione delle invarianti è poi articolata in morfotipologie presenti a livello regionale a cui è riferita una specifica normativa. Il portato delle quattro invarianti è confluito nel livello d'ambito in tre carte sintesi strettamente correlate: la carta del patrimonio territoriale e paesaggistico, che sintetizza il contenuto delle quattro descrizioni strutturali, delle relazioni che intercorrono fra di loro, dei valori e degli elementi patrimoniali; la carta delle criticità che sintetizza la descrizione delle dinamiche di trasformazione che creano impatti negativi sul territorio e le relative criticità e infine la carta degli obiettivi di qualità in cui vengono sintetizzati e integrati gli indirizzi per le politiche emersi dalle quattro invarianti per sostenere le dinamiche di trasformazione virtuose, le azioni per dare risposta alle diverse criticità e la strategia complessiva di tutela e riproduzione delle potenzialità d'uso, ecologiche, economiche e di fruizione del territorio. Il lavoro che ho seguito in prima persona e che è ancora in corso ha dato esiti scientificamente rilevanti proprio per la costruzione interdisciplinare delle sintesi a livello d'ambito delle invarianti regionali. Il combinato disposto fra Statuto del territorio e art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, conferisce a questo piano paesaggistico, incentrato sulle invarianti strutturali, un importante strumento di orientamento per la pianificazione urbanistica e di settore a esso collegata.

Se come dicevo le strutture di lunga durata possono essere individuate, più difficile è costruire un articolato sistema di tutele e politiche che consentano loro di continuare il percorso generativo.

Credo che buoni esempi di mantenimento delle strutture di lunga durata li si trovi in quei meccanismi che consentono di riportare i soggetti a riprodurre i propri contesti di vita, avvicinando il più possibile i produttori ai luoghi. Il territorio non può essere mantenuto con i vincoli, ma con buone regole di trasformazione e cura continua. Quindi si tratterebbe davvero di utilizzare lo statuto del territorio come momento di partecipazione sociale alla definizione del proprio futuro, a momenti di diffusione di cultura delle buone pratiche (a partire dalle scuole).

Per quanto riguarda la disciplina penso che sia necessario mettere al lavoro una cultura dell'interazione fra enti pubblici e cittadini, nelle forme del contratto, in cui tutti quanti si sentano responsabili del progetto comune. Una disciplina che diventi quasi un palinsesto in cui c'è la compresenza di regole e di incentivi, tesi al coinvolgimento e all'apprendimento tramite la pratica. Da un lato immagino quindi un piano con regole individuate il più possibile attraverso la partecipazione sociale e poi progetti di territorio contrattuali e intersettoriali su base territoriale, che mettano in azione quelle regole. Penso ai contratti di fiume, ai piani integrati di territorio.

Come piano che è andato in questa direzione mi viene in mente il piano di Montespertoli dove si è costruito uno statuto partecipato con la popolazione e insieme sono state individuate le invarianti e le regole d'uso. Penso poi alla necessità di potenziare istituti come quelle assimilabili agli usi civici (se pensi alle Regole del Cadore, all'uso civico in Toscana, alle comunanze o comunaglie in Liguria, ecc.) che consentano una gestione diretta e collettiva del patrimonio territoriale, con tutta l'attenzione possibile alla necessità di rigenerare e non depauperare la risorsa.

M.M. Che ruolo gioca il genere nella interpretazione delle i.s. e nelle regole che le riguardano?

D.P. È una domanda molto intrigante, alla quale però non so rispondere. Posso parlarti della mia esperienza, ma non mi sono mai soffermata a riflettere su questo punto con altre donne. Pensando a come «interpreto» io le invarianti mi accorgo che spesso le «vedo» sulla carta dove sto lavorando: osservo la carta, nel mio cervello evidentemente le informazioni fanno dei cortocircuiti e l'immagine emerge con chiarezza. È successo così con i «ristretti pugliesi» che mi sono «apparsi» osservando con attenzione la bellissima e utilissima carta dell'uso del suolo del anni '50 del Touring Club Italiano in scala 1:200.000. Le città ancora in quegli anni avevano nel margine un'area orticola molto ben delimitata. Abbiamo poi verificato che è una struttura di lunga durata, definita appunto «ristretto» dal suo stare a contatto col centro urbano. Da questa immagine hanno avuto luogo dei progetti specifici di parchi agricoli alla scala regionale: «i parchi agricoli del ristretto». Non so come funziona per gli uomini. Spero che questa domanda tu l'abbia fatta a tutti gli intervistati e le intervistate così da poter alla fine fare una valutazione comparativa.

M.M. No non l'ho fatto. Ho posto questa domanda a te perché so che sei sensibile al tema. È una questione che richiederebbe una indagine specifica che non è possibile in questo contesto.

6.3 Gianfranco Gorelli

M.M. Vorrei la tua opinione su come il concetto di invariante strutturale è stato proposto nella normativa della Regione Toscana, su come è stato utilizzato nei piani, sulle sue potenzialità e sui suoi limiti.

G.G. L'argomento riguarda le modalità con cui fino ad oggi è stato interpretato il tema (invarianti strutturali e statuto), non solo in termini teorici e di definizione, ma proprio all'interno dell'architettura degli strumenti di piano: il tentativo di dare forma, struttura e efficacia a questi concetti nei piani strutturali nella esperienza ormai quindicennale della pianificazione toscana. Con riferimento alla esperienza condotta sul campo, ritengo che lo status di invariante debba essere attribuito a valori materiali e immateriali abbastanza definiti e misurabili. Il concetto di invariante non ritengo sia attribuibile, ad esempio, all'insieme delle colline, anche se tale dichiarazione fa parte di una impostazione culturale generalmente condivisibile, perché temo che da una tale genericità derivi una scarsa coerenza sugli atti di governo del territorio. L'individuazione di quegli elementi che, come ormai diciamo tutti, non sono solo quelli fisici, ma anche quelli sociali, economici, culturali, deve essere circostanziata per non essere facilmente elusa. Nel piano strutturale di Fiesole (1997-98) si trovano fra le invarianti strutturali «la cultura della pietra serena», oppure «il sistema delle istituzioni culturali rare» (scuola di musica, le fondazioni [...]). Molti si chiedevano cosa c'entrassero con il piano strutturale. Certo da quella individuazione non deriva una norma urbanistico edilizia, ma concorre a definire un orizzonte strategico che un piano strutturale secondo me deve avere. E se lo status di un fenomeno o di un elemento deve contenere la garanzia della riproducibilità di un ruolo che quel fenomeno o elemento ha avuto nella costruzione dell'identità sociale, ma anche di quella fisica e spaziale di quel territorio, allora quello è un'invariante strutturale. Per cui si può dire che «la cultura materiale della pietra serena» è un'invariante strutturale, oppure che le escavazioni dell'argilla e le fornaci di laterizio (invariante strutturale nel piano strutturale di Sinalunga), sono invarianti strutturali.

Questo non significa: certamente che tutelo la cava come tale, anzi la cava è stata il contrario di una invarianza, perché ha sottratto paesaggio, ha sottratto fisicità al territorio, però parallelamente ha costruito una cultura, un associazionismo, un saper fare, e anche qualche atteggiamento costruttivo architettonico. Questo insieme diventa un elemento di invarianza in senso «progettuale», per garantire il quale magari faccio sopravvivere la presenza della cava - che non è più cava - ma diventa un laboratorio a cielo aperto di come si ripristina una cava, oppure anche una sede di formazione di saperi legati a quella cultura. Tutto ciò si configura in forme molto cangianti che non si prestano a formule e interpretazioni univoche ma necessitano di essere tragguardate in un approccio progettuale, di progetto territoriale.

Una formulazione circostanziata delle invarianti strutturali nel Piano strutturale consente di passare da una accezione generale ad una definizione specifica e cogente nello strumento operativo (regolamento urbanistico). Se le sistemazioni agrarie storiche di una pendice collinare sono definite come invariante, ci deve essere sempre l'indicazione degli elementi che garantiscono l'invarianza. Quindi il concetto di invarianza sta nelle nello statuto ma si colora delle strategie, degli scenari territoriali che si vogliono perseguire, mentre gli elementi di invarianza producono successivamente delle specifiche norme operative e di tutela nel Regolamento urbanistico. Ritengo che questo snodo sia fondamentale mentre mi risulta che siano pochissimi i Regolamenti urbanistici in cui trovi una disciplina operativa delle invarianti strutturali. Questa questione delle invarianti strutturali è stata assunta nella maggior parte dei P.S., nello statuto, ma soprattutto come un indirizzo che automaticamente avrebbe dovuto improntare di sé la redazione dello strumento operativo. Ci sono regole che compongono lo statuto nel PS e regole operative. Le regole devono transitare e arrivare fino al RU, in progressione di contenuto, coerentemente con quelle presenti nello statuto.

Per esempio se parliamo di sistemazioni di versante, l'accezione di invariante strutturale relativa alle opere di sistemazione agraria, quando caratterizzate da rilevanza storica, morfologica, etc. riguarda il fatto che sono una componente del paesaggio, ma riguarda anche il fatto che sono un fattore di stabilità del versante, riguarda il fatto che consentono certe attività e non altre e così via e quelle sono la qualità e la prestazione che questi elementi devono continuare a garantire. I contenuti di un P.S. sono più o meno di questo tenore. Poi al fine di rendere efficaci questi indirizzi, forse si deve anche immaginare che se quel muretto che voglia-

mo tutelare è crollato (si scrive sempre la necessità del ripristino ma è di difficilissima realizzazione), forse ci si dovrà fare carico di indicare come quella prestazione che è stata individuata possa essere riprodotta anche se il muretto è crollato. Forse stabilendo delle pendenze, stabilendo altre strutture. È fondamentale che il piano indichi possibili modalità affinché quelle prestazioni che sono state riconosciute (la qualità paesaggistica del versante, la natura e la densità della maglia agraria, il presidio idrogeologico, etc.), siano strutturalmente perpetuate: forse non l'avrò più con il muro a secco, l'avrò con qualche altra cosa, ma la prestazione strutturale deve essere salvata.

Faccio altri esempi. Ho sempre considerato il cosiddetto «patrimonio edilizio presente alla seconda guerra mondiale», una invariante strutturale del territorio con grande preoccupazione degli amministratori che non vedevano valori storici rilevanti in quel patrimonio. È vero, nel patrimonio edilizio esistente alla seconda guerra mondiale ci può essere anche edilizia scadente. Ma quello che si intende individuandolo come invariante strutturale è che il valore sta nel rapporto che fino a quel momento le costruzioni di qualsiasi tipo, urbano e non urbano, hanno intrattenuto con il luogo, con la strada, con il paesaggio; cioè il contenuto urbanistico, di relazione, di rapporti che quel manufatto, indipendentemente dall'essere opera architettonica degna o non degna, trasformata su sé stessa o no, ha intrattenuto con il luogo. Quella presenza edilizia o architettonico-edilizia nel territorio risponde a criteri di relazione giudicati paradigmatici di un assetto urbanistico fondativo. Il che vuol dire che si può dare il paradosso per cui, a fronte di valori storico-architettonici nulli o negativi, un brano di patrimonio edilizio definito invariante possa anche essere demolito quindi il massimo della trasformazione, ma ricostruito non banalmente come imitazione, ma reinterpretando anche con linguaggio contemporaneo i parametri del principio insediativo assunti a elementi di invarianza. Non sarà disposto ad esempio di traverso o arretrato, come si è fatto molte volte, ma rispetterà l'allineamento stradale, la sezione del terreno che ha ospitato il primo intervento, per lo meno quello documentato fino agli anni 50; le gronde si allineeranno alle gronde del contesto prossimo di quella strada, i ritmi degli orizzonti e delle verticalità saranno confrontabili con quelle degli edifici prossimi, ecc.. Non occorre ricostruire le false sembianze dell'edificio ma ripristinare il ruolo urbanistico che questo svolgeva storicamente nel contesto. Il manufatto può cambiare anche totalmente e con questo intendo aprire una porta verso la contemporaneità del linguaggio architettonico,

che non è nemico delle invarianti, anzi. Per chiarire il senso progettuale complesso che attribuisco alla invarianza che sto cercando di descrivere, potrei citare come esempi positivi la «Casa delle madri» ad Amsterdam o la Morgan Library a New York che potrebbero esprimere interventi rispettosi di uno status di invarianza.

Ancora un esempio al fine di trasmettere concetti di non facilissima comunicazione. L'accezione di invariante strutturale che sto cercando di descrivere si applica secondo me al caso dei quartieri popolari pianificati realizzati fino circa agli anni ottanta. Il concetto è quello di poter individuare nella «stratigrafia» della città un particolare strato, riconoscibile per il senso che queste parti di città hanno nella sfera sociale, morfologica e funzionale, oltre che per il fatto che rappresentano testimonianze preziose di fasi e momenti della cultura del progetto urbanistico e architettonico (anzi di una loro felice combinazione ancora non dissolta). La natura di costruito sociale e culturale propria dei quartieri popolari pianificati conferisce loro, a mio avviso, un valore identitario della città con il valore aggiunto di costituire dei punti di ancoraggio per le strategie di riqualificazione della massa informe delle periferie recenti. Ancora una volta il concetto di invariante, a dispetto del senso stretto del termine, assume contemporaneamente il ruolo di difesa di valori esistenti e di prospezione progettuale di futuro, anche quando queste parti di città siano investite da fenomeni di marginalizzazione e di degrado.

In alcune esperienze recenti come quella del piano strutturale di Prato ho ritenuto necessario tentare di fare un passaggio in avanti, perché ci sono degli ambiti e degli elementi complessi del territorio che non si interpretano con la semplice «somma» di singole invarianti, ma, per l'interazione virtuosa che queste svolgono e hanno svolto nel tempo, attraverso una sorta di «integrale». Se, mettiamo, la villa è un'invariante, il giardino storico è un'invariante, il viale alberato intenzionale è una invariante, le sistemazioni di versante mediante muri a secco è un'altra invariante (ciascuna regolata da limiti di trasformabilità derivanti dalla considerazione di specifici elementi di invarianza), l'ambito paesaggistico di una pendice collinare particolarmente conservata rappresenta un valore e una identità complessivamente maggiore della somma dei singoli elementi e deve essere considerato appunto «integralmente». Il concetto può essere declinato introducendo, accanto alle invarianti «ordinarie», delle invarianti che potremmo definire «complesse». Oppure, sempre nel caso di Prato, i borghi residui della pianura; anche lì, abbia-

mo l'invarianza dello spazio pubblico, del patrimonio edilizio, etc, etc., combinati però mi danno qualcosa che è una identità di appartenenza più forte che la somma di questi elementi. In questi casi si è introdotto un concetto forse innovativo che stabilisce un nesso tra valori da tutelare e valori da incrementare o creare lungo una retta progettuale che mi piace chiamare di «strategie implicite». Se riconosco un complesso paesaggistico per il permanere dei caratteri propri dell'agro-mosaico, della trama fondiaria disegnata dai canali e dalle strade, da una modalità insediativa in forma di borghi disposti lungo la rete viaria, allora la strategia del piano non potrà essere che quella di realizzare un parco agricolo se non si vuole confliggere con il senso stesso di invarianza. Oppure, come nel caso di Gonfienti, in presenza di straordinari reperti archeologici, ovviamente assunti come invarianza, non si può immaginare destino diverso da quello di un parco archeologico, magari collegandolo e integrandolo con altri ambiti di carattere naturale, paesaggistico e ambientale. Il tentativo è di far filtrare dagli elementi statutari già una serie di strategie che ne derivano direttamente. Sono strategie che assumono i connotati di progetto di territorio.

M.M. È molto interessante l'invariante che avevi citato all'inizio: quella del sistema delle strutture culturali, che sono legate a degli edifici, ma sono anche molto di più.

G.G. Fiesole è il caso in cui feci quella scelta, ormai sono passati 15 anni. Questa idea veniva fuori da una riflessione sul conferimento di valore e di senso operato dalla frequentazione degli inglesi colti nel secolo XIX. Si è creata così una sorta di aura culturale che, saldandosi con il senso delle origini proprio di Fiesole, ha finito per caratterizzare un forte profilo identitario di quel territorio. Non sarà un caso se nell'area del comune di Fiesole ci sono 12 o 13, più o meno nobili, fondazioni di tipo culturale che occupano, guarda caso, sempre manufatti di rango: la villa, il complesso monumentale, etc.. Questo complesso di valori mi sembrava banale ricondurlo semplicemente alla strategia del restauro della villa. Il restauro della villa lo dobbiamo dare per acquisito, altrimenti cade ogni prospettiva, piuttosto andava verificato se la combinazione tra valori paesaggistici presenti, quelli architettonici delle sedi delle «istituzioni culturali rare», e quelli sociali e culturali delle attività ospitate potevano rappresentare un elemento sistematico all'interno dello scenario futuro di questo territorio, in termini di strategia appunto.

Riconoscendo questo valore composito ho proposto la tutela delle sedi in cui si trovavano insieme con la prestazione culturale, ma anche del rapporto che l'amministrazione comunale intratteneva con quelle attività. La Fondazione Michelucci ad esempio ha il Comune che siede nel Consiglio, e questo aspetto è stato posto come invariante, è chiaro che è un indirizzo di governance: non ho strumenti urbanistici per imporre al sindaco di stare nella Fondazione. Però se il PS ha il compito di governare una ampia gamma di risorse, come sembrava e sembra debba avere, allora una tale concezione di invarianza può essere assunta. C'erano poi, sempre nello stesso esempio, delle strategie derivate che erano quelle di costruire una rete delle fondazioni, delle istituzioni culturali rare presenti, come quella di riutilizzare numerose ville che sono inutilizzate per farne servizi comuni, o foresterie comuni. Era il momento in cui l'Università Europea si faceva le «cassette» per conto suo. Si sarebbe potuto prendere una delle tante ville o complessi storici e destinarli a funzioni comuni, soprattutto quelle più onerose come sale convegni, auditorium, sedi di funzioni associate, ecc..

M.M. È vero che molto spesso le invarianti strutturali finiscono con l'essere troppo generali e astratte e non trovano nel RU opportune normative. Per risolvere questa questione ritieni utili i concetti di prestazione e di qualità, o ritieni che rappresentino un approccio troppo semplificato?

G.G. Secondo me il concetto di prestazione non è assimilabile semplicemente alla funzione. La prestazione è qualcosa di più. La prestazione rispetto a una identità, a una cultura locale, è un elemento sfaccettato e contiene a mio avviso anche i rapporti urbanistici, che non sono semplicemente i parametri quantitativi, ma sono i rapporti fra gli elementi, nel senso che dicevamo prima. Per il tipo di invarianza attribuita al patrimonio edilizio, il regolamento diventa specifico perché l'edificio degli anni 50, che magari è già stato sottoposto a numerose trasformazioni, ammette una serie di interventi edilizi che possono andare fino alla sostituzione edilizia, ma deve salvare la prestazione contenuta nelle relazioni urbanistiche, nel senso già detto: qualunque sia il grado di trasformazione edilizia, non deve essere alterato il rapporto con il contesto.

Un altro elemento di questo genere è la persistenza di una funzione pubblica in immobili pubblici. Secondo me se fosse davvero digerito stravolgerebbe tante politiche (vedi Firenze): a nessuno verrebbe in mente di fare gli appartamentoini dentro la Manifattura tabacchi o altre

cose del genere. Anche perché l'uso pubblico di un luogo, percepito, condiviso, ha sempre prodotto in qualche modo un'impronta nella società locale, nella cultura locale. Si tratta degli esiti della lunga durata di una funzione di interesse pubblico sia essa culturale, sociale, di qualsiasi natura, ospitata in architetture che molto spesso hanno a loro volta una identità: il vecchio convento che è diventato ospedale, è un ospedale ma è anche vecchio convento, si fondono queste due cose, e magari sta sulla piazza: insomma Santa Maria della Scala a Siena. Qual è il progetto futuro? Certo il restauro, ma quale funzione? Se l'ospedale non ci può stare più, lo si può fare da un'altra parte, però si dovrà pensare ad una funzione che abbia la riconoscibilità, i valori simbolici, il ruolo culturale e sociale analogo o della stessa «scala» di quello che ha costruito quell'identità. Quindi la persistenza in questo caso, ancora una volta, è di ruoli, di significati, di simboli, non certo della funzione in senso stretto, sarebbe sbagliato incasellare le funzioni. Si pensi a quante conseguenze deriverebbero dall'assunzione effettiva di questa impostazione. Questo secondo me è il senso delle invarianti. Se fosse assunto come un principio nella scuola carabinieri di Santa Maria Novella si potrebbe pensare a un'università, un conservatorio, un'altra scuola di qualche altro tipo, una fondazione culturale, certo non ci potrebbero venire ufficietti o abitazioni. Nella percezione pubblica degli abitanti, le architetture e le funzioni che accolgono si devono somigliare: guai se una cattedrale sembra un supermercato o se un supermercato sembra una cattedrale! È difficile, lo so bene, però secondo me è uno dei nodi fondamentali.

Un'altra invariante che mi è cara è lo spazio pubblico, non lo spazio pubblico giuridicamente inteso, certo anche quello, ma importa poco di una piazzetta di periferia che è un po' un parcheggio semi-abbandonato, pubblico, certamente, ma scollegato e ininfluenza sulla consistenza dello spazio pubblico della città. Lo scopo dell'invariante strutturale dello spazio pubblico è invece quello di conservare un ruolo di multidimensionalità, multifunzionalità, molteplicità di pratiche di vita che può accogliere. Poi è chiaro che può essere quello monumentale, la piazza storica monumentale, può anche essere un'altra cosa che non è né monumentale, né storica ma è radicato nelle pratiche sociali. È un approccio valido anche per un luogo periferico perché ha cominciato a mettere delle radici, uno spazio di individualità minima magari. Lì la fisicità non è la componente discriminante che mi fa riconoscere quello come una invariante strutturale, ma l'uso sociale, anche embrionale, anche debole in rapporto al disfacimento di certe parti periferiche.

Secondo me quello spazio va assunto come nucleo di senso presente e come generatore di possibili progetti di riqualificazione: in questo senso è collocato tra le invarianti.

Un'altra delle cose che si sta un po' dissolvendo nella cultura urbanistica recente è l'idea stessa della città, o se vogliamo serpeggia spesso una ideologia antiurbana, poiché tutto sommato la città è male, è il degrado, l'insicurezza, il consumo di risorse e di energia. Io credo che invece se non si salva la città non si salva nemmeno il resto ossia il territorio compreso il paesaggio. Io credo che il paesaggio sia stato inventato in città. Da Babilonia in poi la concezione del paesaggio nasce nell'accumulo di intelligenza, di saperi e di risorse nella città.

In generale quando si sceglie una i.s. bisogna sforzarsi di capire su quali elementi si può far leva: trovare una regola che crei le condizioni affinché quella prestazione possa svolgersi. La definizione deve essere tale da poterla trasportare fino al RU. declinandone significati e efficacia.

In molti casi capita che l'invariante strutturale sia percepita soprattutto come vincolo, perché alla fine nonostante ci sia una forte insofferenza negli enti locali, nei soggetti economici al vincolo, però alla fine conviene quasi l'idea di vincolo piuttosto che una strategia di processi più difficili, più laboriosi da perseguire: alla fine il vincolo è la cosa che rimane alla gestione degli uffici tecnici, in un contorno di condizioni dentro le quali non riesci ad agire con un profilo più alto. Secondo me quello del livello qualitativo delle strutture tecniche degli enti locali è un problema centrale per la buona applicazione di dispositivi legislativi evoluti e complessi.

In particolare la progettazione e la gestione dei Regolamenti urbanistici è oggi un problema irrisolto. Molti di questi strumenti hanno finito per essere dei vecchi PRG, anzi sono diventati spesso dei Programmi di fabbricazione vanificando l'innovazione che pure c'è stata nella progettazione dei Piani strutturali. Rispetto al percorso di partecipazione costruzione di un piano strutturale, posso ricordare alcuni esempi sempre tratti dalla sperimentazione vissuta nei quali la condivisione è ricercata prioritariamente rispetto allo statuto e quindi alle regole atte a garantire il ruolo delle invarianti strutturali. Ma è fondamentale che la partecipazione sia anche una fase di arricchimento del quadro conoscitivo da cui devono emergere i valori identitari di un territorio. L'idea che la cultura del laterizio sia un valore sociale, come nel caso di Sinalunga non è inventata dall'urbanista di turno, emerge perché magari c'è stato un sindacato che si è formato su queste attività, e perché una quota significativa

della popolazione lavorava in quel settore, e perché definisce legami sociali, insomma c'è dietro un fondamentale fattore identitario da cui dovranno discendere strategie specifiche per la coltivazione e il ripristino delle cave, per l'attività o il recupero delle fornaci, per l'evoluzione del sapere tecnico verso l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico. E quindi lì c'è un nutrimento all'attribuzione di senso alle cose e ai luoghi che viene da un percorso di partecipazione che per quanto mi riguarda non è rituale.

È molto importante che questa scala di valori, questa mappa dei valori, che noi chiamiamo patrimonio sia suffragata dalla partecipazione. In questo senso allora lo statuto diventa anche il manifesto del futuro e secondo me è importante che abbia questa componente progettuale.

6.4 Camilla Perrone

M.M. Qual è la tua interpretazione del concetto di i.s.? Quali sono le potenzialità e limiti nella teoria e nella pratica?

C.P. Il modo in cui io interpreto le invarianti strutturali nasce da una riflessione interna a un piccolo gruppo di ricerca, coordinato dal Professor Gianfranco Gorelli (con cui ho collaborato alla redazione di diversi piani della Toscana), che considera le invarianti come un'opportunità per il buon governo del territorio e come un orizzonte delle politiche di governo del territorio concretizzato in uno strumento operativo e normativo che produce degli effetti concreti di trasformazione del territorio. Partendo da questa riflessione, nel lavoro che abbiamo fatto per il piano strutturale di Scandicci, il primissimo lavoro che abbiamo costruito insieme e che poi ha tracciato la strada di un percorso intrapreso anche da altri colleghi, abbiamo cominciato a sperimentare un'idea di invariante sullo sfondo di un concetto dinamico. Cioè abbiamo superato l'idea che le invarianti fossero uno strumento di limitazione e di vincolo di alcuni elementi del territorio, sostituendola con un'altra idea di invariante intesa come uno strumento, un concetto dinamico legato alla trasformazione del territorio. Abbiamo quindi usato l'idea di invariante non per fermare il territorio, vincolandolo nei suoi elementi di valore, ma per fare in modo che questo si potesse trasformare in un «modo giusto», ovvero secondo una direzione di mantenimento e valorizzazione delle risorse del territorio esistente e nello stesso tempo di costruzione delle basi per la loro rigenerazione e anche per la generazione di nuove prestazioni territoriali e ambientali.

Quindi un'inversione di tendenza che rimane tuttora abbastanza nuova, considerato l'atteggiamento di alcuni amministratori, e anche di molti tecnici che lavorano nelle amministrazioni toscane, che legano l'idea di invarianza a quella di vincolo: molti amministratori e molti tecnici continuano infatti a vedere le invarianti come vincolo, secondo appunto una relazione di equivalenza: invarianza uguale vincolo. Ne consegue quindi una ulteriore distorsione interpretativa: l'idea che definire un'invariante voglia dire determinare il blocco nel governo delle trasformazioni e quindi anche l'impossibilità di aprire trattative con i privati. Molti amministratori e dirigenti interpretano di fatto l'invariante anche come un ostacolo nella negoziazione pubblico-privato che presiede alla trasformazione del territorio. C'è quindi un effetto indotto anche molto imprevisto su questo piano dell'invarianza.

Tuttavia noi abbiamo continuato a promuovere l'idea che il concetto di invariante dovesse alludere, quasi fossimo a sostenere un ossimoro, alla dimensione dinamica di trasformazione del territorio piuttosto che alla sua dimensione statica di musealizzazione.

M.M. Ma degli elementi dovrebbero rimanere invariati, la conservazione di qualcosa avviene ma di alcuni elementi, non di tutti....

C.P. Se si accettano queste premesse sul concetto di invarianza, diventa importante anche considerare la necessità di declinare i «gradi di invarianza» (le regole) in rapporto ai caratteri identitari del territorio e al livello di riproducibilità delle sue risorse.

È importante sottolineare che l'invariante non può essere intesa come un'essenza ontologica, ferma e precisa. Essa è qualcosa che da un lato può alludere a una modalità di trasformazione del territorio, dall'altro, può tenere in sé una gradazione del limite alla trasformazione, a seconda del modo in cui viene utilizzata o intesa, che consente di includere anche quegli elementi del territorio che effettivamente vengono confermati, dal punto di vista del loro valore paesaggistico e architettonico, dalle leggi, e che vengono quindi effettivamente vincolati.

Per fare degli esempi concreti possono appartenere (e preciso possono perché alcuni inseriscono i vincoli nell'elenco delle invarianti, altri costruiscono due "pacchetti" diversi) a un elenco di invarianti in un comune, gli edifici vincolati dalla L. 1089, i beni definiti nel codice del paesaggio ecc. quindi fanno parte della lista di invarianti anche oggetti del territorio e del paesaggio che effettivamente per la loro caratteristica

conformazione sono protetti o possono essere protetti in maniera speciale. Fanno parte del raggruppamento delle invarianti, anche tutta una serie di elementi del territorio e della città naturalmente, risorse e valori, che possono essere soggetti a gradi inferiori di vincolo quindi, di contro, dall'altra faccia della medaglia, che possono essere inseriti in un sistema di interazione con l'intorno, trasformati e migliorati, restituiti alle loro prestazioni originarie in relazione con altri beni, valori e risorse.

Facciamo degli esempi concreti: se ci muoviamo in un contesto urbano, per esempio in quella che viene definita la città densa, il numero di edifici storici o di quartieri storici spesso non è così elevato, e comunque è sempre «sporcato» dalla presenza di nuove costruzioni, di pattern urbani caratterizzati dalla modernità, quindi da un'altra grammatica, da un'altra sintassi territoriale. In questi casi ci sono dei margini di operatività e di intervento. In questi casi può diventare invariante il sistema di rapporti che si intende confermare, consolidare o anche difendere tra edifici, isolati e strade. Ciò che si rende invariante quindi sono gli allineamenti degli edifici sulle strade; è una certa densità dell'isolato, che appunto garantisce un determinato rapporto fra edificio, isolato e strada, e così via. Questa regola di invarianza non è una regola che vincola o limita gli interventi all'interno di una zona degradata che può trovarsi appunto anche nella cerchia della città densa, ma è una regola che orienta la trasformazione verso la ricostruzione di una prestazione, in quel caso una prestazione urbana legata alla qualità della vita, alla qualità dello spazio pubblico, a un disegno della città che è portatore esso stesso di qualità di spazio pubblico. Questo è un aspetto molto importante. Il secondo elemento ancora più identificativo di un concetto di invarianza inteso come strumento di buon governo della città e del territorio, è il fatto di rendere invariante un sistema di appartenenze. Per esempio: una casa colonica, un edificio agricolo del '600 o del '500 è possibile che sia un edificio vincolato e quindi che già di per sé stesso abbia delle regole di attenzione fissate appunto dalle leggi; e questo già conferirebbe a quell'edificio una protezione. D'altro lato però non ne garantirebbe effettivamente il rinnovamento in quanto valore di un sistema insediativo rurale, e in questo caso valore di un patrimonio insediativo. Per garantire a quell'edificio il mantenimento della sua prestazione originaria è necessario non sottrarlo alla sua funzione originaria, separandolo dal sistema di relazioni funzionali e territoriali con la vita agricola, con il sistema produttivo agricolo locale, che lo ha caratterizzato nel lungo periodo.

È facile dedurre quindi che la casa colonica trasformata in una villetta turistica (in maniera estensiva) è qualcosa che non può funzionare. È però anche qualcosa che succede spesso in assenza di un sistema di regole, di un sistema di invarianti che possa tutelare, non tanto l'edificio in quanto tale, perché spesso appunto gli edifici antichi sono tutelati dalle leggi oppure dal fatto stesso di essere edifici antichi e quindi per questo già di per sé considerati un valore insediativo, quanto piuttosto la relazione fra edificio e sistema di appartenenza.

È un valore di relazione dell'edificio con ciò che gli sta intorno che altro non è che il riconoscimento e la restituzione, della prestazione originaria dell'edificio, legata alla vita agricola, alla vita nei campi e così via. Quindi definire un'invariante che recuperi la prestazione originaria dell'edificio vuol dire evitare che quella casa colonica diventi un albergo in area rurale, una villetta di qualcuno che non ha nessun interesse a coltivare i campi (e a ricostituire un sistema di relazioni tra sistema produttivo e sistema insediativo) e che ha piacere a spostarsi nel week end dalla città alla campagna a prescindere dalla domanda di cura che il territorio in cui si sposta esprime.

Potremmo quindi dire che l'obiettivo delle invarianti è di confermare il sistema originario di appartenenza fra gli oggetti dove c'è già, e di ripristinandolo o di creare le condizioni per la sua rigenerazione dove non c'è più. Quando questa operazione si compie per tutti gli elementi del territorio, riconoscendo ciascun elemento del territorio dal punto di vista del suo valore, dal punto di vista della sua prestazione, dal punto di vista della sua appartenenza ad altri elementi del territorio, a quel punto (costituita una rete fra tutti questi elementi di invarianza), si ha il sistema di regole che si può chiamare statuto del territorio. Lo statuto del territorio nasce appunto dalla combinazione di tutti questi elementi di relazione nella convinzione che proprio l'insieme delle relazioni di appartenenza costituisca un presidio imprescindibile per il governo del territorio.

Il lavoro di riconoscimento dei caratteri identitari del territorio, dei valori, delle risorse e delle relazioni, spesso è precipitato in carte di sintesi, ovvero in elaborati che abbiamo chiamato patrimonio del territorio o patrimonio urbano, raccogliendo esiti di ricerca e terminologie dell'approccio territorialista di cui alcuni di noi, e sicuramente io, condividono premesse, pratiche e orientamenti. Esse contengono il riconoscimento dei valori del territorio e delle strategie implicite per la sua

trasformazione, intendendo il valore di un territorio come potenzialità per la sua riproducibilità, rigenerazione, trasformazione. Noi parliamo di «strategie implicite» proprio perché pensiamo che nel momento in cui si riconosce un sistema di appartenenza, implicitamente si definiscono un sistema di regole di governo e le premesse per esplicitare un insieme di strategie, anche di breve periodo, negli atti operativi di governo del territorio, come il Regolamento Urbanistico ad esempio. Un insieme di strategie implicite che, se torniamo all'esempio della casa colonica, cerca appunto di evitare (oppure di controllare esplicitamente), la riconversione di tutte le case coloniche, cioè del patrimonio abitativo rurale di un territorio comunale, in case turistiche o in seconde case sradicate dal proprio sistema di appartenenza. Tutti eventi che modificherebbero l'identità di un territorio e soprattutto interromperebbero, come in un grosso salto nella civilizzazione di un luogo, una relazione di prestazione tra gli oggetti che è ciò che costituisce la possibilità che un territorio possa sopravvivere nella lunga durata. Nel momento in cui si interrompe il flusso di relazioni fra gli elementi del territorio, si interrompe una regola di vita di quel territorio, si cambia quindi l'orizzonte del suo sviluppo, della sua trasformazione: una cosa che ovviamente si può fare e che si è fatta nelle città dagli anni '50 in poi, con la costruzione dei grandi quartieri o aree periferiche, monofunzionali, interrompendo i fili di relazione fra la città e la campagna.

È molto difficile, e in questo senso le analisi sono fondamentali, riconoscere i sistemi di appartenenza. Il problema che abbiamo incontrato in molte delle nostre esperienze è stato quello di gestire i tempi di maturazione della conoscenza di un territorio. Spesso infatti l'approccio dei tecnici è quello di tirare immediatamente le conclusioni sulle strategie di intervento in un contesto. Viceversa, tutti i casi ci hanno dimostrato che il tempo dedicato all'analisi di un territorio è stato alla fine un tempo restituito alla bontà delle strategie individuate. Un'analisi attenta ci ha infatti consentito di riconoscere dei sistemi di appartenenza che altrimenti sarebbero stati completamente offuscati dalle procedure ordinarie della pianificazione, che naturalmente non avrebbero consentito di valorizzare adeguatamente il territorio. C'è quindi un'importanza strategica nell'analisi, nella costruzione e nel riconoscimento del patrimonio urbano e territoriale, che non può essere assolutamente *by-passata*. Spesso anche nelle discussioni intorno ai piani, al rapporto fra tempi di costruzione di un piano e necessità di intervenire velocemente in un territorio,

si tende a dire che i quadri conoscitivi dei piani sono qualcosa di enormemente inadeguato rispetto allo strumento, qualcosa di sproporzionato rispetto all'obiettivo. Probabilmente alcune parti di alcuni QC attuali sono questo, però non applicherei in maniera lineare questo ragionamento. Direi invece che le premesse per il riconoscimento delle invarianti strutturali, si trovano proprio in alcuni segmenti del QC di un piano, e che la loro importanza deve essere assolutamente riconosciuta proprio perché è molto difficile, soprattutto nei territori compromessi e trasformati dalla modernità, provare a riconoscere le relazioni e le regole di vita, ovvero quei sistemi di appartenenza che sono così preziosi e che, se ancora «viventi», è necessario recuperare, proprio nell'ottica di restituire prestazioni di qualità al territorio. Questo è un concetto, a mio avviso, molto importante: nel territorio ci sono oggetti di valore, essi però rimangono monumenti in una sala di museo se non vengono riconnessi al loro sistema di appartenenza, se non vengono cioè riconosciuti appunto come cardini di un sistema di appartenenze. Questo vuol dire riconoscere prestazioni del territorio e trovare il modo per ricostruirle, qualora queste fossero state distrutte, rigenerando in tal modo anche valore ambientale, valore paesaggistico, valore territoriale eccetera, eccetera. Ecco un'idea delle invarianti (forzando un po' il concetto) come regole strategiche (con riferimento al concetto di strategie implicite accennato precedentemente) per la salvaguardia o la ricostruzione delle prestazioni del territorio, prestazioni positive, diciamo buone, prestazioni che sono in grado di rigenerare il territorio.

M.M. Nella legge l'idea di prestazione introduce e mette al centro il fatto che ci sono dei soggetti che fruiscono di un dato bene e che godono delle sue prestazioni.

C.P. Indubbiamente introducendo il concetto di prestazione si introduce un concetto di interazione fra soggetti. Il territorio esiste perché è il prodotto di un lavoro degli abitanti sul territorio e viceversa; gli abitanti a loro volta nell'interazione con il territorio modificano le loro traiettorie, i loro modelli di sviluppo e di produzione e così via. Infatti credo che costruire un buon sistema di invarianti, fermarlo in uno statuto del territorio, che altro non è che l'elenco delle regole di intervento, non possa prescindere dall'idea che il tutto accade in un rapporto di relazione fra abitanti e territorio e che il territorio è l'esito di questo. Il paesaggio che è la sintesi della relazione fra uomo e territorio, non può che con-

siderarsi come il prodotto (la risultante), l'esito - riassunto in immagini, figure territoriali, paesaggi appunto - di un intervento dell'uomo sul territorio. Per questa ragione quando si parla di governo del territorio si parla anche di modelli di produzione e di modelli di sviluppo: dietro a un modello di sviluppo c'è un'idea di utilizzo del territorio, c'è un'idea di riconoscimento dei valori del territorio o una strategia di sfruttamento delle risorse. Governare il territorio attraverso uno strumento urbanistico che si occupa di pianificazione dello spazio, quindi di qualcosa di molto concreto che ha a che fare con l'attribuzione dei diritti edificatori e il disegno dei confini (per citare Mazza), vuol dire quindi anche, forse implicitamente, costruire e fornire gli strumenti che presiedono a un'idea di sviluppo del territorio, a una politica, in questo caso regionale, più in generale a un modello di sviluppo. È quindi estremamente importante a mio avviso riuscire a fare chiarezza su questi concetti che io considero presidio strategico del "modello di sviluppo" del nostro territorio.

M.M. Che ruolo gioca la permanenza?

C.P. Facciamo un esempio concreto: noi riconosciamo come invariati strutturali le tracce dell'organizzazione del territorio rilevate dal catasto Leopoldino, quindi nell'800. Spesso si tratta di frammenti estremamente piccoli, affogati dentro un'orditura agricola o una maglia agricola che oggi risponde ad altri criteri, come le esigenze di meccanizzazione dell'agricoltura o di riorganizzazione idraulica del territorio. Frammenti che quindi hanno perso la loro relazione con il sistema di appartenenza. Tuttavia quei tasselli che noi abbiamo individuato e riconosciuto perché nel tempo hanno mantenuto una loro forma, in questo caso la propria geometria fondiaria, per noi diventano invarianti, proprio per quel valore di permanenza che comunque è importante riconoscere agli oggetti. Ci sono dei monumenti appunto che hanno un valore di permanenza che è importante riconoscere, e ci sono dei casi in cui è possibile riconoscere e ricostruire il sistema di appartenenza cioè la relazione che legava quell'oggetto al suo intorno in termini di funzione, o in termini morfologici o in termini anche economici; e ci sono certi altri casi in cui non è più possibile riconoscere o ricostituire questa prestazione originaria. In questi casi si fa comunque salvo il valore della permanenza, che comunque è qualcosa che è importante riconoscere al territorio. Chiaramente a questo punto diventa un valore in quanto tale, non per quello che può diventare o per quello in cui può trasformarsi.

Esso viene quindi regolato in un altro modo, attraverso livelli di vincolo, direi a questo punto abbastanza stretti.

Se prendiamo un altro esempio e ci spostiamo in città e in particolare consideriamo un isolato aggredito da interventi incoerenti o bucato per effetti di esigenze funzionali, un contesto in cui diventa quindi importante ripristinare la relazione isolato-strada, allora diventa fondamentale intervenire operando delle trasformazioni (come ad esempio microinseimenti, ridisegno degli allineamenti ecc.) orientate a rigenerare la coerenza morfo-tipologica dell'isolato e soprattutto le sue relazioni con il suo sistema di appartenenza (la strada, il pattern urbano e così via). In questo caso l'invariante è una regola, quindi il riconoscimento di un sistema di appartenenze. Allude dunque implicitamente (strategia implicita), a una possibilità di intervento per il ripristino della prestazione originaria. Nell'altro caso invece, quello dei tasselli, si tratta di una regola che difende una testimonianza, il valore testimoniale del bene, un valore di permanenza senza nessuna potenzialità rigenerativa.

M.M. Alcuni elementi vengono messi in evidenza attraverso lo studio e le analisi del professionista mentre altri emergono attraverso la partecipazione degli abitanti.

C.P. La partecipazione entra in gioco sicuramente in maniera fondamentale. Tutti questi ragionamenti li ho fatti come tecnico/professionista che ha utilizzato degli strumenti; però li faccio anche nella consapevolezza che il riconoscimento dei valori di un territorio non possa essere operato esclusivamente dalla conoscenza esperta, ma che debba tenere conto, e anzi essere operato proprio attraverso un processo di costruzione interattiva della conoscenza, attraverso dei percorsi di coinvolgimento degli abitanti, cioè di coloro che hanno un rapporto con il luogo, sia esso itinerante, sia esso stanziale, sia esso affettivo, o di qualunque altro tipo. Quindi l'idea, l'immagine, la proiezione, il riconoscimento di valori che può derivare dal rapporto con gli abitanti è sicuramente un valore aggiunto. Noi l'abbiamo sperimentato in quasi tutti i piani che abbiamo costruito: la carta del patrimonio territoriale per noi è lo strumento di riconoscimento dei valori territoriali che precede l'individuazione delle invarianti e contiene in nuce lo statuto del territorio, e si è enormemente arricchita di informazioni e in questo caso di valori territoriali proprio per effetto dell'interazione con gli abitanti, cioè con la conoscenza esperienziale.

A volte non vivendo in un territorio e possedendone quindi solo una conoscenza mediata dalla tecnica, è molto difficile riuscire a cogliere ciò che per le invarianti forse è l'aspetto più interessante, cioè quel sistema di appartenenza fra le cose. Venire da fuori e trovare, per fare un esempio, la piana dell'area metropolitana fiorentina invasa da una pluralità di nuovi linguaggi, rende molto difficile riconoscere il sistema di relazione fra la struttura insediativa rurale e il territorio agricolo che gli sta intorno. Viceversa le testimonianze dirette di chi ha vissuto in quei luoghi per tanto tempo, aiuta e consente di riconoscere, oppure di mettere insieme, quegli elementi che successivamente (da storico o da tecnico) ti possono aiutare a riconoscere e salvaguardare le regole di riproduzione di quel territorio.

La stessa cosa per esempio vale per la rete delle strade vicinali: è la rete storica di attraversamento del territorio, ancora il presidio delle infrastrutture viarie. Tuttavia la modernità ha cancellato molti di questi collegamenti. Facendo un esempio concreto con riferimento a un contesto in cui abbiamo lavorato, Pistoia con il sistema dei vivai, ci troviamo di fronte a un territorio in cui il vivaismo, ha «mangiato» tantissime di queste strade, un tempo garanzia del territorio come bene comune, quindi attraversabile, percorribile da tutti gli abitanti. Allora, in quel caso, il coinvolgimento degli abitanti nella costruzione interattiva della carta del patrimonio, ha consentito di ricostruire la rete originaria delle strade vicinali e quindi di inserire nel piano un valore aggiunto; in questo caso un elemento in più che sicuramente è legato agli aspetti paesaggistici, che sicuramente è legato agli equilibri territoriali, al vincolo che comunque è imposto sulle strade vicinali, ma che ha a che fare proprio con l'idea secondo cui il piano può essere considerato il progetto pubblico per eccellenza: tutti gli elementi che vengono elencati in un piano, che diventano statuto e che sono quindi gli ingredienti per la trasformazione del territorio, devono avere un obiettivo principe cioè quello che il territorio alla fine torni ad essere, se non lo è più, un bene comune; e quindi fruibile, attraversabile, percorribile, trasformato attraverso la pianificazione nella direzione in cui la percezione degli abitanti suggerisce che si debba andare. Quindi questo rapporto con l'«every day maker», direbbe Crosta, cioè con chi «fa» il territorio tutti i giorni, deve esserci. E l'esperienza insegna (learning by doing), che l'intelligenza collettiva, cioè quella che viene dal sapere locale, dalle persone che vivono un luogo, è in qualche modo sempre testimonianza, è una intelligenza che testimonia appunto

un saper fare ed è allo stesso tempo garante del fare futuro. Quello che le persone riconoscono come valore spesso è ciò che ha consentito al territorio di sopravvivere, quello che le persone individuano come strategia di intervento sul territorio, spesso e volentieri equivale a ciò che consente la sopravvivenza del territorio oggi, oppure appunto la restituzione di prestazioni ormai perse. C'è quindi una coscienza locale, direbbe Magnaghi, un sapere locale che può aiutare i planners che si misurano con questi problemi e alla fine forse anche sostituirsi ad essi in un futuro scenario di riappropriazione del territorio da parte dei suoi produttori.

Tutto questo si scontra, almeno secondo me per quello che ho potuto vedere in questi dieci anni di lavoro professionale, con un'impreparazione dei tecnici che lavorano in questi settori per conto dell'amministrazione, degli enti preposti. Io penso che questa legge sul governo del territorio, con tutte le sue debolezze di linguaggio, forse anche involontariamente abbia fornito uno strumento e una opportunità incredibile per il presidio e la tutela del territorio, e soprattutto per una progettazione che rispetti chi ha contribuito a «fare» il territorio, cioè proprio le persone: penso infatti che nel concetto di invarianza ci sia anche quest'idea, cioè l'idea di riconoscere un valore a ciò che è stato costruito in un certo modo e tutelato dal lavoro quotidiano delle persone, da tantissimo tempo, nel lungo periodo. Un'opportunità incredibile che tiene conto dei destinatari delle politiche.

Credo però che ci sia molta inconsapevolezza rispetto alla potenzialità di questo strumento, sia da parte dei tecnici che lavorano negli enti locali, che da parte dei professionisti che guidano la costruzione degli strumenti di governo del territorio, e che mostrano le loro debolezze in particolare con riferimento ai piani strutturali, quindi al livello comunale che forse è quello che tocca più da vicino gli aspetti più problematici. Non so dire perché, però secondo me, appare con evidenza l'inconsapevolezza delle potenzialità della legge, dello strumento che tecnici e professionisti hanno davanti, e di ciò a cui esso allude cioè l'importanza e il riconoscimento dei destinatari delle politiche eccetera.

C'è poi un altro aspetto, cioè la «paura» delle amministrazioni locali di intraprendere la via indicata dalla legge; una paura legata al timore di non riuscire a gestire la negoziazione pubblico- privato che è un aspetto oggi costitutivo del governo del territorio, provando a recupe-

rare alcune riflessioni di Donolo sulle politiche di nuova generazione. Le politiche pubbliche oggi non possono prescindere dalla relazione pubblico-privato.

M.M. Ti è mai successo di identificare una invariante che prevedesse proprio la non edificabilità?

C.P. Per esempio nel caso del piano strutturale di Prato noi abbiamo individuato la matrice agro-ambientale, che è una sorta di invariante del territorio, un ambito che in qualche modo è difeso dal consumo di suolo, una specie di condizione minima, requisito minimo o massimo direi in questo caso che deve essere rispettato e senza il quale, si rompono tutti gli equilibri ambientali, ecologici, urbani, che tengono ancora in piedi quel territorio. In questo senso la matrice agro-ambientale è una invariante strutturale: al suo interno possono avvenire delle cose, di fatto però essa istituisce delle regole per cui nella parte di territorio che la compone, non si può consumare nuovo suolo. Si possono fare altre cose, si può intervenire sui margini, ricomponendo un confine, quindi ridefinendo il rapporto fra città e campagna, si possono rigenerare prestazioni di porzioni di territorio alienate dal loro contesto, ma non si può costruire consumando nuovo suolo o distruggendo prestazioni attive. Abbiamo definito la matrice agro-ambientale, così come altri tipi di invarianti, sempre nel caso di Prato, forse facendo un passo in avanti rispetto al lavoro fatto in altri piani, «invariante complessa», cioè una combinazione di elementi di invarianza la cui vicinanza e relazione reciproca regala al territorio un valore integrativo rispetto alla somma dei valori delle singole componenti. Quando in un punto del territorio si può misurare, si può verificare, l'insistenza di tanti tipi di invarianti, quel punto di territorio diventa una specie di invariante complessa, un sistema di invarianti a sua volta, in cui alle regole di ciascuna invariante si sommano altre regole, che tengono conto delle relazioni di una invariante con l'altra.

Un aspetto importante secondo me, e questo riguarda in generale la costruzione di tutti gli strumenti urbanistici, è provare a pensare che possano esistere e convivere in un territorio veramente tanti tipi di limitazione o di contro, cambiando prospettiva, tanti tipi di opportunità, e che quindi non si debba adottare una logica binaria: sì, no, sì, no per le funzioni. Ma che si debba invece adottare una logica di gradualità,

che consenta di individuare un range di operatività fra il sì e il no, in cui ci siano tantissimi steps intermedi che consentano di intervenire su un bene riconosciuto come valore e nello stesso tempo di non distruggerlo, oppure che consentano di mantenere un equilibrio (per esempio all'interno della matrice agro-ambientale), senza tuttavia bloccare qualunque tipo di intervento.

Contrapporre alla logica binaria (la logica del cosa si fa o del cosa non si fa, che fino ad adesso, fino a 10-15 anni fa, forse ha un po' contraddistinto la pianificazione), una logica di gradualità fra il sì e il no, è secondo me un elemento molto importante la cui rilevanza si capisce provando a sperimentare le opportunità della legge. Provando a misurarsi veramente con il concetto di invarianza. Si desume dalla pratica.

M.M. Come interpreti la definizione di invariante strutturale contenuta nell'art. 4 che nomina le risorse, i beni, le regole relative all'uso, i livelli di qualità e le prestazioni minime senza specificare quali relazioni intercorrano fra di loro?

C.P. Secondo me le prestazioni minime coincidono con le relazioni dell'oggetto con il suo territorio più prossimo (c'è quindi una gradualità); le regole relative all'uso hanno a che fare con la prestazione intesa come riconoscimento del sistema di appartenenza, che va oltre la prossimità, per esempio va oltre la casa colonica e il suo resede, perché assume il rapporto della casa colonica con le rete delle proprietà agricole intorno, dei campi agricoli intorno; mentre la risorsa è l'ambito di appartenenza del bene: il bene è uno degli ingredienti di una risorsa.

Secondo me questa definizione può contenere tutte queste cose, collocate però nel modo «giusto», cioè con la consapevolezza giusta. Ciò che rende secondo me veramente importante e che contraddistingue il salto dal riconoscimento delle invarianti allo statuto, consiste proprio nel trovare il modo di raccontare la relazione che c'è fra tutte queste cose, nel dimostrare che ogni invariante o sistema di invarianti vive in rete con altri sistemi di invarianti che costituiscono il territorio. Lo statuto deve capire la regola del territorio e quindi il modo in cui tutte queste invarianti stanno o possono stare insieme. Questo è lo scarto secondo me, poche volte compiuto nella pianificazione ordinaria.

6.5 Giuseppe De Luca

M.M. Qual è il tuo giudizio su come le invarianti strutturali sono state utilizzate nelle leggi della Regione Toscana, nella pratica del governo del territorio? Quali sono le potenzialità e limiti?

G.D.L. Il concetto di Invariante Strutturale è una intuizione incredibilmente interessante che poteva, e può ancora, dare un contributo rilevante in termini di una riorganizzazione complessiva degli argomenti cognitivi che stanno alla base di ogni sistema di pianificazione deliberatamente assunto. Tuttavia il concetto è assai infelice, perché nella natura delle cose tutto è in divenire e muta, solo per il fatto «che il tempo trascorre». Io avrei usato un altro concetto quello di strutture durature. Mi sembra, quest'ultima, una interpretazione più appropriata e molto più vicina al nocciolo duro della disciplina del governo del territorio: svelare le regole che sovrintendono all'organizzazione umana sul territorio per definirne, eventualmente, di nuove nel governare i processi di trasformazione. Una variante, altrettanto interessante, è quella proposta e applicata dal mio collega Gianfranco Gorelli che parla di «invarianza strutturale». Interessante, ma anch'essa con una certa ambiguità: perché pur incorporando la sfera qualitativa (l'invarianza richiama una proprietà di sistema) in quella solo quantitativa (l'invariante è solo fisico-relazionale) non muta il ruolo di «semplice» aggettivo del termine strutturale. Ed invece è proprio questo termine che è rilevante in un sistema di pianificazione, e nella pratica tecnica ha un ruolo fondamentale: la struttura è un insieme di relazioni tra elementi di vario tipo (materiali, immateriali, concettuali, procedurali e anche umani), imposte seguendo una logica che producono un sistema funzionante e funzionale. Nel momento in cui ad un semplice insieme di elementi si dà una struttura, questo diventa un sistema. Scoprire il funzionamento di questo sistema significa svelarne le regole di funzionamento, cioè proprio la parte duratura (quella che impropriamente in Toscana è chiamata invariante).

Dunque, per me, i.s. (invariante strutturale) è acronimo di struttura duratura e in questo senso io l'ho applicata nei pochi piani che ho fatto e così cerco di insegnarla nelle aule universitarie. Per essere ancora più esplicito, le i.s. sono tutti quegli ambiti di paesaggio e di territori, di edifici, di elementi caratterizzanti un riferimento fisicamente coglibile che un pianificatore, una comunità e, quindi anche,

un «ambiente» politico, in qualche modo sottraggono agli usi della trasformabilità, perché su di essi dovrebbero fondare gli altri usi della trasformabilità.

Non vorrei che questo fosse una sorta di cacofonia; intendo tutto ciò che conservo nella «dispensa» della società, non per chiuderlo, quanto per metterlo nella «vetrina» della comunità locale, nella quale, metto in mostra e racconto l'identità, la cultura e lo stato d'essere di un territorio.

Ovviamente sottrarre alcune categorie di beni, alcuni ambiti di paesaggio e metterli in una vetrina non significa chiuderli, significa già predisporre nella fase della selezione, dell'individuazione e della catalogazione un'idea di progetto implicito. Individuare le i.s. è una operazione selettiva che ha bisogno non solo di essere argomentata, quanto di essere discussa e condivisa, cioè deve far scattare un procedimento di immedesimazione e riconoscibilità collettiva. Un processo di svelamento collettivo che è il primo passo del progetto pubblico di territorio; un processo dentro il quale prende corpo il progetto esplicito del territorio, quello legato alle trasformabilità.

Con questa prospettiva, a mio modo di vedere, pochi piani da me studiati hanno osato spingersi in questa direzione. Dopo diversa retorica argomentativa, nell'applicazione concreta - almeno nel periodo 1995-2005, nel periodo di validità della legge regionale 5, per intenderci - è prevalsa una impostazione «ad elenco» delle i.s., sulla falsa riga delle categorie proposte nel 1984 dai cosiddetti «decreti Galasso».

Non sono in grado di dire chi porta questa responsabilità, forse ha indirettamente influito la vecchia legge regionale 59 del 1980 che aveva portato, attraverso elenchi, alla individuazione di edifici da tutelare; o forse il pochissimo dibattito che si è fatto su questo punto. O forse il fatto che nessuno prima di allora aveva sperimentato un approccio simile.

Nel caso delle i.s., infatti, è stata la norma che ha introdotto innovazione, capovolgendo una lunga tradizione che vuole che siano proprio le sperimentazioni sul campo a porre un bisogno di formazione generale, e non viceversa.

Certo vi è stata una colpevole sottovalutazione della Regione Toscana che, contrariamente ad altri periodi di innovazione tecnico-disciplinare, quando si è attivata per emanare circolari, pubblicare guide appli-

cative e provare a fare formazione, nel caso delle i.s. non ha prodotto proprio nulla.

Ciò emerge chiaramente da una serie di tesi di laurea (due delle quali già concluse), che sto seguendo nel Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione, sull'applicazione del concetto di i.s. e sulla sua evoluzione nelle pratiche pianificatorie locali dalla legge regionale 5/1995 alla successiva 1/2005. In questo passaggio, difatti, cambia molto; anche se non tutti i piani locali e i professionisti consulenti, sembrano essere pienamente consapevoli.

Solo in sintesi, e per spiegarmi, richiamo le due leggi che hanno parlato di i.s.

Nella Lr 5/95 si definiscono prima le i.s., poi si trovano - per alcuni luoghi - le regole, che portano a definire il cosiddetto Statuto dei Luoghi (SdL). Quindi i.s. vs SdL. Le i.s., oltretutto, non sono definite dalla legge regionale, ma sono lasciate alla libera e intrinseca definizione di ogni strumento pianificatorio. Questo ha prodotto una vera e propria cacofonia nelle applicazioni. Gli esiti sono stati anche «bizzarri» (sono state considerate i.s. le manifestazioni tradizionali, e non già il luogo fisico dove queste manifestazioni sarebbero state ospitate).

Nella Lr 1/05, al contrario, si interpreta prima la struttura del territorio che porta alla individuazione delle regole insediative e relativi caratteri paesaggistici, che stanno alla base delle proprietà statutarie, e che vengono raccolte e inserite in un apposito Statuto del Territorio (SdT), compresa la componente paesaggistica. Solo dopo questa operazione si individuano le i.s. Oltretutto questa seconda legge regionale definisce le i.s. in un apposito articolo.

Questa differenza non mi sembra sia stata colta nella prassi tecnica, né la Regione ha emanato proprie indicazioni in merito. Come guida rimane poco, tanto per citarne una apocrifia, il libretto di commento alla Lr 1/05 mio e di Marco Gamberini (che come noto è l'estensore effettivo del testo di legge), ma di ufficiale, ancora nulla.

Ed invece questo nuovo percorso cognitivo è una innovazione di sostanza, perché ancora il processo decisionale ad una preventiva definizione delle condizioni statutarie di un luogo. Proprio per questo lo SdT ha un ruolo strutturante molto forte, perché non è solo il contenitore, quanto anche lo «svelatore» (lo strumento per far prendere coscienza e per render conto) di una realtà sociale e territoriale. In esso dovremmo trovare non solo la descrizione, interpretazione e rappresentazione degli elementi che costituiscono il patrimonio comune

(alcuni parlano più propriamente di patrimonio territoriale), ma soprattutto le condizioni di coerenza con l'esistente e con le possibili regole che lo mantengono in vita. Dello SdT le i.s. rappresentano la «griglia» valoriale, cioè quegli elementi cardine che quelle regole e quelle prestazioni non negoziabili riferite alle risorse essenziali del territorio interessato (da un piano) per assicurare la sostenibilità e i livelli ottimali di qualità stabiliti nello SdT stesso.

SdT e i.s., in particolare, sono una forte assunzione di responsabilità, non solo tecnica, ma anche politica e sociale insieme. Ecco perché la legge regionale afferma, con una certa perentorietà, che le regole di insediamento e di trasformazione nel territorio sono verificate in «percorsi di democrazia partecipata». Cioè un procedimento di scelta, si potrebbe dire, ad evidenza pubblica.

Nei piani strutturali comunali, ma anche in quelli provinciali (almeno in quelli che ho esaminato attentamente) questa evidenza non è chiara, anzi in molti sia lo SdT che le i.s. tendono ad avere una impostazione quasi tecnico-burocratica. Ed invece, la lettura e l'individuazione delle i.s. richiede la ricerca dei caratteri di permanenza, non in un oggetto statico, unitario con sue proprietà specifiche, ma in una struttura coerente e dinamica che si trasforma nel tempo, autoregolandosi.

Eppure ciò sembra essere sottovalutato. La sottovalutazione è anche figlia della ricaduta effettiva delle i.s. nel sistema di verifica e controllo del piano. Tanto per essere chiaro, se da un lato sembra essere prevalsa l'idea che le i.s. sono assimilabili ai tradizionali vincoli (tanto che alcuni piani inseriscono tra le i.s. proprio i beni culturali e paesaggistici vincolati, ex D.Lgs 42/04); dall'altro le i.s. non hanno le ricadute tecniche che i vincoli oggi hanno. Oltretutto mentre il non rispetto di questi ultimi può portare ad una sanzione, il non rispetto delle i.s. non è sanzionato. Esse «parlano» solo all'interno del percorso della pianificazione e dovrebbero generare norme specifiche di riferimento solo al suo interno. Ed invece nel passaggio tra la parte statutaria e la parte strategica il peso e il ruolo delle i.s. si «stempera» e nel passaggio tra il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico le i.s., addirittura, alcune volte si «dissolve».

Io chiedo che la Regione, che è la fonte primaria della normazione delle i.s., si ponga il problema della reale ricaduta tecnica e di formazione conseguente delle i.s. e stabilisca quantomeno una sanzionabilità, per non far emergere il paradosso secondo cui è più incidente un tradizionale vincolo, di natura, per esempio, ricognitiva o di natura conformativa,

perché è correlato subito a delle azioni che non si possono fare, rispetto ad una i.s. che dovrebbe avere un robusto ruolo statutario locale.

In un tradizionale vincolo di natura conformativa, per esempio, la trasformabilità edilizia è condizionata. In un vincolo di natura ricognitiva la trasformabilità è soggetta ad autorizzazione, ad una istanza di valutazione. Perché questo non dovrebbe essere possibile anche per le i.s.?

Per la verità, la legge regionale tratta questa questione, «in punta di piedi» e in forma criptica. Se si legge l'art. 6, si afferma che l'individuazione delle i.s. nell'ambito dello SdT «costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi della legge statale, contenute dello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo».

È una sottolineatura non banale, tuttavia non si capisce bene se le i.s. sono assimilabili a dei vincoli ricognitivi, che non danno luogo a indennizzi o sono solo dei vincoli urbanistici, che possono dare luogo in alcuni casi anche a indennizzo. I vincoli di natura urbanistica, infatti, hanno una doppia caratteristica: ablativi nel caso di vincoli di natura espropriativa e dunque indennizzabili, oppure prescrittivi per quanto riguarda invece le altre norme di carattere urbanistico: cioè altezza, larghezza, profondità, ecc. e questi non sono indennizzabili. Le i.s. pur essendo presenti in tutta la filiera della pianificazione, dal piano regionale a quello comunale, solo a quest'ultimo livello, se diventano vincoli urbanistici, possono realmente incidere sul comportamento degli attori.

Nondimeno, così come sono le i.s. sembrano essere un ibrido: in parte hanno le caratteristiche che li assimila ad un vincolo ricognitivo, in parte hanno un portato regolativo che li avvicina ad un classico vincolo urbanistico. Da qui, forse, anche la «confusione» applicativa negli strumenti di pianificazione

Se si opta per un avvicinamento ad un vincolo ricognitivo, le i.s. dovrebbero essere di pertinenza prioritaria degli strumenti di ordine superiore, quelli della Regione o della Provincia e solo dopo assunti da quelli locali; se si opta anche per un avvicinamento ad un vincolo urbanistico, allora la forza delle i.s. dovrebbero trovarla nella pianificazione locale.

Così com'è congegnata la Lr 1/05 lo SdT ha una valenza argomentativa forte nel selezionare e posizionare argomenti robusti entro i quali prende corpo e si definisce lo statuto, ed altrettanti elementi forti per indicare le i.s.. Passaggi chiave del nuovo modo di pianificare in Toscana,

ma non è vi è nessuna sanzionabilità per chi non trasferisce le regole che discendono da questi argomenti in regolazioni locali effettive.

Chi governa cosa e per chi è la domanda alla quale non si è posto mano.

M.M. La legge avrebbe dovuto dettare delle regole per il RU in modo più chiaro?

G.D.L. Sì. La parte meno chiara della legge regionale è proprio il passaggio finale al RU. Questa chiarezza doveva esserci ed è tecnicamente ancora possibile inserirla, perché il PS è precettivo nei confronti del RU. La debolezza è che questa precettività è auto-controllata dal responsabile del procedimento. La legge affida al responsabile del procedimento un compito molto forte e molto difficile, che è quello di essere al contempo il tutore della procedura, il garante del procedimento e anche il custode dell'ordinamento. Tre passaggi in una figura è difficile, o meglio dipende dallo «spessore» culturale di questa figura e dal suo livello di autonomia rispetto agli altri attori in gioco, prima che dalla sua preparazione tecnica. Io non sono un esperto in diritto amministrativo però un vulnus della Lr 1 è proprio questo. Vulnus talmente evidente quando se si pensa che diversi Comuni nominano dei semplici Geometri a responsabili dei procedimenti.

M.M. Si ritorna al discorso di che cosa sia l'i.s. Il concetto di i.s. è molto complesso e può essere declinato in modi diversi, e quelli più interessanti non sono interpretarla come un edificio o come un'area ma come una relazione fra un elemento e l'altro, come elementi ordinatori o strutturali di un contesto.

G.D.L. Nella legge regionale, l'i.s. è una «risorsa» e/o un «bene» e le relative conseguenti «regole d'uso». Quindi tendenzialmente è qualcosa di materiale che genera un attributo relazionale. Proprio per questo io traduco l'acronimo i.s. in «struttura duratura»; e proprio per questo nel mio libro (quello scritto insieme a Gamberini) dico che l'i.s. è una triangolazione tra un «oggetto» (che può essere una risorsa materiale e immateriale, ma anche un risorsa relazionale), una «prestazione» (cioè il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile) e una «regola» (cioè le modalità regolative per mantenerne o accrescerne il beneficio ricavato).

Faccio un esempio: ammettiamo di considerare come i.s. questo tavolo intorno al quale stiamo parlando, perché questo tavolo è stato sem-

pre in quest'angolo di stanza, perché è stato fatto a mano con legname proveniente da boschi in loco, perché oltretutto su questo tavolo si sono avvicendati tutti i professori di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Firenze, infine perché esso rappresenta un valore simbolico di continuità formativa e di studio. Dunque non lo considero i.s. in quanto semplice tavolo di lavoro, semmai come tavolo di lavoro posto in questo corner, in questa stanza, in questo edificio, perché è di un legname locale e ha svolto e svolge quella specifica prestazione. Solo così è i.s., perché se questo tavolo andasse fuori da questa stanza, da questo edificio, e non ospitasse più quella prestazione, allora potrebbe diventare probabilmente un «banale» tavolo di lavoro, seppur di buon legno. Sempre per continuare nell'esempio, un po' rozzo, visto il ruolo di prestazione che svolge, le regola che io gli «cucio» addosso è che, per esempio, non deve essere spostato da questo luogo in cui si trova e deve continuare ad ospitare i professori.

Se è così, la normativa di questo esempio è squisitamente di destinazione d'uso urbanistica e quindi tutto il suo procedimento inizia e si chiude all'interno del procedimento del piano, cioè all'interno del procedimento della pianificazione..

Altri tipi di i.s., più trasversali tra gli enti istituzionali, potrebbero essere individuati non solo ricorrendo a percorsi di democrazia partecipata, ma anche con forme di cooperazione interistituzionale attraverso apposite Conferenze di Servizi. L'i.s. sarebbe una sorta di norma generata anche da un accordo di pianificazione in cui tutti gli interessi pubblici e gli interessi funzionali, dalla sovrintendenza al, per esempio, consorzio di bonifica, sono rappresentati.

Faccio un esempio: il Comune di Fiesole intende preservare la collina prospiciente la piana fiorentina con una sorta di inedificabilità assoluta dichiarando la collina di Fiesole i.s. per motivazioni paesaggistiche e di assetto territoriale. Al contempo la collina di Fiesole è un sistema paesaggistico che proietta il suo valore oltre i confini comunali. La domanda in questo caso potrebbe essere: perché lasciare solo il comune di Fiesole a dichiarare la collina i.s. e quindi al solo piano di Fiesole? Se invece l'i.s. della collina di Fiesole nasce da un atto di cooperazione interistituzionale, il ruolo di quella i.s. è trasversale tra gli Enti istituzionale e tra gli strumenti di questi enti. L'i.s. ha una forza comunicativa molto diversa e può avere una gestione «di area vasta».

Su questi passaggi e queste modalità il silenzio della Regione, e in parte delle pratiche pubbliche locali, è assordante.




San Francisco, California, murales a China Town.



San Francisco, memorial per i lavoratori uccisi durante lo sciopero del luglio 1934.



San Francisco, memorial per i lavoratori uccisi durante lo sciopero del luglio 1934.



Rote Fabrick, centro sociale di Zurigo, murales.

7. Una proposta di definizione: strutture e processi

7.1 L'individuazione ovvero i nodi dell'invariante strutturale

Nel campo del governo del territorio è ovvio focalizzare l'attenzione sullo spazio e sugli effetti spaziali dei differenti processi, sociali, economici, culturali. Per il fatto di essere immerse nella disciplina del governo del territorio le invarianti strutturali rappresentano la valorizzazione e la volontà di preservare elementi e relazioni spaziali. Lasciamo da parte la contrapposizione fra conservazione e trasformazione, perché è ovvio che mentre qualcosa si conserva, le parti strutturali significative e di valore, il resto si trasforma e in questo senso si tratta di regole per la buona trasformazione.

Il punto è un altro: si tratta di preservare relazioni spaziali in quanto tali, avulse dai processi sociali che le hanno prodotte oppure di guardare oltre il visibile ed il materiale, per governare il territorio?

Il legame culturale e teorico con la consapevolezza dei limiti dello sviluppo e la volontà di dare vita ad uno sviluppo sostenibile, pur con le contraddizioni che abbiamo evidenziato, implica che i caratteri morfologici e tipologici e le relazioni che li strutturano siano individuati per la loro capacità di produrre relazioni sinergiche fra società e territorio e di opporsi allo sviluppo territoriale distruttivo di qualità e beni territoriali. Il fatto che si evochino le relazioni fra società e territorio comporta che l'oggetto dell'attenzione siano le strutture spazio temporali, che tengono insieme spazio e relazioni sociali. Accurate e circostanziate analisi degli effetti stratificati dei processi di urbanizzazione e di territorializzazione sono necessarie per individuare gli elementi, le relazioni e le forme organizzative che assumono un ruolo e un significato costitutivo: la loro lunga durata è motivata dal rapporto sinergico fra società e territorio,

e viene loro riconosciuto un ruolo sociale e culturale di caratterizzazione ed identità dell'intero territorio. In molti casi le relazioni riproduttive fra società e territorio sono state distrutte e ne rimangono solo tracce e indizi e allora il compito è quello di ridare loro spazio facendo forza sui gruppi sociali che intendono sostenerle. Nel discorso sullo sviluppo sostenibile, le relazioni sociali sono chiamate in causa e sono implicate direttamente nel carattere dei processi di urbanizzazione e territorializzazione. Si tratta ora di verificare come entrano in gioco nelle invarianti strutturali.

Va notato che è determinante che esse siano definite in modo preciso e circostanziato dal punto di vista sia geografico e storico, sia organizzativo e funzionale, attraverso opportune descrizioni, rappresentazioni ed interpretazioni. Questa è la condizione perché possa essere garantita la loro riproduzione attraverso adeguate regole di trasformazione e conservazione. Se il fulcro dell'invariante è sociale o culturale è importante evidenziare gli agganci territoriali e materiali, situati sia nello spazio assoluto che relativo e relazionale, oppure evidenziare il rapporto che esiste fra possibilità della sua sussistenza e funzionamento dell'urbanizzazione e in particolare del mercato immobiliare. In alcuni casi l'invariante strutturale è individuata nell'organizzazione spaziale degli elementi posti in una relazione reciproca (per esempio villa, giardino storico, viale alberato, natura e densità della maglia agraria, rapporto fra fondo ed edilizia rurale), la cui qualità è costituita dal rapporto sinergico fra territorio e attività insediata (stabilità del versante, presidio idrogeologico, paesaggio identitario).

Il fatto di descrivere la qualità del territorio, costituita da elementi, posizioni, proporzioni, rapporti e relazioni spaziali e di individuare in essa l'invariante strutturale è un indubbio passo avanti rispetto all'affermazione dell'esistenza di una qualità del territorio priva della descrizione e individuazione di quali elementi la formino. Infatti questa esplicitazione è una condizione per poter scrivere norme chiare: l'idea che sta alla base dell'invariante è di evidenziare quali siano gli elementi e le relazioni da preservare e conservare per riprodurre la qualità complessiva pur in presenza di continue trasformazioni. La mia tesi è che non ci si possa limitare agli oggetti situati nello spazio e alle relazioni spaziali ma si debbano indagare anche le relazioni ed i processi sociali che formano quelle strutture spaziali. Non si tratta di privilegiare le relazioni sociali rispetto alla materialità del territorio ma di conside-

rarle entrambe e quindi allargare l'orizzonte dell'analisi su due fronti: considerare accanto allo spazio assoluto quello relativo e relazionale, e assumere nell'analisi la contemporanea presenza di relazioni sociali e strutture spaziali. Per capire le strutture spaziali è necessario conoscere il processo di urbanizzazione e quindi le relazioni sociali spaziali e temporali che lo producono. Contemporaneamente indicare come invariante strutturale un elemento sociale o culturale o economico avulso dalle sue caratteristiche spaziali cioè senza capirne e mostrane gli effetti spaziali è altrettanto problematico. L'aggancio spaziale è necessario, si tratta di due elementi, spazio e relazioni sociali, che è necessario trattare insieme, se si vuole governare il territorio.

7.2 Strutture urbane *versus* processo di urbanizzazione

Se si assume un'attenzione plurima al territorio e al suo processo di trasformazione, non ci si può limitare alla forma così come si dà, ma si devono capire i meccanismi di funzionamento e di trasformazione del territorio. E non ci riferiamo ai soli rapporti spaziali. Lo scarto è fra elemento materiale e processi, tra forma e processi che lo hanno prodotto.

Oggi è comunemente accettato che tutti i processi sociali siano spazio-temporali, quindi le nostre invarianti strutturali in potenza potrebbero guardare agli effetti spaziali ed ai funzionamenti spaziali di tutti i processi sociali che si dipanano sul territorio. Avrebbe perciò senso individuare come invariante strutturale la presenza di una popolazione a basso reddito in un quartiere e intervenire sui funzionamenti del processo di urbanizzazione in modo tale da permetterla; oppure l'accessibilità sociale degli spazi pubblici e di relazione da accrescere offrendo spazi e opportunità, ma anche agendo sui meccanismi di mercato che insieme alla pianificazione governano il territorio. Definire confini e limiti sul territorio è sempre problematico (Brenner 2013), perché si tratta di tracciare linee in grado di contenere una molteplicità di flussi e processi, e la scelta di quali comprendere e quali no è spesso arbitraria. Allo stesso modo individuare i processi che hanno carattere territoriale e quelli che non lo hanno è parimenti complesso. Il discrimine non è l'essere localizzati o localizzabili sul territorio, ma il fatto di produrre effetti sul territorio e sulle sue trasformazioni. Gli elementi immateriali come la memoria o i valori d'uso e di scambio,

non possono certo essere localizzati sul territorio al pari di una funzione, eppure giocano un ruolo fondamentale nella trasformazione territoriale e nel processo di urbanizzazione. Inoltre funzioni, attività e processi che si dipanano su un territorio possono avere effetti in luoghi distanti, basti pensare ai centri direzionali di un'impresa che produce all'estero oppure alle politiche di investimento finanziario immobiliare di un fondo pensione, per esempio del Regno Unito, in numerosi altri paesi, oppure ancora all'inquinamento dell'aria che non segue i confini dei paesi per diffondersi a livello mondiale. Se dobbiamo governare il territorio dobbiamo agire sui meccanismi e sui processi che lo producono: quelli locali e quelli sovra locali, quelli materiali e quelli immateriali. Infatti la produzione del territorio non deriva solo dagli aspetti materiali, ma anche da quelli immateriali. E al centro spicca il valore delle aree, immateriale ma oggettivo, che è determinante per la sua influenza sul processo di urbanizzazione.

In conclusione quando definiamo le invarianti strutturali è necessario chiarire se stiamo trattando di relazioni spaziali, di forme che lo spazio esprime nello spazio assoluto, oppure di relazioni sociali spazio-temporali territorializzate. Stiamo riferendoci a strutture spaziali in quanto effetti di processi sociali, oppure alle strutture spazio-temporali che emergono dal rapporto fra processo e suo prodotto e tengono insieme i due elementi?

La questione è quella del rapporto fra aree urbane e processo di urbanizzazione, fra territorio e processi di territorializzazione. È importante considerarli entrambi e contemporaneamente, mentre troppo spesso si verifica una maggiore attenzione all'oggetto invece che al processo.

La mia tesi è che solo considerando il processo di urbanizzazione insieme al suo prodotto si possa efficacemente governare il territorio. Significa che molti processi concreti e complessi devono essere noti. In prima approssimazione possiamo affermare che il territorio e le sue trasformazioni sono il prodotto dell'intreccio di molte sfere che assumono un loro carattere specifico in ogni contesto e società: le tecnologie e le forme organizzative; le relazioni sociali; l'organizzazione istituzionale ed amministrativa; i sistemi di produzione e i processi lavorativi; la relazione con la natura; la riproduzione della vita quotidiana e della specie; le concezioni intellettuali sul mondo (Harvey 2010). Ognuna di queste sfere ha uno specifico effetto sulla produzione di territorio e di paesaggio, che si sostanzia sia attraverso

so la loro autonomia sia attraverso i rapporti e le interazioni reciproche che intercorrono tra di loro. Quando si intende agire sulle trasformazioni territoriali non si può prescindere. Quelle che sono spesso definite semplicemente e sinteticamente attività antropiche, vengono in tal modo declinate nelle loro molteplici varianti e nelle loro molteplici ragioni.

E questo può e deve rispecchiarsi sulla individuazione delle invarianti strutturali. L'idea non è di rigettare, ma di completare il lavoro effettuato sulla parte materiale e oggettuale del territorio. In realtà nei casi migliori molte delle analisi guardano già ai processi, studiano i processi di territorializzazione e ciò che questo rapporto fra territorio e società ha sedimentato in termini di lunga durata motivata da un rapporto positivo che consente ai caratteri naturali di riprodursi. L'attenzione agli aspetti fisici è importante perché consente di riportare il problema alle più semplici regole spaziali, tuttavia rischia di produrre effetti indesiderati se non si agisce sui meccanismi della loro produzione. In altri termini le regole di riproduzione del territorio non sono e non possono essere solo spaziali. Per governare la parte materiale è necessario governare anche quella immateriale, in primo luogo i valori: quelli di scambio contrapposti agli innumerevoli e cangianti valori d'uso e di esistenza. Anche il riferimento alla società che ha prodotto quegli elementi di valore, fatti anche di relazioni, è già presente in molte analisi territoriali, ma deve essere portata alle estreme conseguenze. Questo significa essere molto dettagliati nella descrizione del supporto sociale dei fatti spaziali, mettendo al centro la relazione fra spazio e società evitando di ridurre la questione alla dipendenza causale di uno dall'altra. Nella consapevolezza che "The city is not a spatial entity with sociological consequences, but a sociological entity that is formed spatially" (Simmel 1903).

Un primo passo è il fatto che lo spazio va analizzato e governato tenendo in considerazione i suoi diversi aspetti, occorre tenere in considerazione le tre tipologie di spazio: assoluto, relativo e relazionale. Nel definire le invarianti strutturali non ci si può limitare allo spazio assoluto, visto che sul territorio molto è in movimento: i flussi dei trasporti e le comunicazioni, richiedono di guardare allo spazio relativo, e centrale è lo spazio relazionale che mette a confronto memorie e valori che sono tali solo nel corso dei processi e non sono mai fermi.

7.3 Il ruolo delle società e le responsabilità specifiche

Le invarianti strutturali necessitano di descrizioni, cartografie, rappresentazioni degli elementi e delle relazioni morfo-tipologiche, ma anche di analisi delle relazioni sociali spazio- temporali che strutturano la società.

Se la società è chiamata in causa dobbiamo trarne le conseguenze: vuole dire che i meccanismi ed i funzionamenti dei territori non sono più visti come fredde relazioni spaziali, abitate solo successivamente e solo con il compito di riprodurre la forma che un tecnico o un politico pensa sia la migliore. Al contrario i funzionamenti del territorio sono sempre sociali, sono sempre abitati e c'è sempre qualche agente responsabile delle trasformazioni e dei problemi che ci troviamo ad affrontare. L'individuazione acritica e generica delle pressioni insediative o antropiche è sostituita dall'individuazione dei processi concreti con i responsabili siano essi imprese, insieme di cittadini, organismi, fondazioni, investitori, agenti del mercato immobiliare e finanziario, politici, amministratori. Questo implica che le ricerche e le analisi per il governo del territorio in generale e per individuare le invarianti strutturali in particolare, debbano allargarsi agli aspetti concreti, materiali ed immateriali, riguardanti gli effetti del mercato immobiliare e finanziario sul territorio. Invece di indicazioni generiche c'è bisogno di informazioni precise su chi produce effetti sulla trasformazione del territorio. Mentre indicare la presenza della pressione antropica e insediativa appare come un accidente naturale, che non si sa da dove affrontare, individuare le cause concrete e specifiche rende possibile agire in modo efficace contro di esse, per impedirle o condizionarle. O almeno per non determinarle. È anche una questione di trasparenza, perché le responsabilità spesso vengono accuratamente nascoste.

La questione è che il territorio ed i suoi elementi costitutivi, nelle nostre società, sono contemporaneamente beni, risorse, merci e patrimonio, e sono portatori contemporaneamente di valore d'uso, d'esistenza e di scambio. Infatti sono contemporaneamente risorse-merci (valore di scambio); beni (valore d'uso e di esistenza, visto che gli usi possono essere molteplici, sia simbolici, culturali e non solo di consumo); patrimonio (cioè beni che sono nella disponibilità degli abitanti, che li devono amministrare in modo virtuoso). Soggetti e gruppi sociali differenti promuovono interpretazioni diverse dello

stesso contesto, dello stesso territorio. E se non si considera il peso del valore di scambio, cioè del mercato immobiliare sui beni presenti nel territorio sarà ben difficile definire regole efficaci. Pretendere che i valori immobiliari non esistano o più precisamente che siano un accidente ineliminabile non li addomestica, al contrario li rafforza e li produce.

7.4 La questione delle regole di trasformazione: spaziali / spazio-temporali

Le invarianti strutturali sono finalizzate a favorire trasformazioni che conservino e rinnovino la qualità complessiva e sistemica dei beni che compongono il territorio e, dove occorra, la rigeneri o la crei ex novo. Lo strumento che usano sono le regole e le norme atte a garantirne la tutela e la riproduzione.

Una questione cruciale è a quali relazioni e regole ci stiamo riferendo.

Guardando gli esempi di invarianti strutturali nei piani ai vari livelli, appare chiaro che le regole di trasformazione possono essere sia regole di rapporto fra elementi dello spazio sia regole di funzionamento sociali ed economiche. In molti casi le regole e i principi si riducono a imporre e sancire rapporti spaziali fra elementi, distanze e presenze senza tenere insieme processi e prodotti. Molte norme finiscono con l'assomigliare alle regole di un regolamento edilizio, certo, spesso affinate e arricchite da regole sull'organizzazione degli isolati, sul tessuto edilizio, ma poco più. Come se il primato andasse alla forma invece che al contenuto. Oppure alla fine propongono una non meglio precisata tutela, conservazione, certo, di un elemento specifico e non generico, ma quello che non è chiaro è quali meccanismi si devono modificare perché questo sia possibile. Infine se il riferimento è un processo sociale privo di agganci espliciti con il territorio, il rischio è di limitarsi ad una retorica agomentativa.

Nei casi in cui si individuano i valori e li si descrivono con dovizia di particolari, completi di aspetti relazionali e di regole di funzionamento spaziale, ci si potrebbe limitare a regolare i soli aspetti spaziali privati del loro substrato di processo sociale. Al contrario vanno individuati i processi sociali spazio-temporali che tendono a distruggere quel valore, quelli che l'hanno prodotto nel passato

e quelli che potrebbero produrlo o riprodurlo oggi. E questo deve avvenire in modo circostanziato e non vago. Per condizionare e regolare un contesto spaziale è necessario conoscere i meccanismi complessi che lo hanno prodotto, considerando contemporaneamente gli aspetti fisico spaziali e quelli sociali, altrimenti non si può essere in grado di interpretare correttamente il suo funzionamento.

Il riferimento dell'invariante è ai sistemi che non si possono ridurre a elementi separati, perché ogni elemento (struttura) è rappresentato non solo dalle relazioni interne, ma anche da quelle con l'esterno e questo è tanto più vero se devono interpretare e descrivere il territorio. Le regole di funzionamento non possono essere ridotte a regole spaziali, non sono solo le relazioni funzionali oppure i rapporti spaziali fra gli elementi. Le relazioni sono anche relazioni sociali con il loro portato spazio temporale. Un materialismo che espelle gli elementi immateriali, come i valori, rischia di non essere in grado di governare gli aspetti materiali.

L'invariante strutturale nella sua definizione più avanzata, allude ai caratteri morfologici e tipologici del territorio, alle relazioni funzionali e organizzative che li strutturano; alle relazioni sociali con cui sono nati, alle regole ed i principi che li hanno generati. Esiste nella nostra disciplina, probabilmente per la vicinanza con l'architettura più che con la geografia, la tendenza a ridurre tutto allo spazio assoluto e alle sue configurazioni, alle tipologie morfologiche e dei tessuti urbani, alle tipologie edilizie ed alla strutturazione dell'ambiente costruito. Si tratta di un punto di partenza ineludibile nell'analisi, è l'esteriorità, è quello che si vede. Ma indagare ciò che non è scontato e che sta alla base della trasformazione territoriale è la condizione ineludibile per governare il territorio. Come pesano i valori immobiliari? Quale specifica relazione fra governo del territorio e mercato immobiliare li ha prodotti? Che rapporto stabiliscono con i valori d'uso? Il mercato immobiliare e la rendita urbana sono temi storici della nostra disciplina. Ogni regola posta per tutelare o riprodurre una invariante strutturale deve obbligatoriamente confrontarsi con i valori, valori d'uso, di scambio, di esistenza e con i modi in cui sono prodotti quelli di scambio, che spesso pongono pressioni sulle nostre invarianti. Svelare come vengono prodotti i valori immobiliari, attraverso uno specifico rapporto fra governo del territorio da parte della pubblica amministrazione e mercato immobiliare, mostra la loro natura sociale e storicamente data, e rende possibile agire su di essi.

7.5 Un importante tassello del governo del territorio

Le invarianti strutturali sono le strutture, contemporaneamente sociali e spaziotemporali, costitutive e relazionali che danno forma ad un territorio e ne segnano identità, qualità e riconoscibilità. Ogni invariante strutturale è caratterizzata da una propria struttura, organizzazione e funzionamento ed è prodotta dalle interazioni fra natura / storia / società. È definita dalle relazioni interne e dalle relazioni con l'esterno. Essa costituisce l'interpretazione attuale di elementi ereditati dal processo storico. Le regole che sono finalizzate a riprodurla si inscrivono in una visione del futuro che prevede processi di trasformazione rispettosi del territorio e della sua storia.

Si possono individuare tre componenti dell'invariante strutturale.

La prima è la componente materiale. Comprende le conformazioni e le configurazioni territoriali; le caratteristiche fisiche ed ecologiche, i caratteri lito-idro-geo-morfologici, ecosistemici, le strutture insediative e infrastrutturali, i sistemi agroforestali, la presenza di beni comuni; le caratteristiche qualitative e gli elementi fondanti. Sono alcuni degli aspetti studiati dalla geografia, geologia, fisiografia. Concettualmente è lo spazio assoluto (Harvey 2006), in cui si situano gli oggetti materiali, gli eventi e le pratiche. È quello dove si trovano muri, ponti, porte, scale, strade, edifici, città, montagne, bacini idrografici, confini fisici e barriere ma anche le attività lavorative e di trasformazione.

La seconda componente riguarda i processi sociali, economici e naturali nel loro specifico intreccio: essi conformano i funzionamenti e l'organizzazione dell'invariante strutturale, le relazioni interne e con l'esterno; esprimono e pongono le condizioni (regole) generative e di riproduzione; sono retti dagli attori sociali attivi nella loro produzione. In base a queste modalità di funzionamento (spazio-temporale e sociale) dovranno essere definite le regole di manutenzione, d'uso e di trasformazione che ne consentono la riproduzione. Concettualmente è lo spazio relativo, quello della frizione della distanza, della circolazione e del flusso dell'energia, dell'acqua, dell'aria, delle merci, delle persone, dell'informazione, dei soldi, del capitale.

Una terza riguarda le componenti immateriali: è lo spazio relazionale, quello della memoria, della cultura e dei valori attribuiti dalla popolazione colta nelle sue differenti espressioni. Concettualmente è lo spazio relazionale, quello delle relazioni sociali, in cui le persone sono presenti nella loro pienezza, è lo spazio vissuto, ma è anche lo spazio del valore,

immateriale ma oggettivo, e quindi dei differenziali di valore immobiliare che generano processi di valorizzazione e tanto peso hanno sulle trasformazioni territoriali.

Queste tre componenti rimandano ai tre concetti di spazio: assoluto, relativo e relazionale (Harvey 2006). Si tratta di strutture della spazialità che sono sempre presenti anche se pratiche sociali differenti assegnano un peso differenziato ad ognuna di esse. La semplificazione più deleteria nell'interpretare il territorio e nell'identificare le invarianti strutturali è dare preminenza ad una sola delle componenti invece che alla loro strutturante compresenza.

Ne consegue che le regole di insediamento e di trasformazione del territorio per le invarianti strutturali dovranno contemporaneamente: garantire la riproduzione degli aspetti materiali a cui si è riconosciuto carattere strutturale; preservare l'organizzazione e il funzionamento; infine dovranno gestire e governare i valori in gioco, sia quelli sociali che quelli economici. In altri termini le regole di utilizzazione e di trasformazione dovranno governare la trasformazione territoriale che riguarda questi valori.

E proprio dai valori immateriali è necessario prendere le mosse: i valori immobiliari e i valori attribuiti dalla popolazione compresa la questione della memoria, dell'attribuzione di senso e dell'identità. È essenziale la conoscenza del mercato immobiliare e di come i suoi valori si sono costituiti nel rapporto fra mercato e governo pubblico del territorio.

Un secondo passo è conoscere come questi valori e queste memorie si esprimono nel processo di urbanizzazione e trasformazione territoriale in corso, in modo tale da sapere su quali processi bisogna agire per permettere ai valori individuati come invarianti di riprodursi e quali regole di funzionamento socio-spaziali devono essere attivate.

Infine bisogna guardare alle strutture spazio-temporali che si sedimentano sul territorio indicando quali di loro devono essere preservate perché racchiudono il senso e il valore di quel territorio e perché possono essere considerate perni su cui ruota il funzionamento di quel territorio. Le regole di trasformazione e di funzionamento debbono vertere su tutti e tre gli aspetti dell'invariante strutturale. Il maggior limite nella definizione delle invarianti strutturali nei piani ai vari livelli è stato di relegarle nel materiale, dimenticando l'immateriale, come se tutto fosse forma ed immagine e non anche contenuto. Errore particolarmente grave quando i valori (immobiliari) immateriali ma oggettivi

sono uno dei motori dei processi di urbanizzazione e uno degli elementi che da sempre ostacolano l'efficacia della pianificazione ed del governo del territorio.

Valori (spazio relazionale), relazioni spaziali e sociali (spazio relativo), strutture (spazio assoluto), di questo sono fatte le invarianti strutturali.

L'individuazione delle invarianti strutturali richiede sapere esperto (analisi territoriali, storiche, ambientali, economiche, sociali, sociologiche, antropologiche, filosofiche) e sapere contestuale e quindi processi partecipativi che facciano emergere le conoscenze ed i bisogni di cui sono portatori i differenti abitanti. L'interscambio fra queste due forme di sapere è chiamato a produrre una nuova conoscenza capace di generare nuove pratiche sociali: più sostenibili, più eque, indirizzate a dare corpo alla giustizia sociale ed ambientale.

La partecipazione pubblica con il suo intreccio fra conoscenza esperta ed esperienziale gioca un ruolo essenziale per vari motivi. I valori economici e sociali pesano sulle trasformazioni territoriali e non possono essere studiati in astratto ma solo nella loro specifica concretizzazione: come spesso avviene in momenti di cambiamento non si possono dare per scontate identità, percezioni e valori. Viviamo infatti in società sempre più divise e diseguali, dal punto di vista delle ricchezze e del potere decisionale di cui si dispone, ma anche dal punto di vista delle aspirazioni, dei desideri, della direzione in cui intendiamo muoverci. Come ci ha insegnato Alberto Magnaghi la partecipazione degli abitanti del territorio contribuisce a creare consapevolezza e favorisce il mutuo apprendimento fra sapere esperto e sapere esperienziale. Nel corso delle analisi troveremo singoli, gruppi sociali ed attività capaci di produrre e riprodurre patrimonio territoriale, contrapposti ad altri che lo distruggono e sui primi si dovrà fondare la trasformazione territoriale virtuosa. Come sosteneva Saint-Just nei *Discorsi sulle istituzioni repubblicane* (1793) sono necessarie poche leggi e molte istituzioni, intese come configurazioni organizzate di relazioni sociali. La legge è una limitazione delle azioni mentre l'istituzione è un modello positivo di azione.

Vanno indagati: i punti di vista degli abitanti, delle loro aspirazioni e di come la loro vita quotidiana si confronta con il territorio; il rapporto e lo scontro fra valore d'uso e di esistenza ed il valore di scambio; le diverse memorie ed il loro significato nell'oggi, il loro peso sull'identità. Governare il mercato immobiliare è necessario per dare spazio ai valori storico culturali e sociali che spesso si trovano in conflitto con lui.

Occorre guardare non solo agli effetti ma anche alle cause, un compito difficile volendo agire su un sistema complesso come il territorio. Una volta individuato il valore da preservare e riprodurre il compito più importante è definire le regole che lo permettano, scoprendo su quali processi devo intervenire e come posso farlo in modo efficace. Altrimenti, senza questo passo, le invarianti strutturali restano una vuota retorica.

La norma di legge potrebbe essere:

Le invarianti strutturali sono le strutture spazio-temporali costitutive che danno forma ad un territorio e ne segnano identità, qualità e riconoscibilità.

Sono costituite da:

- a) elementi materiali e fisici: morfo-tipologici, paesaggistici, ecologici, naturali, artistici, culturali, sociali
- b) relazioni spazio-temporali ecologiche / sociali / storiche-geografiche di organizzazione
- c) regole spaziali e sociali di funzionamento
- d) valori e memoria

La disciplina è costituita dalle regole di utilizzazione e di trasformazione che assicurano la tutela e la riproduzione delle invarianti strutturali.

Le invarianti strutturali sono strutture che necessitano di essere riprodotte. Guardare alla profondità storica rende possibile identificare le strutture che stanno subendo un processo di dissoluzione e che è invece opportuno e strategico riportare in vita. Nel caso siano presenti solo indizi e tracce si deve definire un processo di rigenerazione attraverso regole ed opportuni progetti.

Lo scopo delle invarianti strutturali è salvaguardare identità e qualità del territorio e in questo modo contribuire a dare sostanza allo sviluppo sostenibile. Le invarianti si riferiscono a specifici territori e si declinano a differenti scale. Per essere efficaci rispetto ai loro scopi è necessario che diano luogo a norme che si esprimono, senza soluzione di continuità, nei piani territoriali ed urbanistici ai vari livelli fino a determinare il carattere dell'attuazione di azioni intese come trasformazioni concrete. Al centro si trovano l'organizzazione e i funzionamenti del territorio, i processi spazio-temporali e gli attori che se ne sono artefici. Una innovazione da portare a termine.



Rote Fabrick, centro sociale di Zurigo, spazio all'aperto lungo il fiume.



Acqua, Sedona Arizona, *panta rei os potamos*.



Grand Canyon, per secoli è stata la casa dei nativi.

Bibliografia

- Baldeschi P. (2000 - a cura di), *Il Chianti fiorentino. Un progetto per la tutela del paesaggio*, Laterza, Roma-Bari.
- Baldeschi P. (2012), “Criteri per l’architettura del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana”, in Poli D. (2012 - a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio*. Firenze University Press, Firenze, pp. 7-14.
- Baldeschi P., Magnaghi A. (2007 - a cura di), “Osservazione al piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana adottato con Delibera 45 del 4 Aprile 2007. Empoli 7 giugno 2007”, in Poli D. (2012 - a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio*, Firenze University Press, Firenze, pp. 257-266.
- Bell Hocks (1990), *Yearning: race, gender and cultural politics*, South End Press, Cambridge MA.
- Benjamin W. (1868), *Illumination*, Schocken, New York.
- Braudel F. (1966), *Il mondo attuale*, Einaudi, Torino, vol. 1.
- Brenner N., Katsikis N. (2013) “Is the Mediterranean urban?”, in Patrov A. (a cura di), *New geographies, 5: the Mediterranean*, Harvard University Press, Harvard.
- Camagni R., Lombardo S. (1999), *La città metropolitana: strategie per il governo e la pianificazione*, Alinea, Firenze.
- Castellucci L. (2012), “Sviluppo sostenibile”, in *Dizionario Economia e Finanza*, Enciclopedia Italiana Treccani Roma.
- Cinà G. (2000), *Descrizione fondativa e statuto dei luoghi*, Alinea, Firenze.
- Comune di Prato (2013), *Piano strutturale, Disciplina di Piano, elaborato Es. 7*, consulente generale - direzione scientifica generale Gianfranco Gorelli, in vigore dal 24/4/2013, <<http://psonline.comune.prato.it/>> [ultima consultazione 28 aprile 2014].
- Cusmano M.G. (1996), “Il territorio del piano”, *Paesaggio urbano*, n. 3.
- De Luca G. (2003), “Il ruolo dell’ambiente nel processo di pianificazione: il caso Toscana”, in *Convegno Pianificazione e Ambiente*, Venezia, 4 giugno.

- De Sanctis F. (2005a), *Il governo del territorio in Toscana alla luce del testo unico. Commento alla l.r. Toscana n. 1/2005*, Giuffrè, Milano.
- De Sanctis F. (2005b), “Le limitazioni alle facoltà di godimento dei beni ivi compresi”, in Id., *Il governo del territorio in toscana alla luce del testo unico*. Giuffrè, Milano.
- De Saussure F. (2009 [1916]), *Corso di linguistica generale*, Laterza, Bari (ed. or. Payot, Lausanne).
- Gallino L. (2011), *Finanzcapitalismo*, Einaudi, Torino.
- Gambino R. (2007), “Il ruolo della pianificazione territoriale nell’attuazione della convenzione”, in Cartei G.F., *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Il Mulino, Bologna.
- Garano S. (1999), “Pensare metropolitano: l’approccio interscalare nella pianificazione della città metropolitana”, in Camagni R., Lombardo S. (a cura di), *La città metropolitana: strategie per il governo e la pianificazione*. Alinea, Firenze, pp. 19-28.
- Harvey D. (1973), *Social justice and the city*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Harvey D. (1996), *Justice, Nature and the Geography of Difference*, Blackwell, Maiden MA - London.
- Harvey D. (1996a), “Cities or urbanization?”, *City*, n. 1/2.
- Harvey D. (2006), *Spaces of global capitalism*, Verso, London - New York.
- Harvey D. (2006a), “Space as a key word”, in Id., (2006), *Spaces of global capitalism*, Verso, London - New York.
- Harvey D. (2010), *L’enigma del capitale*, Feltrinelli, Milano.
- Harvey D. (2012) “The urban roots of financial crises: reclaiming the city for anti-capitalistic struggle”, *Socialist register*, vol. 48.
- INU (1997), “Indirizzi per la riforma del processo di pianificazione della città e del territorio”, paper presentato al XXI Congresso di Bologna, approvato dal Cda il 7/11/1997; ora in *Urbanistica*, n. 110/1998.
- Latouche S. (1997 - a cura di), *L’economia svelata*, Dedalo, Bari.
- Lefebvre H. (1974), *La Production de l’espace*, Anthropos, Paris (trad. it. *La produzione dello spazio*, Moizzi, Milano 1976).
- Maggio M. (2009), *Un glossario per il governo del territorio. Un’ipotesi di lavoro e i suoi argomenti*, Tesi di Master Post Lauream Scuola di governo del territorio, A.A. 2008-2009, Università degli Studi di Firenze e Istituto Italiano di Scienze Umane.
- Maggio M. (2011), “Ipotesi e argomenti per un glossario per il governo del territorio”, *Urbanistica*, n. 145.

- Maggio M. (2012a), “Invarianti strutturali: una proposta di definizione”, *Urbanistica*, n. 149, pp. 68-73.
- Maggio M. (2012b), “Invarianti strutturali in azione”, in Poli D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio*, Firenze University Press, Firenze, pp. 187-190.
- Magnaghi A. (2000), *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Magnaghi A. (2006), “Il territorio come bene comune”, in *Convegno: Comuni, comunità e usi civici per lo sviluppo dei territori rurali*, Grosseto 15 settembre 2006, <<http://www.nuovomunicipio.net/documenti/nuoveconomie/magnaghiGrosseto.pdf>> [ultima consultazione 04/2014].
- Magnaghi A. (2012), “Proposte per la ridefinizione delle invarianti strutturali regionali”, in Poli D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio*, Firenze University Press, Firenze, pp. 15-41.
- Magnaghi A., Fanfani D. (2010 - a cura di), *Patto città campagna. Un progetto di bioregione urbana per la Toscana centrale*, Alinea, Firenze.
- Marx K. (2011 [1867]) *Il capitale*, Newton Compton, Roma.
- Massey D. (1994), *Space, Place, and Gender*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Mela A., Pellegrini M. (1979), “Il sistema sociale capitalistico e la città”, Celid, Torino.
- Migliore L., Forestiero S. (2000), “Sviluppo sostenibile”, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, Roma, VI Appendice.
- Morin E. (1983), *Il metodo. Ordine disordine organizzazione*, Milano: Feltrinelli, Milano (ed. or. *Le méthode. I. La nature de la nature*, Seuil, Paris 1977).
- Oliva F. (2012), “Semplificare la pianificazione, cambiare il piano”, *Urbanistica*, n. 149, pp. 88-98.
- Piaget J. (1969), *Lo strutturalismo*, Il Saggiatore, Milano.
- Poli D. (2008) “Invariante strutturale”, voce di Glossario, in Baldeschi P., Massa M. (a cura di) “Modelli di governo del territorio”, *Contesti. Città, territori, progetti*, n. 2.
- Poli D. (2012 - a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio*, Firenze University Press, Firenze.
- Pratolini V. (1961 [1943]), *Il Quartiere*, Mondadori, Milano.
- Provincia di Grosseto (2010) *Norme PTCP 2010* (approvato con DCP n. 20 del 11/6/2010), <<http://www.provincia.grosseto.it/pages/mm7752.jsp>> [ultima consultazione 04/2014].
- Regione Puglia (2013), Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, <<http://paesaggio.regione.puglia.it/>> [ultima consultazione 04/2014].

- Regione Toscana (1996), *Atti del Seminario di lavoro, San Vincenzo, 4-5 luglio*.
- Regione Toscana (2007), *Piano di indirizzo territoriale della Toscana* approvato in Consiglio regionale il 24 luglio 2007, <<http://www.regione.toscana.it/-/pit-il-piano-di-indirizzo-territoriale-della-toscana-2005-2010>> [ultima consultazione 04/2014].
- Regione Toscana, Comitato Tecnico Scientifico ex L.R. n. 5/1995 (1999), *Prima relazione di valutazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui alla deliberazione n. 10 del 12 gennaio 1998* (testo elaborato da Alberto Magnaghi, coordinatore), Firenze, 15 febbraio 1999.
- Regione Toscana, Giunta regionale (1994), *Norme per il governo del territorio, proposta di legge regionale*, Firenze.
- Rittel H., Webber M. (1973), "Dilemmas in a general theory of Planning", *Policy Science*, n. 4, pp. 155-169.
- Salzano E. (2003), *Fondamenti di urbanistica*, Laterza, Roma-Bari.
- Secchi B. (1998), "Territorio, pianificazione del", in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. VIII.
- Simmel G. (1903), *The Metropolis and Mental Life*, University of Chicago Press, Chicago (ed. or. *Die Grossstädte und das Geistesleben*, Pertermann, Dresden).
- Stella Richter P. (2012), *Diritto urbanistico*, Giuffrè, Milano.
- Turner R.K., Pearce D.W., Bateman I. (1994), *Environmental economics. An elementary introduction*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Ventura F. (1994), "Paesaggio e sviluppo sostenibile", *Il Ponte*, n. 10.
- Viviani R. (1998), *Governare la città o governare i cittadini?*, Alinea, Firenze.
- Viviani R. (2005), *Chi governa cosa?*, Alinea, Firenze.

Interviste:

- Gianfranco Gorelli, 5/5/2010
 Camilla Perrone, 20/5/2010
 Alberto Magnaghi, 3/6/2010
 Giuseppe De Luca, 15/7/2010
 Daniela Poli 7/7/2013

Extended abstract

Marvi Maggio

Presentation of the text: Persistent structures in territorial government

The aim of this work is to investigate the application problems encountered by the concept of persistent structure and to state a new definition apt to overcome them. The argument is that any definition of persistent structure implies, allows and permits only a specific type of rules, in turn connected with peculiar abilities to affect territorial transformation. Interpretation and action on reality could not be more intertwined. Hence the importance of an up-to-date definition and of the issues we face, in order to support suitable and strategic standards and rules of use.

The topic concerns territorial government as a whole, since the goal of finding a suitable definition for one of the key instruments of territorial government in Tuscany requires an interpretation of space-time territorial structures that has an overall meaning. At the core of the inquiry is the relationship among key concepts of territorial interpretation: development sustainability, asset, space, place, local identity, place statute, space and time territorial structures, and the persistent structures as a tool for territorial enhancement from a social, environmental and cultural point of view. The aim is to suggest a cognitive and planning solution, and to do so the issue becomes necessarily a general discussion on the complex interpretation of territories aimed at their government.

The work is divided into five sections: a presentation of the theoretical concepts on which the idea of persistent structure is based, explicitly or implicitly; an analysis of the requirements of the Tuscan regional

law on territorial government and the issues it raises; a case study on four sets of standards about persistent structures included in plans at different territorial levels, selected for their innovation capacity or for the crucial issues they arise; an interview with five privileged observers, scholars long engaged on the topic: Alberto Magnaghi, Daniela Poli, Gianfranco Gorelli, Camilla Perrone and Giuseppe De Luca; a possible definition as a result of the path taken.

The purpose of persistent structures is to safeguard the identity and quality of territories and, this way, to help giving substance to a sustainable development. At the core are the organisation and operation of territories, the space and time processes and the actors who build them. The standards of settlement and territorial transformation for persistent structures should simultaneously: ensure the reproduction of the material aspects acknowledged as structural; preserve the organisation and operation; finally, they must manage and govern the values at stake, both social and economic. And just from the intangible (but objective) values it is necessary to take steps: from real estate values and the values assigned by people including the issues of memory, meaning attribution and identity.

Profilo dell'autrice

Marvi Maggio, Architetta e Dottoressa di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana, ha ottenuto l'ASN per il settore 8/F1- Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale nel 2014. È funzionaria presso la DG Governo del Territorio della Regione Toscana e ricercatrice dell'International Network for Urban Research and Action di cui è una dei fondatori. È stata docente di pianificazione territoriale a contratto presso la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e ricercatrice presso l'Universiteit van Amsterdam, il Department of Geography, University of Toronto, il Politecnico di Torino, di Milano, l'Università di Roma La Sapienza, l'Università di Firenze, il CNR e il Censis. Svolge ricerche sul rapporto fra pianificazione territoriale, mercato immobiliare e partecipazione pubblica e sui movimenti urbani.

TERRITORI

TITOLI PUBBLICATI

1. Monica Bolognesi, Laura Donati, Gabriella Granatiero, *Acque e territorio. Progetti e regole per la qualità dell'abitare*
2. Carlo Natali, Daniela Poli (a cura di), *Città e territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea*
3. Maria Antonietta Rovida (a cura di), *Fonti per la storia dell'architettura, della città, del territorio*
4. Leonardo Chiesi (a cura di), *Identità sociale e territorio. Il Montalbano*
5. Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Camilla Perrone, Francesca Rispoli, *Partecipazione in Toscana: interpretazioni e racconti*
6. Alberto Magnaghi, Sara Giacomozzi (a cura di), *Un fiume per il territorio. Indirizzi progettuali per il parco fluviale del Valdarno empoese*
7. David Fanfani (a cura di), *Pianificare tra città e campagna. Scenari, attori e progetti di nuova ruralità per il territorio di Prato*
8. Massimo Carta, *La rappresentazione nel progetto di territorio. Un libro illustrato*
9. Corrado Marcetti, Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Nicola Solimano (a cura di), *Housing Frontline. Inclusione sociale e processi di autocostruzione e autorecupero*
10. Camilla Perrone, *Per una pianificazione a misura di territorio. Regole insediative, beni comuni e pratiche interattive*
11. David Fanfani, Claudio Fagarazzi (a cura di), *Territori ad alta energia. Governo del territorio e pianificazione energetica sostenibile: metodi ed esperienze*
12. Alberto Magnaghi (a cura di), *Il territorio bene comune*
13. Francesca Rispoli, *Progetti di territorio nel contesto europeo*
14. Daniela Poli (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*
15. Maria Rita Gisotti, *Paesaggi periurbani. Lattura, descrizione, progetto*
16. Camilla Perrone, Gianfranco Gorelli (a cura di), *Il governo del consumo di territorio. Metodi, strategie, criteri*
17. Lucia Carle, *Dinamiche identitarie. Antropologia storica e territori*
18. Alessio Falorni, *Sistemi locali ed imprese: un'analisi dello scenario evolutivo italiano*
19. Daniela Poli (a cura di), *Agricoltura paesaggistica. Visioni, metodi, esperienze*
20. Francesco Berni, David Fanfani, Alessandro Tirinnanzi (a cura di), *Tra territorio e città. Ricerche e progetti per luoghi in transizione*
21. Alberto Magnaghi (a cura di), *La regola e il progetto. Un approccio bioregionalista alla pianificazione territoriale*
22. Marvi Maggio, *Invarianti strutturali nel governo del territorio*

